



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

385^a seduta pubblica

giovedì 2 dicembre 2021

Presidenza del presidente Alberti Casellati,

indi del vice presidente Calderoli,

del vice presidente La Russa

e del vice presidente Rossomando

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i>	73
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	95

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

DOCUMENTI

Discussione:

(Doc. III, n. 3) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania

Approvazione dell'ordine del giorno n. 1:

PRESIDENTE.....5, 7, 8, 12, 15
GASPARRI, *ff. relatore*.....6
GRASSO (*Misto-LeU-Eco*).....7, 10
SBROLLINI (*IV-PSI*).....9
DE FALCO (*Misto*).....11
CARBONE (*IV-PSI*).....12

Discussione:

(Doc. III, n. 4) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Annullamento dell'elezione):

PRESIDENTE.....15, 21, 22, 23
PILLON, *relatore*.....15, 22
GRASSI (*L-SP-PSd'Az*).....16
GRASSO (*Misto-LeU-Eco*).....17
DE FALCO (*Misto*).....18
ROSSOMANDO (*PD*).....19
MINUTO (*FIBP-UDC*).....20
BALBONI (*FdI*).....22

Discussione:

(Doc. III, n. 5) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circonscrizione estero - Ripartizione America meridionale

Approvazione dell'ordine del giorno n. 2:

PRESIDENTE.....23, 24, 32, 36, 38, 39, 44, 45
D'ANGELO, *relatrice*.....23, 32
LA PIETRA (*FdI*).....24
DE FALCO (*Misto*).....26
CUCCA (*IV-PSI*).....27, 43
MALPEZZI (*PD*).....30
GALLICCHIO (*M5S*).....31
BALBONI (*FdI*).....32
ROSSOMANDO (*PD*).....33
GARAVINI (*IV-PSI*).....35
CARIO (*Misto*).....35GASPARRI (*FIBP-UDC*).....37, 39
CIRIANI (*FdI*).....40, 44, 45
PARRINI (*PD*).....41
ROMANI (*Misto-I-C-EU*).....42

Discussione:

(Doc. XVI, n. 7) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto

Approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari:

PRESIDENTE.....45, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58
MODENA, *relatrice*.....45, 49
GRASSO (*Misto-LeU-Eco*).....45
DE FALCO (*Misto*).....46
URRARO (*L-SP-PSd'Az*).....47
BALBONI (*FdI*).....49, 53, 55
LA RUSSA (*FdI*).....51, 54, 57
SALVINI (*L-SP-PSd'Az*).....53
MARCUCCI (*PD*).....54
TOSATO (*L-SP-PSd'Az*).....56
BERNINI (*FIBP-UDC*).....57

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....59

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA

PRESIDENTE.....59

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale)

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili:PRESIDENTE.....61, 63, 68, 69
D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*.....61
DURNWALDER, *segretario*.....62
GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*.....63
STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*).....63
GARAVINI (*IV-PSI*).....64
DE BERTOLDI (*FdI*).....64
D'ALFONSO (*PD*).....67
ROMEO (*L-SP-PSd'Az*).....67

LAFORGIA (<i>Misto-LeU-Eco</i>).....	67	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laforgia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426	101
TOFFANIN (<i>FIBP-UDC</i>)	67	Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Toffanin nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426	102
BAGNAI (<i>L-SP-PSd'Az</i>)	68	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426	105
PELEGRINI MARCO (<i>M5S</i>).....	68	Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pellegrini Marco nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426.....	107
RAUTI (<i>FdI</i>)	69	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA.....	110
Votazione nominale con appello		CONGEDI E MISSIONI	117
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 14 DICEMBRE 2021	70	GRUPPI PARLAMENTARI	
<i>ALLEGATO A</i>		Composizione	117
DOCUMENTO III, N. 3		DISEGNI DI LEGGE	
Proposta di questione sospensiva.....	73	Annunzio di presentazione	117
Ordini del giorno	74	Assegnazione.....	118
DOCUMENTO III, N. 4		GOVERNO	
Ordine del giorno.....	80	Trasmissione di atti per il parere. Deferimento	118
DOCUMENTO III, N. 5		PETIZIONI	
Ordini del giorno	82	Annunzio.....	119
DOCUMENTO XVI, N. 7		INTERROGAZIONI	
Ordine del giorno.....	91	Apposizione di nuove firme	120
DISEGNO DI LEGGE N. 2426		Annunzio di risposte scritte.....	120
Emendamento 1.9000 (testo corretto), su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione	93	Interrogazioni.....	121
Articolo 1 del disegno di legge di conversione.....	94	Con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento	125
<i>ALLEGATO B</i>		Da svolgere in Commissione	145
PARERI		<i>AVVISO DI RETTIFICA</i>	146
Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2426 e sui relativi emendamenti	95	<i>ANNESSI</i>	147
INTERVENTI			
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Steger nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426	96		
Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426.....	98		
Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Alfonso nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426.....	100		

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,32*).

Si dia lettura del processo verbale.

DURNWALDER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del documento:

(Doc. III, n. 3) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania (ore 9,34)*

Approvazione dell'ordine del giorno n. 1

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 3.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Gasparri, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

GASPARRI, *f. f. relatore*. Signor Presidente, in considerazione dell'assenza del relatore per la Regione Campania, onorevole senatore Paroli, impegnato all'estero nella missione di una Commissione a cui appartiene, seguendo la consolidata prassi, lo sostituirò, in quanto Presidente della Giunta, per illustrare la vicenda della Regione Campania.

La vicenda è molto complessa ed è stata approfondita a lungo dalla Giunta, ragion per cui rinvio, per la sua articolata ricostruzione, all'ampia relazione scritta, depositata dal senatore Paroli, limitandomi però - doverosamente - a esporre all'Assemblea i punti essenziali e i termini giuridici riguardanti l'elezione in esame.

In data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinomiale 1 della Campania, che, il 19 novembre 2018, ha depositato una memoria integrativa con motivi aggiunti.

Il ricorrente ha affermato che la sua mancata elezione, nell'ambito del collegio plurinomiale Campania 1, sarebbe stata determinata dall'erronea attribuzione di sei seggi nel collegio Campania 2, in luogo dei sette previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, e, correlativamente, dall'attribuzione di un seggio aggiuntivo nel collegio Campania 3. L'errore sarebbe ascrivibile all'operazione di sottrazione di un seggio alla lista Forza Italia nel collegio Campania 2 per attribuirlo alla lista Fratelli d'Italia nel collegio Campania 3, avendo quest'ultima ottenuto il miglior resto utile ai fini dell'assegnazione.

Il ricorrente ha sostenuto che l'assegnazione del seggio alla lista Fratelli d'Italia non sarebbe dovuta avvenire alterando il numero dei seggi previsti per i collegi Campania 2 e Campania 3.

La Giunta deve valutare ogni fattispecie elettorale caso per caso. Quello proposto dal candidato Lotito è l'unico ricorso presentato in tutte le Regioni che richiede la valutazione di un meccanismo complesso di attribuzione di seggi, per cui qualsiasi decisione della Giunta non può che riguardare il caso singolo.

Ciò premesso, sulla base dei dati di proclamazione, i 18 seggi da assegnare alla Regione per la parte proporzionale sono stati attribuiti in questo modo: tre alla coalizione di centrosinistra, di cui tre seggi al Partito Democratico; sei alla coalizione di centrodestra, di cui quattro a Forza Italia, uno alla Lega e uno a Fratelli d'Italia; nove al MoVimento 5 Stelle.

In ordine alla ripartizione dei seggi nei tre collegi plurinominali alle liste, in applicazione delle norme vigenti, si procede innanzi tutto ad attribuire i seggi a chi ha il cosiddetto quoziente intero; quindi, sono stati fatti i relativi calcoli. Per quanto riguarda i collegi plurinominali, il collegio 1 deve ancora vedersi assegnati due seggi dopo la valutazione dei quozienti pieni, e su questo si è dipanata la lunga e complessa discussione nella Giunta per individuare i criteri di attribuzione del seggio.

Risparmio la lettura puntuale di norme e citazioni richiamate nell'ampia relazione che analizza tutti i dettagli e le vicende che la Giunta ha dovuto affrontare. Quindi, la corretta applicazione delle norme, secondo la decisione finale della Giunta, ha condotto a identificare il numero di seggi spettanti a ciascun collegio plurinomiale stabilito dalla legge e il numero di seggi spettanti su base regionale a ciascuna lista, determinato nella fase di assegnazione.

Da quanto osservato, quindi, si evince che nel caso in discussione non vi era alcuna ragione per ricorrere all'istituto della cosiddetta traslazione, passando da un collegio proporzionale all'altro, che invece ha erroneamente ritenuto di dover applicare l'ufficio elettorale regionale. La legittimità di tale istituto non è qui in discussione: l'ultima parte dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 prevede esplicitamente l'ipotesi di seggi eccedentari e di liste deficitarie, facendo riferimento a collegi plurinominali diversi, con la conseguente possibilità di una traslazione di seggi tra un collegio plurinomiale e l'altro. Tuttavia tale evenienza è del tutto residuale, come affermato dalla Corte costituzionale in una sentenza relativa a un caso riferito alla Camera dei deputati e la relazione cita anche esplicitamente parti di questa sentenza della Corte, che hanno aiutato la Giunta in un giudizio che è stato lungo e complesso, con pareri che sono stati acquisiti da parte dei colleghi interessati, anche di giuristi notissimi, nonché di presidenti emeriti della Corte costituzionale.

Quindi, in conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'unica variante rispetto alle proclamazioni iniziali in Campania, secondo la relazione del senatore Paroli, approvata dopo la procedura di contenzioso che si è svolta nella Giunta, riguarda la lista di Forza Italia. Verrebbero quindi eletti la candidata Lonardo, con il subentro del candidato Lotito nel collegio 1, e nel collegio 2 i candidati De Siano e Lonardo, eletta in questo collegio in quanto vi ha conseguito una cifra elettorale percentuale più bassa rispetto al collegio 1. Il candidato Cesaro risulta eletto nel collegio 3. Verrebbe quindi escluso il senatore Carbone, nel collegio 3.

Queste sono la proposta che la Giunta ha avanzato, dopo tutta la prevista procedura di contestazione, di udienza pubblica e di camera di consiglio, e le conseguenti decisioni, che, attraverso la relazione del senatore Paroli, che ho dovuto illustrare, sostituendolo per la sua missione parlamentare, propone all'Assemblea, nella variazione che ho qui richiamato.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione sospensiva QS1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Grasso per illustrarla. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, siamo in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020. (*Brusio*). Signor Presidente, vedo che c'è il più totale disinteresse. Mi fa piacere che nessuno se ne interessi: bene!

Desidero premettere che, con deliberazione del 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio, a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Carbone, decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania. Questa decisione si basa su dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018

soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno, come risulta dal verbale dell'ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018.

Si è quindi reso necessario procedere alla costituzione, in seno alla Giunta, di un Comitato di revisione che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di ben 457 sezioni (circa 3.000 schede), interrompendo poi i suoi lavori, come risulta dal verbale del 22 luglio 2020, firmato dal coordinatore, senatore Lucio Malan, non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. I dati necessitano quindi di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale.

Se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni (e soltanto in sei tra quelle selezionate) non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte (speriamo che sia un errore, incolpevole o colpevole) tramite invio al macero da parte degli uffici competenti alla custodia, è anche vero che il Comitato e la Giunta devono effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali strumenti di prova diversi per ricostruire l'espressione del voto, come del resto ha stabilito la sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato, che statuisce che la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali, se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede, come appunto i verbali e le tabelle di scrutinio (metodo fra l'altro adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei primari dati di proclamazione).

Occorre considerare che il Senato ha, in primo luogo, il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione, secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale sia fondata su dati reali e verificati. Pertanto, il Senato non può assolutamente abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto e del principio della rappresentanza popolare.

Si chiede quindi che l'Assemblea deliberi, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento del Senato, di sospendere la deliberazione, in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca gli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione sospensiva QS1, presentata dal senatore Grasso e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte

L'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritta a parlare la senatrice Sbrollini. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, oggi siamo chiamati a discutere e a votare una relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari che riguarda un componente dell'Assemblea, che vive con una spada di Damocle sulla testa ormai da quattro anni, con un'istruttoria che ha visto alternarsi due relatori, oltre all'istituzione di un comitato per la verifica dei verbali e delle schede della Regione Campania.

Entrando nel merito del ricorso, viene ricostruito uno stravagante teorema, che stravolge non solo il testo unico del 1993, che regola l'elezione del Senato della Repubblica, ma soprattutto i principi costituzionali che regolano la democraticità del nostro ordinamento.

Faccio riferimento in particolar modo al diritto di voto, ai sensi dell'articolo 48 della Costituzione, e, in particolare, ai profili inerenti all'uguaglianza del voto. Avallare questa tesi equivarrebbe a un totale rovesciamento del voto di alcuni elettori, risultato che sarebbe intollerabile.

Pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinomiale alla sua più favorevole indicazione del candidato eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Questa norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo quelle alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*.

Da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che ne hanno goduto, ma a cui devono ancora essere attribuiti i seggi. Questa disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti; tanto è vero che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui, dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente di attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva quindi che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinomiale possa variare rispetto alla quota individuata *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017.

A parte la chiarezza della disposizione, questa parziale flessibilità delle quote non è casuale né priva di logica. Se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori e di trovarsi invece con candidati della lista non eletti in altri collegi in cui si sono registrati i risultati migliori.

Durante i lavori della Giunta sono state altresì accertate gravi incongruenze sotto il profilo dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, ma anche della discordanza nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata. È emerso infatti che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle 12 che erano state richieste non risultano più recuperabili, in quanto distrutte. Mi chiedo come quest'Assemblea possa votare a favore dell'annullamento dell'elezione di un suo componente in assenza di dati certi, in quanto la distruzione di alcune schede elettorali rende totalmente inefficaci i successivi accertamenti del comitato e le rettifiche conseguenti. Sarebbe davvero un *vulnus* mai visto prima, con conseguenze terribili sulle prossime verifiche dei poteri che l'Assemblea dovrà esaminare.

Care colleghe e cari colleghi, questa era una breve sintesi che ho cercato di ricostruire, ma chiedo a quest'Assemblea di respingere in tutti i modi la contestazione dell'elezione del collega Vincenzo Carbone e di avere davvero la consapevolezza di quello che stiamo facendo stamattina, augurandomi che il collega Vincenzo Carbone possa rimanere senatore di questa Repubblica. (*Applausi*).

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ho già specificato, nell'istanza di sospensione, gli elementi venuti all'attenzione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. In effetti, siamo certi che i dati di proclamazione non corrispondono assolutamente alla volontà degli elettori della Campania, in quanto sono stati corretti sulla base di alcune discordanze che la Giunta regionale ha riscontrato rispetto ai dati del Ministero. Comprendendo che c'erano degli errori, essa è intervenuta, ma a caso, per aggiustare i dati, scegliendo soltanto 72 sezioni, mentre l'attività del Comitato coordinato dal senatore Lucio Malan ha agito esaminando ben 457 sezioni, rivedendo circa 3.000 schede.

Purtroppo, ci siamo imbattuti - anch'io ho fatto parte di quel Comitato - in un fatto assolutamente imprevedibile. Nel momento in cui sono state chieste le schede a chi doveva conservarle e custodirle, ci è stato detto che erano state mandate al macero, erroneamente, insieme a quelle di anni precedenti e relative ad altre votazioni.

Questo, naturalmente, ha interrotto i lavori, ma ciò significa che ci sono ancora accertamenti da fare. Infatti, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 197 del 2007, ha statuito che la distruzione delle schede non può determinare da sola l'invalidità delle operazioni elettorali, inficiando quindi i risultati del voto, perché si può arrivare al risultato anche attraverso altri strumenti di prova, che sono appunto i verbali e le tabelle di scrutinio, come del resto ha fatto, come metodo, anche l'Ufficio elettorale regionale rispetto a quelle 72 schede.

Pertanto, queste modalità di verifica dei dati sono senz'altro da utilizzarsi per stabilire l'elezione su dati certi, reali e verificati. Le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, com'è emerso proprio dai lavori del Comitato di revisione, il quale certamente non ha ritenuto sufficienti i dati acquisiti, ma aveva raggiunto conclusioni assolutamente diverse.

Tali conclusioni non rendevano necessaria tutta la diatriba, appoggiata da valenti costituzionalisti, sulla traslazione del voto, perché i risultati portavano all'assegnazione nel collegio 2 della Campania, là dove effettivamente il numero dei seggi assegnati era corrispondente a quello fissato nella ripartizione dei seggi in relazione ai dati della popolazione, proprio nella Regione Campania.

Il Senato ha quindi il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione che sono assolutamente non corrispondenti al voto, presi a caso tra 72 sezioni, rispetto a tutto il lavoro svolto dal Comitato, che appunto non è stato completato per quelle motivazioni (perché, guarda caso, le schede elettorali di alcune sezioni sono state mandate al macero).

Questo ha interrotto i lavori, ma attraverso verbali e tabelle di scrutinio, si può arrivare a ricostruire appieno i risultati del voto della rappresentanza del popolo per l'elezione del loro rappresentante in Parlamento.

Ritengo pertanto che sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza. Procedere in assenza della rettifica di tali dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, che è chiamata a verificare dei dati che sa e sappiamo già essere dati che non corrispondono alla realtà.

Tutto ciò premesso e considerato, penso che si possa rinviare la questione alla Giunta affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione usando quegli strumenti che il Consiglio di Stato ha indicato, ossia l'esame dei verbali e delle tabelle di scrutinio relativi alla Regione Campania, e quindi istruisca tutti gli adempimenti conseguenti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, mi voglio esprimere sulla vicenda cercando, come ha fatto adesso il presidente Grasso, di fare un po' di chiarezza. Sono membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e in tale sede la questione è stata esaminata lungamente. In esito, è stata redatta una prima relazione da parte del collega Malan, poi rigettata dalla Giunta. Di conseguenza, è stata fatta la relazione illustrata prima dal presidente della Giunta, il senatore Gasparri, che si basa su sofisticatissime elucubrazioni che hanno a che fare con lo slittamento, con il trascinamento, con il quoziente intero e con il quoziente decimale.

In realtà, come ha appena dichiarato il presidente Grasso, dobbiamo tener conto di una circostanza di fatto importante: abbiamo un atto di proclamazione provvisorio che a questo punto, secondo la proposta, dovrebbe essere annullato sulla base di elementi di conoscenza assolutamente incerti, fluidi, sdruciolevoli e senz'altro non soddisfacenti. Manca infatti un numero

enorme di schede elettorali, perché erroneamente - così si dice - sono state inviate al macero. Queste schede elettorali quindi non possono essere verificate. In assenza della possibilità di verificare, non possiamo annullare una proclamazione e creare quindi nell'ordinamento un precedente pericolosissimo, in assenza di dati certi o perlomeno probabili o perlomeno di grande possibilità.

Come ha affermato prima il presidente Grasso, ritengo anch'io necessario che si ricorra non già alle sofisticazioni successive, ma all'accertamento dei dati e degli elementi di fatto prima di poter o dover valutare altri successivi adempimenti. Se non abbiamo alcuna certezza e verosimiglianza dei dati, dobbiamo ritrovarli *aliunde*. Come indica il Consiglio di Stato, occorre andare a recuperare ciò che è recuperabile, ovverosia le tabelle di scrutinio e i verbali delle varie sezioni. Senza questi elementi non si può dar luogo alla discussione sullo slittamento, sul quoziente intero, sul quoziente decimale.

In questa circostanza, che vede contrapposti il ricorrente Lotito e il senatore Carbone, non ha senso parlare oggi della normativa che ha che fare con l'attribuzione del quoziente decimale, differentemente da quanto poi si dirà nel prosieguo sull'altra questione, quella pugliese. In questa circostanza dobbiamo tenere conto degli elementi di fatto. Ritengo quindi che abbia ragione il presidente Grasso e anche io ho votato a favore della sospensione. La Giunta deve riprendere in mano la questione e istruirla sulla base di tabelle e verbali di scrutinio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Il relatore non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori, e G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e si intendono illustrati.

Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

CARBONE (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARBONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, colleghi senatori, vorrei chiedervi pochissimi minuti di silenzio perché vorrei illustrare anche le mie ragioni. Ritengo infatti che sia palese a tutti, al di là di tutto, che questo è un fatto personale che richiama la mia persona, la mia dignità, il mio essere uomo e il mio essere senatore in quest'Aula.

Illustre Presidente, senatrici e senatori colleghi, innanzitutto desidero ringraziare le mie colleghe che, in discussione generale, hanno illustrato scrupolosamente, in punta di diritto, le motivazioni delle numerose e alquanto singolari tesi del ricorrente. Ho adoperato il termine "singolari" per usare un eufemismo, perché mettere in discussione l'impianto del testo unico delle

leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica può essere un precedente pericoloso per la nostra democrazia. Vi dirò di più: questi argomenti vengono proprio dei lavori della Giunta. È sufficiente leggere i verbali di quelle sedute per rendersi conto che molti componenti della Giunta hanno più volte smontato la teoria della non traslazione dei seggi nei collegi plurinomiali. Lo slittamento del seggio non è un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde ad una elementare esigenza di democrazia e ai principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale.

Sempre nei verbali - sto parlando dei verbali della Giunta - i componenti chiedono reiteratamente di adottare un criterio uniforme agli altri ricorsi e anche tale richiesta viene puntualmente disattesa. Vorrei sapere perché da una parte dei componenti della Giunta il criterio adottato dalla corte di appello di Napoli venga ritenuto legittimo per le altre circoscrizioni e per le altre Regioni e proprio per la Campania no: mi sembra davvero singolare.

In data 22 luglio 2020 il relatore, senatore Malan, pur precisando di essere costretto a esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti, proponeva di procedere comunque, dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli undici seggi uninominali spettanti alla Regione Campania. Per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, il mio seggio lo ottiene addirittura la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centrodestra, con riferimento a Forza Italia. Quindi, se il mio seggio spetta a qualcuno, spetta alla lista di LeU, a cui dovrebbe essere assegnato (lo scrive il senatore Malan).

Ma ancora più grave - perdonatemi - è la forzatura che avviene al termine dei lavori del Comitato ristretto per la revisione dei verbali sezionali e delle schede elettorali nella Regione Campania. Vi prego di seguirmi. Afferma sempre il relatore Malan (sono cose scritte nei documenti della Giunta): «Alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali, tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione». A cosa fanno riferimento le parole «anomalie riscontrate» del senatore Malan, il coordinatore del Comitato? Ascoltate bene, perdonatemi. Le anomalie riscontrate in quella verifica fanno riferimento alla scoperta che le schede valide di sei sezioni elettorali su dodici sezioni sono andate disperse, sono andate distrutte, con alte probabilità che la stessa sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione. Quindi non si sono trovate le schede di sei sezioni: scomparse, sparite, certamente non per colpa mia. *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. Può darmi qualche minuto in più, signor Presidente?

In quella stessa sede, lo stesso senatore Malan comunicava che il Presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso, al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza. Quindi il senatore Gasparri chiede alla presidente Casellati di investire l'autorità giudiziaria per ciò che è successo, perché non si sono trovate delle schede. Di quelle schede andate distrutte non si è più saputo nulla, ma ciò ha incredibilmente consentito che venisse forzosamente costruita la decisione abnorme di ritenere meritevole di

accoglimento il ricorso presentato dal ricorrente e di procedere alla contestazione della mia elezione. La distruzione delle schede - afferma il senatore Malan - ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni, che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze abnormi individuate nei verbali e nelle tabelle di scrutinio, né tantomeno di determinare una diversa attribuzione dei seggi, non avendo a disposizione molte schede utili.

PRESIDENTE. Senatore Carbone, capisco l'importanza della questione, ma la pregherei di concludere.

CARBONE (*IV-PSI*). Signor Presidente, riguarda un fatto personale e si tratta solo di un altro minuto.

Alla luce delle evidenti patologie, incongruenze e anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile e incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto. Mi chiedo come il Senato, il tempio delle regole, possa non considerare il principio di ragionevolezza e di congruità tra le premesse e le conclusioni di un'indagine parziale e di un accertamento non compiuto.

Presidente, colleghi, dovete sapere che questa istruttoria sulla mia elezione è stata per me davvero un calvario. L'avete avvertito anche da ciò che ho letto; mi sento molto provato. Quando mi sono candidato, nel 2018, l'ho fatto con tanto entusiasmo e con tanta gioia. Credetemi: io non sono un miracolato e non sono neanche un graziato. Io ho dato i migliori anni della mia vita al servizio della gente e al servizio della politica. Sono stato consigliere comunale, assessore, sindaco della mia realtà per quasi dieci anni; poi sono stato eletto in Città metropolitana.

Visto il contesto, permettetemi di fare una precisazione: non c'è mai stata un'ombra, una macchia o una sbavatura sul mio operato, per cui oggi mi comporta davvero tanto disagio il fatto di trovarmi in una situazione per me così dolorosa.

In questi quattro anni sono stato additato dai giornali e dalla gente come un senatore abusivo. Voglio dire qui che io non mi sono mai sentito abusivo, perché non sono un senatore abusivo (*Applausi*). Voi lo sapete bene e anche meglio di me, ma doverlo spiegare ogni giorno ai miei amici, alla gente che mi ha votato e ai miei figli, signor Presidente, amici senatori, è una circostanza dolorosa, un'esperienza che non auguro di fare a nessuno di voi.

Io sono stato scelto da alcune persone per essere candidato, sono stato scelto dalla gente che mi ha votato e mi ha voluto e siedo in quest'Aula perché la legge - come voi sapete - me lo permette.

PRESIDENTE. La prego di concludere, senatore.

CARBONE (*IV-PSI*). È davvero un dolore sapere che la corte di appello di Napoli ha fatto la scelta giusta per me ed è un dolore per me sapere

che voi di questo siete consapevoli. Mi rimetto quindi, come sempre, al giudizio dell'Assemblea.

Mi consenta infine, signor Presidente, di ringraziare lei, i colleghi senatori, gli Uffici del Senato e il mio partito. Non so come andrà a finire questa *roulette* russa - permettetemi l'espressione - che oggi è sulla mia testa, ma vi dico che sono stati per me anni importanti ed esaltanti, durante i quali credo di aver servito in modo leale e netto il mio Paese e la mia gente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Colleghi, il *petitum* dell'ordine del giorno G1 riguarda il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti; in ragione di ciò è preclusa la votazione dell'ordine del giorno G2, presentato dal senatore Renzi e da altri senatori.

Poiché tutti gli atti sono rinviati alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, è evidente che permane in carica il senatore Carbone fino a quando non saranno effettuati gli accertamenti richiesti dall'ordine del giorno testé approvato.

Discussione del documento:

(Doc. III, n. 4) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia (ore 10,26)*

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari (Annullamento dell'elezione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 4.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo al relatore, senatore Pillon, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, con il suo accordo, mi rimetto alla relazione depositata.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza

di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore Grassi. Ne ha facoltà.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dobbiamo essere onesti con noi stessi: la materia elettorale è particolarmente complessa. Per venire a capo del funzionamento delle leggi elettorali bisogna avere due competenze, spesso antitetiche: occorre conoscere bene il diritto e anche la matematica. (*Brusio*).

Presidente, mi perdoni, c'è troppo rumore in Aula, ho difficoltà a esporre il mio intervento.

PRESIDENTE. Scusate, un attimo di attenzione. Sta parlando il senatore.

GRASSI (*L-SP-PSd'Az*). Dicevo, è una materia complessa, ma la matematica, che pure presiede al funzionamento dell'attribuzione dei seggi, è al servizio del diritto. Alla fine sono le scelte del legislatore che decidono in quale modo queste Assemblee devono essere la proiezione del popolo italiano. È materia complessa, perché a seconda della scelta della legge elettorale, la proiezione in queste Aule cambia, con importanti conseguenze anche sul Governo del Paese.

Per quanto riguarda la senatrice Minuto, vi voglio risparmiare l'analisi dei numeri, anche perché credo che molti di noi si affidino agli amici o ai consulenti per capire il funzionamento delle leggi elettorali. A molti di noi interessa il risultato finale e, tra l'altro, a molti di noi è capitato in sorte di non dover approfondire il funzionamento delle leggi elettorali nei risvolti più puntuali, perché magari destinatari di un risultato inequivoco. La senatrice Minuto, invece, si ritrova nella necessità di dover affrontare un contenzioso. In estrema sintesi, è accaduto che la circoscrizione Puglia - questi sono gli unici numeri che darò - prevede 20 seggi senatoriali, che sono spettanti ai collegi plurinominali e uninominali. La divisione, in particolare, è la seguente: otto collegi sono assegnati su base uninominale e dodici collegi sono assegnati su base proporzionale. I dodici seggi assegnati su base proporzionale sono a loro volta divisi in due collegi da sei, per un totale di dodici. La senatrice Minuto era candidata nel collegio Puglia 01 e fin qui credo che sia facile capire con cosa abbiamo a che fare. (*Brusio*). Vi prego, colleghi, cerco di essere il più semplice ed il meno noioso possibile.

Perché abbiamo due collegi, in questo caso di egual numero in termini di seggi? Come si decidono i seggi da attribuire ad un territorio? È facile: rispetto alla popolazione che risiede su quel territorio. Badate bene, questo è un criterio basilare per qualunque legge elettorale, è un principio cardine: il territorio deve esprimere dei seggi in modo proporzionale alla popolazione, per evitare - faccio un esempio semplificato - che un territorio dove insistono 1.000 abitanti possa esprimere lo stesso numero di rappresentanti di un territorio dove insistono 500 abitanti. Questa sarebbe un'aberrazione e vulnerabile.

rebbe alla base il funzionamento della democrazia, perché la democrazia richiede rappresentanza e la rappresentanza deve essere coerente con il popolo rappresentato.

Orbene, nel complicato ragionamento connesso all'attribuzione dei seggi residui in virtù dei quozienti, vi è apparentemente un contrasto tra due concorrenti: Michele Boccardi e la collega senatrice Minuto. Il collega Boccardi rivendica di aver conseguito un quoziente più alto della senatrice Minuto. Se questo avvenisse all'interno di un unico collegio, non ci sarebbe nulla da discutere, il problema è che Michele Boccardi ha partecipato alla competizione elettorale nel collegio Puglia 02. A questo punto, se attribuiamo l'ultimo seggio dei dodici a Michele Boccardi, arriviamo ad un risultato che viola quel principio basilare della democrazia pocanzi detto perché il collegio Puglia 01 esprimerebbe cinque rappresentanti e il collegio Puglia 02 sette rappresentanti, con un palese squilibrio in termini di rappresentatività: avremmo un territorio sovrarappresentato e un territorio sottorappresentato.

Colleghi, le leggi elettorali pongono continuamente problemi di interpretazione, e non è vero che tutto si può sostenere perché in realtà, di fronte ai casi incerti, interviene il diritto come noi lo conosciamo: il diritto con la «d» maiuscola. Quel diritto spesso fa riferimento a una scala di valori, per cui di fronte a un caso incerto si deve andare a guardare il primo principio sovraordinato che presiede al funzionamento delle elezioni, e vedere se quel primo principio offre una soluzione. Solo se esso non la offre, si passa a un secondo principio e così via.

È vero che in qualche caso abbiamo anche superato il criterio secondo cui l'elezione del Senato è su base regionale, ma lo abbiamo fatto perché non avevamo altri principi a cui appellarci: era l'ultima spiaggia; l'alternativa sarebbe stata non assegnare il seggio, con un'ulteriore grave lesione alla tutela della volontà popolare. Ma non è questo il caso. Qui siamo di fronte a un problema semplice: lasciare il seggio alla senatrice Minuto vuol dire rispettare il principio di rappresentatività di un territorio.

Come vedete, la questione alla fine è semplice ed è per questo motivo, colleghi, che vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno presentato a prima firma del senatore Fantetti. Diamo voce al principio di rappresentatività, tuteliamo la democrazia. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, ripercorro le posizioni che ho tenuto anche in seno alla Giunta, quindi mi riporto a un'interpretazione che è stata ritenuta valida per tutto il territorio nazionale, ragion per cui quello di cui ci stiamo occupando sarebbe veramente un caso eccezionale, particolare, nel momento in cui dessimo fede all'ordine del giorno presentato.

In effetti, la questione deve essere inquadrata nel più vasto conflitto interpretativo che può aprirsi fra due norme vigenti: il decreto del Presidente della Repubblica, che fissa il numero dei seggi spettanti a ciascun collegio plurinomiale (in questo caso il decreto del Presidente della Repubblica del

28 dicembre 2017) e il procedimento individuato dalla vigente legge elettorale per l'elezione del Senato. Adesso si può dire che è incostituzionale, ma bisogna eccipirne l'incostituzionalità che deve essere dichiarata.

Il sistema di riequilibrio tra liste eccedentarie e deficitarie può, per sua natura, far registrare, per le liste oggetto di compensazione, difformità a livello di collegio plurinomiale fra la prima ripartizione e l'assegnazione finale effettiva; quindi, può verificarsi che in definitiva le liste cosiddette eccedentarie o deficitarie possano far spostare (lo spostamento si definisce traslazione) una elezione da un collegio a un altro.

Sulla rigidità delle due norme, sulla loro coesistenza e sulla loro possibile conflittualità esiste una dotta letteratura nonché un'autorevole giurisprudenza, che comunque non risolvono in maniera inequivocabile il conflitto che si può aprire, seppure in casi limite.

Ritengo che il Parlamento dovrebbe meditare sul vizio di intervenire su articoli legislativi, oltretutto così vitali per la rappresentatività, con un taglia e cuci che rischia di snaturare il senso di una norma, e occorrerebbe rimediare - a mio giudizio auspicabilmente - con tutt'altre motivazioni rispetto alla risoluzione del conflitto.

Il rapporto fra territorio e seggi elettorali, e quindi rappresentanti del popolo, può essere infatti mantenuto nell'ambito regionale e non è previsto nell'ambito del collegio in cui è suddiviso il territorio di una Regione, perché l'elezione del Senato ha come presupposto la rappresentanza regionale, secondo la nostra Costituzione. Non si viola però la Costituzione nel momento in cui si dà valore alla rappresentatività del voto, che comporta la traslazione da un collegio a un altro della stessa Regione. Pertanto insisto sulla posizione, che è stata ritenuta valida da tutte le altre autorità che hanno deciso a livello nazionale su questo tema, dagli uffici elettorali e dalle convalide che sono state fatte, anche per quanto riguarda gli altri uffici elettorali, in cui questo criterio, stabilito dalla legge elettorale, è stato effettivamente applicato.

Avrei preferito che la relazione fosse stata integrata con l'inserimento di queste motivazioni, piuttosto che con il riferimento a vicende che riguardano altre Regioni. Quindi insisto e concludo per il voto contrario rispetto all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, riguardo a questa vicenda, mi spiace che il relatore Pillon, che propone l'annullamento dell'elezione della collega Minuto, non abbia voluto leggere la propria proposta e la propria relazione. È infatti interessante notare che svolge, come è stato ben detto dal collega Grassi, una serie di ragionamenti piuttosto complessi, che poi lo portano, alla fine, ad affermare che la disciplina «si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dall'ultimo censimento» e quindi al criterio, che veniva enunciato, «di rappresentatività territoriale, con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica». Effettivamente, «qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente» dice il relatore, senatore Pillon, «si perverrebbe alla ridu-

zione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro» e quindi ci sarebbe, come è stato detto, una sovra-rappresentanza di un collegio rispetto all'altro, di 7 a 5 nel caso di specie. Ciò è in contrasto «con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della tabella» approvata a seguito del citato decreto legislativo. Lo sottolineano valenti giuristi, come Giovanni Maria Flick, Federico Tedeschini, Carlo Mezzanotte, con riguardo ad un altro ricorso.

«Sulla procedura di riparto dei seggi tra i collegi, si rileva» dice sempre Pillon «che, a seguito delle operazioni di calcolo previste dagli articoli 16, 16-bis e 17 del Testo unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica, ottenuto il quoziente elettorale e poi il quoziente di attribuzione, risultano assegnati tre seggi al MoVimento 5 Stelle, uno a Forza Italia, nel collegio Puglia 1 (individuati dalla parte intera della cifra del quoziente di attribuzione) e tre seggi al MoVimento 5 Stelle, un seggio a Forza Italia e un seggio Partito Democratico nel collegio Puglia 02, (individuati come sopra). Restano, pertanto, due seggi da assegnare nel collegio Puglia 01 e un seggio da assegnare nel collegio Puglia 02». Questo è da ripartire.

Sempre Pillon dice che «si ritiene corretto che, ai sensi dell'articolo 17, comma primo, lettera c), uno dei due seggi residui spettante al collegio Puglia 01 sia assegnato alla lista del Partito Democratico, in ragione della maggiore parte decimale in assoluto da questa conseguita.

Ai sensi del citato articolo - continua la relazione - appare corretta l'attribuzione di un seggio a Forza Italia e uno alla Lega, la quale, pur avendo il quoziente più alto in ambito di collegi, ha diritto a un solo seggio e deve pertanto lasciare il suo secondo seggio virtuale alla lista deficitaria di Forza Italia.

Questo - dice Pillon - è il convincimento del relatore, che tuttavia, prendendo atto di un orientamento in senso contrario a tali prospettazioni assunte dalla Giunta in altre circostanze (ci si riferisce al caso, traslato fino all'Umbria, di un seggio della Sicilia, quindi con una marchiana violazione dell'articolo 57 della Costituzione), cambia il proprio giudizio e propone l'annullamento dell'elezione della senatrice Minuto.

Questa relazione ha qualcosa di masochistico e suicidario, ma leggiamola. Come si fa ad approvare una roba del genere? Perlomeno con queste motivazioni, questa proposta è inaccettabile perché si conforma a una violazione del chiarissimo precetto costituzionale di cui all'articolo 57 e contrasta con il proprio logico ragionamento. È assurdo.

Non capisco come il relatore, senatore Pillon, possa proporre, alla fine di un ragionamento così ben fatto, l'annullamento della proclamazione della senatrice Minuto.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rossomando. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che non sia di maniera rappresentare che è sempre molto delicato intervenire

su questioni riguardanti la permanenza nell'Assemblea del Senato di colleghi. Non a caso, su queste questioni si delibera con voto segreto.

Dico questo perché credo sia importante sottolineare la stima e l'apprezzamento che devono comunque permanere tra tutti noi. Il Parlamento del resto è il luogo in cui si discute con persone che la pensano diversamente, ma di cui siamo orgogliosi e fieri di far parte.

Ovviamente discutiamo non della persona, ma dell'applicazione di norme che sono in contrasto con quanto detto poc'anzi, facendoci trovare di fronte a una freddezza di calcoli spesso complicati da seguire. Si tratta però di norme e calcoli che si basano su disposizioni di legge e su una giurisprudenza ormai consolidata.

Gli interventi che mi hanno preceduto hanno sviscerato sufficientemente la norma. A me preme compiere solo due sottolineature. Nei calcoli e nelle compensazioni, che bisogna fare al verificarsi di determinate situazioni, tra liste eccedentarie e liste deficitarie si fronteggiano ed equilibrano due criteri: quello cosiddetto territoriale e quello della rappresentanza politica. Quando si discute di colleghi senatoriali, si ritiene, a norma della Costituzione e per interpretazione, che il criterio territoriale sia soddisfatto nell'ambito della Regione. Pertanto, si intende che il criterio territoriale non va a inficiare e coinvolgere la ripartizione tra colleghi (nel caso della Puglia sono tre: Puglia 1, Puglia 2 e Puglia 3), in quanto basta sia rispettato il criterio regionale.

Viceversa, in base alla cosiddetta rappresentanza politica, il legislatore, secondo l'interpretazione costituzionale del Consiglio di Stato, è vincolato a rispettare il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione elettorale regionale sulla base di quanto disposto dall'articolo 57, comma 4, della Costituzione.

Vi è però di più. Questo calcolo è stato seguito per l'attribuzione di tutti i seggi dei colleghi plurinominali in base ai quali noi sediamo in questa Aula. La stessa Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nell'affrontare due casi assolutamente analoghi, ha respinto i ricorsi che riguardavano Toscana e Piemonte, applicando esattamente questo criterio.

Ci sono quindi due elementi insuperabili: l'applicazione e l'interpretazione della normativa, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata anche del Consiglio di Stato e l'interpretazione consolidata della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Pertanto il voto non può che essere contrario all'ordine del giorno presentato.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Minuto. Ne ha facoltà.

MINUTO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, cari colleghi, vorrei dirvi solo poche parole, anche perché se facessi un discorso molto più lungo, potrei sicuramente emozionarmi e invece voglio essere forte. Il mio è il percorso di una militante che ha fatto politica nel suo territorio. Sin da bambina, con mio padre, ho partecipato a manifestazioni e riunioni politiche. Poi, diventata più grande, per essere eletta in consiglio comunale, ho cercato i voti ad uno ad uno. Ho partecipato con lealtà... (*Applausi*). Ho partecipato con lealtà e orgoglio alla vita delle istituzioni del mio Paese. Posso solo dire che la politica fatta per lo più in mezzo agli uomini, in un paese del Sud, nel quale la terra e

il mare da un tempo atavico concedono all'uomo un primato sociale difficile da scalfire, hanno contribuito a formare la mia coscienza di donna e di cittadina.

Insomma ho fatto gavetta e, attraverso questo percorso, sono arrivata fino al Senato della Repubblica. Per me è stato insieme un obiettivo ed un sogno che si è avverato. In Senato ho lavorato con disponibilità umana e soprattutto con tanta umiltà. Ho imparato tanto, ho avuto tanto e di questo, comunque andrà la votazione che si compirà tra pochi minuti, ringrazio ognuno di voi e l'Istituzione che tutti ci comprende.

Non ho mai dimenticato il percorso alle mie spalle, ho continuato con le forze che avevo a mantenere un rapporto con i territori e le persone per le quali e con le quali ho sempre fatto politica. Anche in questa esperienza, così come nelle precedenti, ho certamente fatto errori; di alcuni ne ho avuta immediata coscienza, di altri ne ho avuto conoscenza attraverso l'interlocuzione con voi, colleghi, anche con quelli dell'altra parte e dell'altra idea politica.

So anche però quanta generosità ho messo nel mio lavoro parlamentare e spero, auspico, che questa generosità sia stata percepita, così come io ho percepito la generosità di tanti in quest'Aula perché ritengo che qui, signori, risieda davvero il nostro patrimonio comune. Ora, tra pochi minuti, sì, tra pochi minuti, si deciderà se dovrò restare in quest'Aula fino alla fine della legislatura o dovrò abbandonarla dopo quasi quattro anni e solo ad un anno dalla scadenza naturale del termine.

Non mi avventuro in interpretazioni di carattere giuridico che ho riassunto nell'ordine del giorno e che ritengo essere dalla mia parte, non perché ritengo che debbano essere eluse, ma perché penso profondamente che si tratterebbe di una ipocrisia.

Le ragioni per le quali alcuni chiedono che io vada via sono le stesse che le medesime persone vorrebbero far valere affinché altri arrivino in quest'Aula. È una contraddizione insopportabile, che non può essere spiegata con qualche fumosa teoria istituzionale e che probabilmente spinge ad una riflessione: la verifica dei poteri, almeno nella fase istruttoria, non può essere più lasciata ostaggio di accordi politici, piccoli o grandi che siano. Urge una riforma. Oggi quel che conta è un giudizio che riguarda la persona, il suo operato, il rifiuto di una logica basata su accordi di vertice. Per come sono andate le cose sapete tutti, in coscienza, che quelli non mi hanno mai riguardato, ma solo penalizzato.

Per questo mi rivolgo con umiltà a ognuno di voi, al di là dell'appartenenza di schieramento, di destra, sinistra, di centro, e persino di là dell'appartenenza ai diversi Gruppi; con la stessa umiltà che ho voluto fosse il segno del mio lavoro in Senato accetterò il risultato del voto, qualunque esso sia.

In conclusione, la ragione è stata sempre la mia salvezza ed affido alla ragione anche questa ennesima prova. Ringrazio tutti per l'ascolto attento e vi chiedo di votare a favore dell'ordine del giorno. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Ha facoltà di intervenire il relatore.

PILLON, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori, che è in distribuzione e si intende illustrato.

Ricordo che l'ordine del giorno sarà votato a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

BALBONI (*Fdi*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdi*). Signor Presidente, colleghi, comprendo fino in fondo l'amarezza della collega Minuto, della quale ho sempre apprezzato l'impegno, la passione e la competenza nel lavoro svolto in quest'Aula; tuttavia, anche se mi dispiace, devo annunciare a nome del Gruppo Fratelli d'Italia il voto contrario all'ordine del giorno proposto dal collega Fantetti.

Noi di Fratelli d'Italia, infatti, siamo sempre e comunque per l'applicazione della legge: se la legge è sbagliata, la dobbiamo cambiare, ma fino a quando una legge è in vigore, il principio di legalità deve prevalere, purtroppo, anche sui sentimenti personali. In particolare, in un momento di difficoltà, nel quale giustamente il Governo, il Parlamento e la classe politica invocano il rispetto delle regole da parte di tutti gli italiani (perché è chiaro che da questa crisi usciremo soltanto se tutti rispetteremo le regole), non avrebbe senso che proprio quest'Assemblea si arrogasse il diritto di non rispettare una chiara legge dello Stato.

Mi dispiace per la senatrice Minuto, ma dall'altra parte c'è comunque un senatore che attende da tre anni il diritto a sedere su un seggio in questo Parlamento. Confrontando i due interessi, certamente entrambi rispettabili, l'unica soluzione che noi possiamo dare è il rispetto stretto della legalità.

Colleghi, la sentenza del Consiglio di Stato cui il collega Fantetti si appella per chiedere di rovesciare la decisione della Giunta, è una sentenza che riguarda il Parlamento europeo e parla di circoscrizioni. È una sentenza giusta e legittima, ma non applicabile in questo caso, perché nella fattispecie in esame il problema non attiene ai seggi assegnati alla circoscrizione. La circoscrizione, in questo caso, è la Regione Veneto, ma non c'è scritto da nessuna parte che, all'interno della circoscrizione, non possano trasmigrare seggi da un collegio all'altro.

Del resto, tutti quanti abbiamo partecipato a elezioni regionali. Sappiamo benissimo che questa è quasi la regola per quanto avviene alle elezioni regionali, dove le circoscrizioni sono su base provinciale, ma poi, per il gioco dei resti, ci sono Province che hanno seggi in più rispetto a quelli che la legge assegna loro e ci sono Province che hanno seggi in meno rispetto a quelli che la legge assegna loro.

Questo è un caso identico. Eppure, con grande dispiacere e comprensione umana per la collega Minuto, noi, come sempre, non possiamo che scegliere di privilegiare la legge.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Fantetti e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Non essendo state presentate proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, non si procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta, nel senso di dichiarare l'annullamento dell'elezione della senatrice Anna Carmela Minuto nella Regione Puglia. *(Applausi).*

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato subentrante, la Giunta è autorizzata a convocarsi sin d'ora.

Pertanto, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,04, è ripresa alle ore 11,24).

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sull'elezione contestata della senatrice Anna Carmela Minuto, ha riscontrato nella seduta odierna che il candidato cui attribuire il seggio è Michele Boccardi.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatore Michele Boccardi.

Avverto che da oggi decorre nei confronti del nuovo proclamato il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Discussione del documento:

(Doc. III, n. 5) Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale (ore 11,25)

Approvazione dell'ordine del giorno n. 2

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento III, n. 5.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato di proporre all'Assemblea la convalida dell'elezione del senatore Adriano Cario nella Circoscrizione estero - Ripartizione America meridionale.

La relazione è stata stampata e distribuita.

Chiedo alla relatrice, senatrice D'Angelo, se intende intervenire per integrare la relazione scritta.

D'ANGELO, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, Governo, la Giunta è stata anche in questo caso impegnata per un lungo lasso di tempo e

in maniera costante. Ne è venuta fuori una relazione abbastanza corposa, alla quale mi riporto integralmente.

PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento, fino alla chiusura della discussione, almeno venti senatori possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta mediante la presentazione di ordini del giorno motivati. In mancanza di tali proposte l'Assemblea non procederà a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

Dichiaro aperta la discussione sul documento in esame.

È iscritto a parlare il senatore La Pietra. Ne ha facoltà.

LA PIETRA (*FdI*). Signor Presidente, colgo l'occasione di questo intervento per accendere i riflettori, al di là della vicenda specifica, sulla più generale gestione del voto degli italiani all'estero, che ormai da anni segnala forti criticità, sicuramente non più accettabili, per il giusto riconoscimento della libera espressione di voto di tantissimi connazionali che, per vari motivi, risiedono in Nazioni diverse, ma che mantengono un forte legame con la madrepatria. Patria che purtroppo però spesso, troppo spesso, si presenta più matrigna che madre.

Molte sono le difficoltà di chi vive all'estero. Penso alle procedure per il riconoscimento della cittadinanza in quanto figli o nipoti di italiani, elemento fondamentale sia per ufficializzare un forte legame con l'Italia, sia molto spesso per una doverosa tutela dei propri diritti oltre confine, tutela della quale tutti noi possiamo godere in quanto cittadini italiani. Penso anche ai consolati, spesso poco attenti alle esigenze dei nostri connazionali residenti nei rispettivi distretti consolari, ma certamente forse più attenti a mantenere i rapporti con rappresentanze estere che ben altro e migliore trattamento riservano ai loro connazionali in termini di qualità di servizio e personale dedicato.

Collegli, i tanti Governi che si sono succeduti hanno approvato, ormai da svariati anni, politiche che hanno visto sempre di più diminuire la presenza dello Stato in alcuni contesti. Penso alla comunicazione, settore nel quale si è deciso di tagliare risorse fondamentali per la sopravvivenza dei giornali italiani pubblicati all'estero. È vero che certe situazioni dovevano essere riviste, monitorate e controllate, ma questo non può giustificare l'azzeramento lineare dei contributi all'editoria italiana oltreconfine. Penso alla sempre minore presenza, se non addirittura all'abbandono dello Stato nelle azioni di mantenimento, gestione e controllo delle scuole italiane all'estero, strutture di fondamentale importanza per il legame culturale con la patria ed elemento imprescindibile per la conoscenza e il mantenimento della nostra lingua da parte di decine di migliaia di giovani italiani. (*Applausi*).

Oltre a tutto ciò, manca soprattutto una visione, una linea politica estera chiara per i nostri connazionali. Mancano regole e procedure precise, che non possono essere uniformi, ma devono essere invece adattate alle esigenze di ogni singola realtà territoriale.

Sintetizzando al massimo il concetto, voglio dire che procedure e regole che valgono molto probabilmente per l'Europa o per il Nord America, ad esempio, non possono essere applicate con la stessa facilità per altre Nazioni

o continenti nei quali si vive in condizioni sociali e contesti politici difficili, spesso anche pericolosi, così come accade in alcuni Paesi del Sud America, dove la presenza dei nostri connazionali è fortemente radicata: penso al Venezuela o alla stessa Argentina, dove brogli e situazioni non chiare sono all'ordine del giorno.

Ricordo a noi tutti, colleghi, in questi giorni e in queste ore in oltre cento distretti consolari si stanno svolgendo le elezioni dei Comites (Comitati per gli italiani all'estero), gli organismi di rappresentanza dei cittadini italiani all'estero e anche in questa circostanza ci sono arrivate segnalazioni puntuali relative a criticità al limite della legalità: plichi spediti tramite corriere, consegnati in maniera massiva senza nessuna certezza del destinatario; importanti quantità di buste consegnate a singoli soggetti e non direttamente al destinatario; buste aperte non sigillate; assoluta arbitrarietà da parte di alcuni consolati nella gestione della raccolta firme per l'approvazione delle liste.

Non parlo di interpretazioni della legge elettorale vigente o di questioni procedurali migliorabili; parlo invece di fatti gravi che tutto fanno meno che garantire la certezza che i prossimi risultati elettorali non siano stati alterati attraverso condotte illecite o fortemente censurabili.

Oggi parliamo dei Comites, ieri di elezioni politiche, ma sono le solite problematiche che abbiamo sempre segnalato e che causano la sfiducia dei nostri connazionali sul valore del loro voto, una sfiducia testimoniata purtroppo anche dalla bassa affluenza ed espressione del voto per via postale.

Questa situazione ci ha convinti a presentare un disegno di legge - lo voglio evidenziare in Aula, perché poco parliamo di questi temi - per cambiare le modalità di voto per gli italiani all'estero. Si tratta di una proposta presentata per l'istituzione del voto elettronico per gli italiani all'estero; una normativa di soli tre articoli, che prevede questa modalità di voto esclusivamente per i 6 milioni di italiani residenti all'estero. Si tratta di un provvedimento che non è un atto isolato, ma è frutto di un lavoro e di una sensibilità e di attenzione di Fratelli d'Italia alle nostre comunità che vivono oltre confine, fatta di interrogazioni e anche di emendamenti, tra cui - ne voglio ricordare uno per tutti - quello che ha consentito ai medici venezuelani di origine italiana, ai quali non si voleva riconoscere la professionalità acquisita negli anni passati all'estero, di venire ad esercitare la loro preziosa professione in Italia durante il *lockdown* imposto dalla pandemia. Permettetemi di ringraziare questi volontari. (*Applausi*).

In tutto questo, come non ricordare la battaglia per la concessione del voto degli italiani all'estero? Compie oggi venti anni la norma inserita nella nostra Costituzione, che è stato il coronamento dell'impegno portato avanti dal grande Mirko Tremaglia (*Applausi*).

Proprio per questo impegno crediamo anche che, a distanza di ormai tanti anni e in virtù delle molteplici problematiche appena citate, la legge che regola il voto degli italiani all'estero debba essere sottoposta a una revisione, a cominciare proprio dalla modalità di voto e sono certo che in tutto questo la tecnologia potrà aiutarci e dare un'adeguata rappresentanza ai nostri connazionali.

In conclusione, signor Presidente, non entro nella questione tecnica di oggi, molto complessa, ma ribadisco che molti nostri connazionali ci guardano, ci chiedono attenzione e, soprattutto, ci chiedono di rendere concreta la fiducia che pongono nella nostra Nazione e nelle rappresentanze parlamentari e anche il voto di oggi va in questa direzione.

Per questo non possiamo rimanere sordi alle richieste dei nostri connazionali che vivono all'estero, che ci sollecitano a dare legittimità e correttezza, a fare chiarezza e a ristabilire la legalità.

Non so cosa il Senato voterà alla fine di questa discussione, ma sicuramente possiamo garantire che Fratelli d'Italia sarà al loro fianco, sempre, in ogni passaggio parlamentare, compreso quello odierno, necessario per arrivare all'obiettivo comune: garantire legalità e degna rappresentanza dei nostri connazionali all'estero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, parliamo della questione dell'elezione all'estero del senatore Cario, che si può dividere in due parti: quella relativa alla asserita tardività del ricorso e quella che riguarda il merito.

Sulla prima parte, Presidente, ossia sulla questione della tardività, dobbiamo osservare alcuni aspetti preliminari. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per la verifica dei poteri, può procedere di propria iniziativa, senza alcun limite, agli accertamenti e adottare le deliberazioni conseguenti in relazione ai risultati elettorali, ai requisiti e alle cariche ricoperte. Si parla, quindi, anche di incompatibilità.

Inoltre, ad inizio legislatura il Segretario generale del Senato cura che siano raccolti tutti i documenti elettorali e li esamina sommariamente, provvedendo altresì a una indicazione dei ricorsi presentati. L'articolo 7 del predetto regolamento per la verifica dei poteri prevede che «Il Segretario generale restituisce al mittente - attenzione, perché questo è un dato formale, notarile, ma fondamentale - qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione». In tal caso, non si deve dar luogo ad alcuna attività istruttoria conseguente, di cui al successivo articolo 9 del regolamento per la verifica dei poteri.

Nel caso specifico, invece, gli atti non sono stati restituiti al mittente. Anzi, la Giunta ha proceduto con l'istruttoria di propria iniziativa, sanando quindi ogni eventuale ritardo con la propria potestà, che è fissata dall'articolo 2 del citato regolamento.

Ancora, se il termine fosse stato un elemento determinante, c'è da chiedersi perché la Giunta non solo abbia istruito, ma abbia addirittura poi contestato l'elezione del senatore Cario. Perché la Giunta avrebbe lavorato inutilmente per anni? Il principio di conservazione degli atti giuridici e il principio di economicità impongono che queste attività abbiano un senso. Quindi la tardività presunta, comunque fosse, è sanata dalla iniziativa della Giunta e dalla mancata restituzione degli atti all'esponente.

Veniamo al merito. La legge n. 459 del 2001 sul voto all'estero prevede che il voto sia espresso tramite posta; dunque, alle sezioni non corrisponde un'effettiva distribuzione territoriale e la suddivisione in sezioni è fatta in seguito all'invio delle schede presso l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, che si trova a Roma, ovviamente, presso la corte d'appello, secondo un criterio, quindi, che è non territoriale - ripeto - ma sostanzialmente casuale.

La Giunta ha nominato un proprio comitato per esaminare le schede; contemporaneamente, la procura di Roma ha esaminato alcune centinaia di schede. Che cosa è emerso? È emerso che su 125 schede della sezione 948, 108 sono riferibili alle stesse dieci grafie. Su 100 schede della sezione 1.007, 100 schede provengono da cinque grafie, di cui due sono le stesse della sezione 948. Le sole due sezioni - secondo l'obiezione - non sarebbero rappresentative delle 99 complessive e così sarebbe, se però queste sezioni non fossero di per sé un insieme casuale e dunque un campione statistico rappresentativo e se la percentuale di annullamento dovuta alle irregolarità emerse dalle perizie grafiche non fosse quindi estensibile a tutte le altre sezioni.

Mi spiego: non abbiamo soltanto 100-200 schede contraffatte, ma abbiamo l'86, il 98, il 100 per cento delle schede esaminate che sono contraffatte. Questo si rileva attraverso l'esame di una sezione che di per sé costituisce un campione statistico rappresentativo. Quindi, questa percentuale di contraffazione deve essere estesa, in via logica, statistica e matematica, a tutte le 99 sezioni.

La terza perizia, inoltre, conferma il dato del 100 per cento di schede contraffatte sulla sezione 991 con segni di ricalco da sovrapposizione di schede nello scrivere «Cario». La terza perizia conferma ancora il 98 per cento nella sezione 974. Nella sezione 1.040, risulta il 100 per cento delle schede contraffatte. Ma di che stiamo parlando? Le mani sono quasi sempre le stesse.

Il comitato della Giunta dice che emerge chiaramente il *fumus* della circostanza di natura patologica con riferimento all'identità della calligrafia. Insomma, la Giunta propone qualcosa che però disattende se stessa: nemmeno nel comitato c'è alcun dubbio sul fatto che gli atti non furono restituiti al mittente; la tardività è superabile ed è stata in effetti superata dalla potestà della Giunta; che la media delle schede contraffatte è elevatissima e rasenta praticamente o quasi la totalità, approssimandosi infatti al 100 per cento delle schede esaminate. Ancora: la peculiare modalità di formazione di quelle sezioni, scollegata dalla variabilità territoriale, costituisce un naturale campione rappresentativo, che può e deve dunque essere logicamente esteso a tutte le altre sezioni.

Per questi motivi, ritengo che l'elezione giustamente contestata del senatore Cario vada annullata e quindi vada respinta la proposta della Giunta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cucca. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, devo dire che il ragionamento fatto adesso dal senatore De Falco sarebbe anche esaustivo, non ci sarebbe

necessità di aggiungere granché, ma alcuni aspetti andrebbero - a mio parere - evidenziati meglio.

Desidero innanzitutto dire che non intendiamo fare di tutta l'erba un fascio: questa è una situazione patologica che si è verificata nella circoscrizione dell'America del Sud, ma sicuramente non si può pensare - come qualcuno ha suggerito - che le elezioni all'estero si svolgano sempre in maniera poco cristallina. Certamente ci sono delle lacune e delle problematiche che andrebbero affrontate.

A questo riguardo voglio anche ricordare ai colleghi che, proprio per evitare qualsiasi problema di trasparenza, è stato depositato dal Gruppo al quale appartengo, Italia Viva-Partito Socialista Italiano, un disegno di legge diretto proprio a colmare quelle lacune e consentire una certa tracciabilità del voto, sempre nell'anonimato.

Quando è stata respinta la prima relazione, si era detto che il ricorso del senatore Fabio Porta era tardivo. Ebbene, devo smentire: non è vero. L'onorevole Fabio Porta ha potuto presentare il ricorso soltanto quando è stato messo nelle condizioni di conoscere l'esito.

Come è noto - ed è un fatto notorio - i risultati della circoscrizione estero arrivano sempre in ritardo rispetto alle elezioni che si svolgono in Italia e l'onorevole Porta ha fatto tempestivamente ricorso non appena è venuto a conoscenza di quel che era accaduto.

Ci vuole il tempo materiale per verificare che ci sono delle patologie nell'espressione del voto. Ci vuole il tempo materiale per verificare una volta proclamati i risultati che - come è noto - sono sempre in ritardo. Pertanto, i venti giorni non son quelli che decorrono qui in Italia, ma essi decorrono da un periodo successivo. Ovviamente c'era anche necessità di verificare quelle patologie che sono state denunciate e che sono state accertate - credo - in maniera inequivocabile e inconfutabile.

È evidente che non si tende a dare colpa ad alcuno: pende un procedimento penale a carico di ignoti, che avrà anche una fine, ma nell'ambito di quel procedimento penale sono stati fatti accertamenti che hanno reso inequivocabile il fatto che ci siano stati dei brogli - li vogliamo chiamare così? - o comunque che ci siano state schede firmate da poche mani.

In questo senso, la relazione proposta oggi all'Assemblea non è condivisibile in relazione alle sezioni, perché si omette di considerare ciò che la Giunta aveva accertato, e cioè le modalità con cui vengono formate le sezioni.

Quando si parla della sezione 1 - faccio un esempio - si fa riferimento a una sezione che viene istituita in Italia, non all'estero. È in Italia che, quando arrivano tutte le schede da una data circoscrizione, le stesse vengono divise in gruppi, si formano le sezioni e si assegna loro una numerazione. Questo rende evidentemente ancora più marcato il fatto che ovunque, in quella circoscrizione di Buenos Aires, le schede siano state redatte da poche mani. A questo riguardo non si può omettere di considerare anche il fatto che sono state eseguite diverse perizie calligrafiche, non da noi.

Apro una parentesi: la Giunta aveva costituito un sottocomitato dove è emerso in maniera inequivocabile, *ictu oculi*, che le firme erano palesemente uguali, vergate da una medesima mano. Avevamo fatto un conto di

due-tre mani differenti, e questo è emerso anche da un semplice esame delle schede.

Per parte sua, la procura ha disposto perizie calligrafiche (più di una) che hanno dato un risultato inequivocabile, ovvero che un gruppo di schede era stato vergato da A, B e C, e parliamo non di due, cinque o 100 schede, ma di migliaia di schede. Altrettanto dicasi per quel che riguarda la seconda perizia calligrafica, dalla quale, prendendo in mano altre schede di altre sezioni - ricordando come vengono formate le sezioni delle schede all'estero - è risultato che un numero molto elevato di schede è stato vergato dalle mani D ed E, e guarda caso anche dalla mano A che aveva vergato quelle della prima perizia calligrafica. Ciò significa che questo sistema era diffuso nel territorio; che in quella circoscrizione le schede sono state evidentemente manomesse. Se mi consentite, è questo quello che dovrebbe far riflettere l'Assemblea. È vero che l'Assemblea è sovrana, ma è sempre soggetta alla legge. Questo è il punto: la legge va rispettata. In questo caso, se accedessimo alla tesi, proposta dalla relatrice, di convalidare l'elezione del senatore Cario, pur con tutta la comprensione che gli si può dare, vorrebbe dire affermare il principio che si possono commettere dei reati, che sono stati sicuramente commessi. Quell'elezione è frutto della commissione di un reato e questo non lo possiamo dimenticare.

C'è poi il problema della prova di resistenza: è stata fatta e depositata dall'onorevole Porta una perizia che mi pare assolutamente inattaccabile, sotto qualsiasi punto di vista. Dico questo perché non possiamo considerare la prova di resistenza se non consideriamo come le sezioni vengono formate: è quello che dicevo in precedenza. La prova di resistenza ha infatti dato inequivocabilmente il risultato che sarebbero circa 12.000 le schede che andrebbero annullate e non dovrebbero essere prese in considerazione, perché frutto di quella manomissione che conosciamo tutti. Che manomissione vi sia stata - come ricordava il senatore De Falco - risulta anche dal fatto che, oltre alla scheda scritta con la penna, è capitato che molte schede avevano impresso lo stesso nome; il che significa che le schede erano una sopra all'altra e, quando si firmava la prima, rimaneva sotto il segno della penna. Questo vuol dire che qualcuno ha firmato più di una scheda e già questo basterebbe per inficiare l'elezione.

Se poi andiamo a vedere la prova di resistenza, che si basa su criteri matematici ed è una perizia giurata, sottoscritta da un ordinario di statistica, essa non lascia assolutamente dubbi sul fatto che, effettivamente, ove quelle schede non fossero prese in considerazione - e non possono essere prese in considerazione, perché frutto della commissione di un reato: non possiamo dimenticare questo fatto - l'onorevole Porta avrebbe stravinto le elezioni.

Di conseguenza sono fermamente convinto che si dovrebbe annullare l'elezione del senatore Cario e lasciare il posto a chi si è comportato onestamente e correttamente, perché non è vero che ci siano state percentuali patologiche nell'area del Brasile. Questo non è vero: basta vedere i numeri. È vero che qualcuno ha preso più voti di altri, ma non ai livelli del 98 per cento o addirittura del 100 per cento: non esiste! L'onorevole Porta non ha preso da nessuna parte percentuali di quel genere.

Quindi mi pare che, prescindendo da tutto, nel rispetto della legge dovremmo prendere atto del fatto che le elezioni sono state viziate dalla commissione di un reato - non si sa chi lo abbia commesso - e conseguentemente l'esito inevitabile è che deve essere annullata l'elezione del senatore Cario... *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (PD). Signor Presidente, sono stata un'italiana all'estero e ho avuto una parlamentare di riferimento in quel periodo della mia vita, ovvero Laura Garavini. Vivevo in Germania, conosco il lavoro dei nostri eletti all'estero e ho la fortuna, come Presidente del Gruppo Partito Democratico, di avere tra i nostri banchi un eletto all'estero, in una circoscrizione lontanissima come l'Australia, che è il senatore Francesco Giacobbe. Conosco i sacrifici che sopporta in continuazione, per tenere quel contatto importante tra i suoi elettori e il lavoro che svolge in questa sede, per i suoi elettori e per tutti noi.

Dico questo perché quello che sta avvenendo oggi riguarda senz'altro quest'Assemblea ma, se noi avessimo la capacità di guardare oltre, ci accorgeremo cosa sta succedendo al di là degli oceani. Signor Presidente, questa non è semplicemente la battaglia di Fabio Porta o del Gruppo dei senatori del Partito Democratico: questa è una battaglia che tantissimi cittadini nostri connazionali residenti all'estero stanno portando avanti da diverso tempo.

Sta raccogliendo tantissime firme una petizione rivolta al Senato italiano per chiedere ai senatori di valutare con attenzione, perché in tanti non si riconoscono in quel voto espresso dagli eletti all'estero. Infatti, quelli che sono stati definiti, anche in quest'Aula e nella relazione, dei brogli vanno a inficiare la speranza che i nostri connazionali all'estero hanno di poter avere coloro che davvero riconoscono come loro rappresentanti.

Le parole che oggi sto provando a pronunciare in questa sede sono le stesse che pronunciano loro quando ci chiedono di avere un atteggiamento corretto, visto che neanche loro possono permettersi che ci siano delle ombre ed opacità sul voto all'estero. Ciò, infatti, rischierebbe di inficiare davvero quel valore, quella storia e tutte quelle cose importanti che il senatore La Pietra ha prima richiamato nel suo intervento, nonché l'attaccamento al voto, portando a un'ulteriore forma di astensionismo.

Oggi il Senato, con un atto di coraggio, è chiamato a fare la cosa giusta, che qui è stata già rappresentata dai colleghi e che verrà ulteriormente dettagliata in maniera impeccabile dalla collega Anna Rossomando, la nostra senatrice membro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Proprio perché quegli aspetti sono palesi e sotto gli occhi di tutti, compresi i nostri connazionali, abbiamo bisogno di dare un segnale di legalità, trasparenza e giustizia. È di fondamentale importanza per chi crede nelle istituzioni dare questo segnale e consentire a Fabio Porta di entrare presto a occupare quello che è il suo posto. *(Applausi).*

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la vicenda che stiamo trattando riguarda il senatore Cario, eletto nella circoscrizione estero anche per via di brogli elettorali accertati da perizia grafica giurata.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si è espressa valutando due criticità. Quanto alla prima, è stata rilevata la tardività del ricorso, come prevede d'altronde il dettato normativo sul piano formale. Tuttavia, dopo un'ulteriore riflessione dovuta alla complessità e particolarità del caso sul piano sostanziale, ci siamo chiesti quale sia effettivamente l'elemento che determina il *dies a quo* del ricorso e, quindi, il termine di impugnazione. Nel caso di Porta non è certo il giorno della proclamazione di Cario, bensì l'effettiva conoscenza di un'indagine sui brogli. È ovvio che il ricorrente ha potuto fare la contestazione solo dopo aver avuto contezza delle indagini della magistratura. Di conseguenza, possiamo considerare superata la tardività del ricorso.

Quanto alla seconda criticità, in Giunta è stata dirimente la mancata prova di resistenza per l'esiguo numero di sezioni elettorali controllate, per cui non è stato possibile conteggiare schede contraffatte in numero sufficiente da poter invertire matematicamente l'esito del voto.

Ma parliamo di un caso - come già detto - molto complesso, con migliaia di schede contestate e questo ha necessitato, per me e per i componenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del MoVimento 5 Stelle, un ulteriore approfondimento. Non era immaginabile infatti per evidenti ragioni poter fare accertamenti grafologici accurati su ogni singola scheda elettorale delle oltre 15.000 contestate.

Proseguendo velocemente, vediamo solo i numeri, alcuni dei quali li abbiamo già ascoltati. Ci risulta che nella sezione 948 sono state individuate dieci sole mani a cui ricondurre ben 108 schede, che rappresentano l'86 per cento delle schede campionate in questa sezione. In un'altra sezione, la 1.007, sono state individuate addirittura appena cinque mani per il 100 per cento di tutte le schede campionate. Inoltre, due delle mani rilevate concordano con due delle mani individuate nella sezione 948, di cui parlavo prima. Ancora, attenzione: nella terza perizia è stato accertato che, nella sezione 991, su un campione di 50 schede, tutte le schede risultavano con certezza contraffatte perché compilate dalla stessa mano. Per talune schede - come anche rilevato già in quest'Aula - sono state rilevate le tracce verosimilmente attribuibili al ricalco originato dalla sovrapposizione di una o più schede nel segnare il nominativo del candidato Cario, e così via: le mani sono sempre le stesse.

Ora, in questa Aula, senza nulla togliere al valore personale e al lavoro sin qui svolto dal senatore Cario, rivolgo a tutti la seguente domanda: possiamo accettare noi l'ombra dei brogli elettorali sull'elezione di questo Senato? Io credo di no. Tutelare il diritto di voto è un nostro dovere. Questa Assemblea politica, espressione della democrazia, ha il dovere di affermare per milioni di italiani che vivono all'estero il diritto di esprimere il proprio

voto libero e personale, come sancisce la nostra bellissima Costituzione. (*Applausi*).

Permettetemi ora una riflessione breve sul tema generale che stiamo trattando. La presente vicenda ci rende consapevoli che le modalità di voto all'estero devono essere completamente modificate. C'è infatti un grande *vulnus* nel voto all'estero giacché, di prassi, non c'è trasparenza durante lo spostamento delle schede. Le schede vengono spedite, il loro spostamento non è trasparente fino al loro rientro al consolato e - attenzione - non si ha certezza - come afferma anche la presidente dell'Ufficio elettorale ascoltata in audizione nella Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari - di chi materialmente le abbia spedite o abbia espresso il voto.

Ecco per noi del MoVimento 5 Stelle, che da sempre ci schieriamo dalla parte della legalità, che impersoniamo il desiderio di giustizia e la tutela della democrazia, questa opacità non è accettabile.

Per tale motivo ci siamo battuti per ottenere il voto elettronico a distanza per gli italiani all'estero al fine di aprire la strada a un voto libero, salvo dai brogli, a partire dalle prossime elezioni politiche. Sì, ci siamo riusciti: un'altra battaglia di legalità combattuta e vinta in solitaria dal MoVimento 5 Stelle. (*Applausi*).

In conclusione, Presidente, parlando del caso dibattuto, sebbene giuridicamente sia condivisibile la tesi che ha portato la camera di consiglio a propendere per la salvaguardia dell'elezione del senatore Cario, non essendo superata la prova di resistenza, non sono invece condivisibili politicamente e sostanzialmente le sue conclusioni.

Non si può avallare una situazione che di fatto ha palesato evidenti brogli elettorali, le cui responsabilità andranno ricercate in altra sede dalla magistratura, con un procedimento al momento a carico di ignoti.

Pertanto, signor Presidente, invito tutti a dare un segnale di dignità. Facciamo sì che tutti i cittadini, sia dentro che fuori i confini geografici, possano essere fieri di essere italiani. Votiamo a favore dell'ordine del giorno per l'annullamento di questa elezione sporcata dai brogli. L'Italia e gli italiani lo meritano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sul documento in esame.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

D'ANGELO, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti alla Presidenza gli ordini del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, e G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori, che sono in distribuzione e che si intendono illustrati.

Ricordo che gli ordini del giorno saranno votati a scrutinio segreto, ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento.

Passiamo alla votazione.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, il Gruppo Fratelli d'Italia voterà a favore degli ordini del giorno, perché non possiamo accettare che rimangano dubbi sulla legittimità di una elezione di un parlamentare che fa parte di quest'Assemblea. I brogli sono accertati, conclamati, clamorosi e talmente diffusi che, anche se l'esame riguarda soltanto un campione comunque significativo delle schede, mettono un'ombra molto grave su quella elezione. È chiaro che questa opera di inquinamento della volontà popolare può essere frutto non di qualche singolo delinquente, ma di un lavoro di concerto e quindi di una associazione a delinquere finalizzata a inquinare il risultato del voto. Noi non sappiamo se e fino a che punto questo lavoro criminale di inquinamento del voto ha sovvertito l'esito del voto. Tuttavia, di fronte a un dubbio così grave, non possiamo convalidare l'elezione di un senatore su cui incombe un sospetto di una tale gravità.

Pertanto, poiché l'ordine del giorno afferma chiaramente di non convalidare l'elezione di Cairo, noi voteremo a favore, auspicando che ulteriori approfondimenti istruttori possano sancire definitivamente cosa è veramente successo in quei seggi, anche se i dati a nostra disposizione ce lo lasciano già comprendere molto chiaramente.

ROSSOMANDO (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non stiamo discutendo di un caso assimilabile a quelli che lo hanno preceduto, perché non discutiamo né di errori di calcolo né di interpretazione di leggi per attribuire i seggi. Noi stiamo discutendo su un caso molto allarmante.

Ci sono tre questioni che sono dirimenti. La prima questione: nessuno ha messo in dubbio la contraffazione delle schede. In quest'Aula arriva un dato oggettivo: ci sono delle schede contraffatte. Seconda questione: non è obiettabile il metodo dell'analisi a campione. Non soltanto è una prassi consolidata, ma è anche un metodo stabilito dal Regolamento di questo Senato e di questa onorevole Assemblea. Terza questione: il campione è attendibile, perché le schede analizzate non provengono da sezioni territoriali, come siamo abituati noi a considerarle, quando pensiamo al seggio di quella o di quell'altra scuola; sono sezioni artificialmente nominate, perché il voto per posta viene raggruppato e scrutinato poi in Italia. Questa modalità lo rende un campione particolarmente attendibile, perché non è relativo a una piccola porzione di territorio.

Altra questione: la percentuale delle contraffazioni è talmente elevata che rende assolutamente attendibili la valutazione e il metodo della proiezione, adottati da ben tre perizie d'ufficio della procura della Repubblica di Roma, e l'attività che ha svolto il comitato elettorale in sede alla Giunta. Vorrei sottolineare che il comitato e il consulente del pubblico ministero hanno

analizzato schede diverse. Quindi, stiamo parlando di una somma di campioni.

Il Comitato ha riscontrato un *fumus* di circostanze di natura patologica con riferimento alla identità calligrafica dell'espressione del voto. Dov'è la patologia? È nella quantità. Le tre perizie della procura della Repubblica hanno esaminato schede di cinque sezioni diverse da quelle del comitato, acclearando con certezza una percentuale molto significativa dei voti che era stata espressa da stesse mani, ripetute in più sezioni. Addirittura, tra una sezione e l'altra, si riscontrava la stessa mano che aveva operato in una sezione e nell'altra sezione.

Faccio alcuni esempi. La procura della Repubblica di Roma ha fatto tre perizie: tre sezioni sulle 32 denunciate. Le percentuali di contraffazione oscillano tra il 98 per cento e il 100 per cento. Sezione numero 948: percentuale dell'86,4 di contraffazione; sezione numero 1007: 100 per cento di schede contraffatte. Noi abbiamo 32 sezioni, sulle quali è stata denunciata un'anomala percentuale a favore e nelle quali sono state riscontrate, nelle parti esaminate, queste percentuali. Nelle restanti 67 sezioni, sempre di Buenos Aires, a fronte di quelle percentuali (il 98 per cento, il 100 per cento e l'86,4 per cento) c'è una percentuale di voti a favore di Cario del 15,41 per cento.

Perché è molto attendibile il metodo usato per la proiezione e la prova di resistenza? Facciamo l'esempio. Per fare la prova di resistenza, non si è detto: percentuale di contraffazione al 98 per cento. Rimane il 2 per cento, proiettiamo il 2 per cento. No: è stato proiettato il valore del 15,41 per cento. Ecco perché tutti questi elementi concomitanti rendono particolarmente attendibile la valutazione che è stata fatta.

Aggiungo che l'analisi per campione - come dicevo - è radicata nell'articolo 12 comma 3, del nostro Regolamento e ha precedenti per prassi del 2002 e del 2003, per citare solo alcuni casi.

Onorevoli colleghi, non è certamente compito di quest'Assemblea e del Parlamento stabilire chi eventualmente ha commesso un illecito e con quali modalità. Se però vogliamo difendere l'autonomia del Parlamento e della politica - e dobbiamo farlo - dobbiamo riempire lo spazio che ci spetta; non dobbiamo e non possiamo lasciarlo vuoto. Spetta a noi difendere la dignità e l'onore di quest'Assemblea. (*Applausi*). Quando si parla di onore e di valore costituzionale, sappiamo tutti a cosa ci riferiamo.

Il procedimento elettorale è quanto di più delicato ed è un collegato intrinsecamente fondamentale nelle democrazie moderne alla radice della nostra storia, fin dagli albori: è sempre importantissimo il procedimento elettorale. Nei tre casi precedenti ci siamo dilungati su aspetti forse molto tecnici, ma ci dilunghiamo e approfondiamo per avere sempre un metodo e una decisione guidata dall'elemento fondamentale di assicurare un procedimento democratico. Com'è stato ricordato anche da chi mi ha preceduto, è la sostanza che diamo all'articolo 48 della Costituzione, secondo il quale: «Il voto è personale ed uguale, libero e segreto».

Credo pertanto che abbiamo tutte le ragioni, le motivazioni e la necessità di questo Parlamento di votare favorevolmente sull'ordine del giorno. (*Applausi*).

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, vorrei attirare l'attenzione dei colleghi sul fatto che oggi veniamo chiamati a un voto che credo sia davvero importante per ciascuno di noi, perché con esso si tratta di definire se vogliamo essere a sostegno della legalità oppure no. Non si tratta di mettere in discussione il funzionamento del voto degli italiani all'estero. A coloro i quali propendono per abolirlo dico che possiamo anche parlarne in un momento successivo, ma proprio nella misura in cui si volesse mettere in dubbio la validità del voto degli italiani all'estero in generale, come voto per corrispondenza, anche quei colleghi in questo momento sono chiamati ad esprimere un voto favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla collega Malpezzi e dal Gruppo Partito Democratico.

Ripeto che in questo caso non si tratta di una questione di carattere generale, ma di riconoscere che ci sono stati brogli palesi e certificati da tre perizie della procura della Repubblica di Roma. I colleghi Rossomando e Cucca hanno descritto bene tutti i parametri. Non si tratta neanche di accusare l'uno o l'altro soggetto, quindi non è questione di colpevolizzare il collega che ha in qualche modo beneficiato di tali brogli, ma di riconoscere che sono stati commessi, al di là di quello che si pensa del voto degli italiani all'estero, del quale poi potremo valutare le modalità. Come Gruppo siamo anche artefici di una proposta che mira a metterlo in sicurezza, attraverso nuove tecnologie che spazzerebbero davvero il campo da qualsiasi ipotesi di broglio. Qui si tratta di capire se, come singoli parlamentari, vogliamo renderci artefici di un qualcosa che andrebbe veramente a ledere la dignità del Parlamento stesso: dal momento che i brogli sono comprovati, si tratta di capire se, per mercanteggiare l'una o l'altra questione, si è disposti a legittimarli e convalidarli oppure no.

Faccio mie le considerazioni di alcuni colleghi e apprezzo il fatto che anche il Gruppo Fratelli d'Italia abbia già espresso l'intenzione di votare a favore di quest'ordine del giorno, perché credo che tale voto vada veramente a toccare la coscienza di ciascuno di noi e anche la dignità dell'istituzione che noi qui rappresentiamo.

Signor Presidente, non si tratta di giudicare ritardi o meno nella presentazione del ricorso. Il collega Cucca, in qualità di relatore, ha ben espresso come non ci fossero gli elementi oggettivi per il collega Porta di presentare ricorso, dal momento che né a lui né a nessuno erano noti i dati relativi ai risultati del voto degli italiani all'estero.

Con particolare fervore, annuncio il voto favorevole del nostro Gruppo sull'ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi e invito tutti i colleghi a fare altrettanto. (*Applausi*).

CARIO (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARIO (*Misto*). Signora Presidente, care colleghe e colleghi, innanzitutto vorrei dire che sono veramente tranquillo, perché so di essere completamente estraneo a qualsiasi ipotesi di contestazione o manipolazione dell'esito elettorale in America meridionale. Non si può trasferire l'esito di una perizia a un pubblico ministero che, dopo quasi quattro anni, non ha ancora elevato una qualsivoglia imputazione e nemmeno inviato un qualsivoglia avviso di garanzia; Tale perizia è peraltro stata effettuata in assenza di contraddittorio, su un campione ridottissimo di sezioni (3 su 99) e su un ridottissimo numero di schede (solo 375), quandanche lo si consideri invalido rispetto alle molte decine di migliaia di voti da me legittimamente conseguiti in ben 99 sezioni. Né possono essere considerati decisivi gli accertamenti effettuati dalla Giunta su poche altre sezioni, sempre soltanto in relazione a un numero ristretto di schede, da considerarsi un campione minimale.

Non ritengo sia possibile perciò disporre la mia decadenza sulla base della mera trasposizione proporzionale della percentuale di schede unilateralmente considerate censurabili (lo ripeto: poche decine in 68 sezioni complessive) a tutte le altre quasi cento sezioni elettorali, senza che in tutte queste sezioni sia stato fatto il benché minimo accertamento. A parte il fatto che, anche sottraendo le schede considerate invalide dal totale delle preferenze da me riportate nelle pochissime sezioni esaminate, peraltro nemmeno in tutte le schede, ma solo in una minima parte, permane comunque una differenza a mio favore di migliaia di voti, l'esito peritale e accertativo è assolutamente ininfluenza. Ritengo che per disporre la mia decadenza si dovrebbero verificare tutte le schede di tutte le 99 sezioni del collegio elettorale e non applicare la trasposizione proporzionale di un campione minimale delle schede esaminate.

Finisco qua e spero di aver rappresentato la mia passione civile, ereditata da mio padre, che è stato il primo editore di un giornale in Sud America. Confido nel vostro voto e nella decisione presa dalla Giunta competente. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G1, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'ordine del giorno G2, sempre a prima firma della senatrice Malpezzi, non lo ritengo precluso, avendo una motivazione diversa, ma, per la verità, siamo al limite.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'ordine del giorno G2, presentato dalla senatrice Malpezzi e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*). (*Applausi*).

Invito pertanto la Giunta delle elezioni a riunirsi per gli adempimenti conseguenti.

Sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 12,28, è ripresa alle ore 13,19).

Riprendiamo i lavori.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, abbiamo riunito la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari dopo le votazioni che ci sono state sulla circoscrizione estero. Ovviamente la Giunta ha dovuto prendere atto di due documenti che hanno determinato un'ampia discussione al suo interno che abbiamo non concluso, ma sospeso, anche per rispetto dei colleghi dell'Assemblea.

La discussione infatti si profilava complessa e lunga, perché in effetti un ordine del giorno è stato respinto. Con il primo voto è stata respinta l'idea di non convalidare l'elezione al senatore Cairo, però si è anche votato contro il proseguo del dispositivo dell'ordine del giorno che fa riferimento alla locuzione «giudizio prognostico» proposta dal senatore Porta. Traducendola in italiano corrente, ci si riferisce alla questione delle schede, cioè alla previsione che, se quelle schede discutibili si fossero riproposte (quindi prognostico nel senso di una previsione, di una prognosi) in tutta l'America Latina potevano determinare un diverso risultato.

L'Assemblea però ha votato contro quest'ordine del giorno, pertanto nel prosieguo dell'esame della Giunta, se noi dobbiamo prendere atto solo del secondo ordine del giorno, che afferma seccamente di non convalidare l'elezione di Cairo, che pure è stato votato, non siamo nella condizione di proclamare un altro senatore, perché non possiamo ignorare l'altro deliberato dell'Assemblea, secondo cui quelle contestazioni sulla scheda non sono valide.

Ricordo a me stesso che su questa vicenda la Giunta, ai sensi del Regolamento, ha svolto una procedura di contestazione con un'udienza pubblica, che viene diffusa, a cui gli interessati (il senatore in carica e il ricorrente) si presentano con degli avvocati; poi in camera di consiglio abbiamo emesso una decisione, che l'Assemblea, che è una sorta di Corte di cassazione, è libera di approvare o no. Tuttavia se adesso dobbiamo decidere a chi attribuire il seggio, poiché, respingendo quell'ordine del giorno, l'Assemblea di fatto ha deliberato che le carte e i documenti del contestatore non sono valide, cosa facciamo, passiamo al terzo eletto? Questo modo di procedere potrebbe essere arbitrario, quindi si è aperta una discussione molto ampia tra chi ha anche sostenuto che il primo ordine del giorno precludeva il secondo e chi invece ha sostenuto che il secondo aveva la possibilità di essere votato. Non è competenza della Giunta, perché la Presidenza ha messo in votazione gli ordini del giorno e noi prendiamo atto di tale decisione e dei deliberati dell'Assemblea. Tuttavia nella Giunta emergono indirizzi diversi - non voglio dire contrastanti - e, trattandosi di una vicenda complessa che coinvolge schede, un'elezione all'estero, una procedura penale che è in corso e che non si è risolta

neanch'essa presso la procura, in questo momento la Giunta non è in grado di prendere una decisione sull'attribuzione del seggio, se deve essere una decisione seria e meditata che consenta a tutti i Gruppi di esprimere le loro opinioni.

Nella breve seduta che abbiamo fatto, i colleghi qui presenti hanno espresso valutazioni diverse; io ho impedito che si discutesse sugli ordini del giorno e la loro ammissibilità, perché noi siamo la Giunta, non l'Assemblea; la Presidenza ha la potestà di guidare i lavori dell'Assemblea e quello che ha messo in votazione è una decisione che c'è stata e che non compete a noi. Tuttavia il mandato che noi abbiamo su chi discutere e a quali persone eventualmente attribuire il seggio vorremmo capirlo, proprio perché ci sono procedure di una certa serietà e rigore, tali per cui non è che uno mette il gettone ed esce la risposta. Abbiamo quindi bisogno di svolgere approfondimenti in Giunta sull'attribuzione del seggio e ciò non può avvenire *sic et simpliciter*, posto che l'Assemblea ha votato due ordini del giorno che hanno contenuti differenziati.

In Giunta abbiamo già avuto, in una sorta di microcosmo, l'anticipo della discussione e sono stati espressi tutti i punti di vista: c'è chi dice che la situazione è chiarissima, chi sostiene che non lo è, chi sostiene che allora è escluso anche il ricorrente. Sono state espresse tutte le opinioni; io non ne sto affermando una perché non ho il potere di farlo, né ho il potere di mettere in discussione le decisioni dell'Assemblea, tuttavia ho il diritto di rivendicare alla Giunta un tempo per approfondire la corretta attribuzione del seggio, sulla base di quello che è avvenuto, se dobbiamo operare con serietà e con rigore, così come si deve fare.

Casi di questo tipo possono accadere; le decisioni creano una complessità ulteriore, la Giunta deve approfondire il mandato che l'Assemblea ci ha dato, perché non è ancora chiarissimo ai nostri occhi. C'è un deliberato del secondo ordine del giorno che afferma di non convalidare l'elezione del senatore Cario, ma nel primo c'è un pronunciamento anche sulle argomentazioni poste dal ricorrente, che sono state oggetto del giudizio della Giunta, che ha avuto un'udienza pubblica, con gli avvocati delle parti, quindi non si è fatto un esame banale. Ci si dice che questo non conta, quindi andremo a discutere il deliberato che voi avete votato. Poi so che molti non si soffermano su tutte le righe degli ordini del giorno che votiamo, tuttavia noi dobbiamo attenerci alle carte.

Quindi, noi abbiamo bisogno, signor Presidente, di approfondire, nelle riunioni della Giunta che terremo, come facciamo normalmente, a chi dovrebbe essere attribuito questo seggio.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei mi sta dicendo che necessita di tempo per approfondire la successione del senatore Cario? È questa la sua domanda?

GASPARRI (*FIBP-UDC*). L'Aula dice che il senatore Cario...

PRESIDENTE. No, senatore Gasparri, mi risponda molto semplicemente. Atteso il fatto che il senatore Cario è decaduto, la Giunta ha bisogno di tempo per la sostituzione. È questa la domanda?

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la risposta è la seguente: alcuni colleghi in Aula ritengono - e credo che si riaprirà la discussione su questo, anche se la Giunta non ha questa competenza - che la decisione prioritaria appaia in contraddizione con quella successiva e che la possa precludere.

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, lei deve formulare una domanda alla Presidenza.

Io ho capito che lei chiedeva del tempo per approfondire i temi relativi alla successione, perché adesso, a differenza di quello che è successo precedentemente, non può farlo e non l'ha fatto nel termine dei venti minuti previsti, perché c'è bisogno di un approfondimento. Il che presuppone, comunque, a monte di questo discorso, la decisione sulla questione relativa al senatore Cario. Noi stiamo parlando, infatti, di tempi per stabilire i criteri di una successione. (*Brusio*).

Colleghi, la decisione è stata già assunta. La Giunta si è riunita per stabilire chi dovesse succedere al senatore Cario. Altrimenti, senatore Gasparri, non capisco che cosa mi sta chiedendo.

GASPARRI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, in Giunta, dove non ci sono state votazioni perché non si sapeva neanche su cosa si doveva votare, numerosi colleghi hanno eccepito che la prima votazione non dovesse dar luogo alla seconda. Ma la Giunta non è in grado... (*Commenti*).

PRESIDENTE. Colleghi, è come quando si parla di una cosa e poi di un'altra. Noi non possiamo cambiare i piani di una discussione. (*Applausi*).

Senatore Gasparri, lei mi ha detto prima che la Giunta si è riunita e che c'è una difficoltà dovuta al fatto che ci sono due ordini del giorno. Evidentemente prima eravate distratti, perché io, a un certo punto, ho detto che gli ordini del giorno erano in distribuzione. E quando ho aperto la seconda votazione, ho detto anche che eravamo in una posizione al limite. Nessuno ha risposto; nessuno ha replicato. Adesso, queste riflessioni postume non mi piacciono moltissimo, perché l'Assemblea ha già discusso. Avrei preferito, se ci fossero state delle obiezioni, che fossero state sollevate subito. Io non sono, infatti, dell'avviso di rifare una votazione che è già avvenuta in quest'Aula, in base ad una decisione che è inappellabile. (*Applausi*).

Voglio anche dare una spiegazione, però, dal momento che il dubbio che avete avuto voi l'ho avuto anch'io. Siccome la prima firmataria dei due ordini del giorno era sempre la senatrice Malpezzi, mi sono posta la questione che, da una parte, ci fosse scritto di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.

Se capisco bene quello che significa, posto che il dottor Porta aveva conteso il seggio, si chiedeva di non convalidare l'elezione per dare la possibilità al dottor Porta di subentrare. Se mi fosse stato chiesto di fare una votazione per parti separate, come spesso succede, io avrei detto che non era possibile, perché i due concetti sono legati.

Nel primo ordine del giorno c'è scritto di non convalidare l'elezione del senatore Cario, perché noi vorremmo che risultasse la piena attendibilità e quindi risultasse l'elezione del dottor Porta. Questo è stato respinto. Quindi la questione dell'elezione era legata alla sostituzione con il dottor Porta. Nell'altro ordine del giorno invece si dice: io non voglio *sic et simpliciter* il senatore Cario. Non era semplice; il dubbio io l'ho avuto e l'ho anche manifestato aprendo la votazione, perché, non essendo stato precluso il secondo ordine del giorno, se ne deduce che il senatore Cario è decaduto.

Ora la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari si prenderà tutto il tempo necessario, se non ha la possibilità oggi di decidere diversamente, per effettuare tutti gli approfondimenti del caso.

CIRIANI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (*Fdl*). Signor Presidente, non posso che registrare con un certo sconcerto il fatto che l'Assemblea del Senato abbia votato ma non sappia cosa ha votato, né sappia qual è il risultato pratico del voto appena registrato. Peraltro non spetta né a me né al Gruppo di Fratelli d'Italia decidere sulla regolarità degli atti che vengono messi ai voti, quindi ci affidiamo alla scelta che viene fatta dagli Uffici e dalla Presidenza. Se uno di quei due ordini del giorno era in conflitto con l'altro non spettava a noi dirlo, ma a qualcun altro. Noi abbiamo semplicemente espresso il nostro giudizio, peraltro annunciato anche nella dichiarazione di voto.

Quello che però registro io - e credo, insieme a me, i colleghi tutti i Gruppi - è l'impossibilità di procedere adesso coi lavori dell'Assemblea sia per il caso in questione che per i successivi. Non mi pare che ci sia sufficiente chiarezza o l'equilibrio per poter procedere serenamente all'esame sia di questo caso che del successivo. Chiedo pertanto il rinvio ad altra data del punto all'ordine del giorno per consentire ai Gruppi, alla Giunta, al Presidente e all'istituzione del Senato di confrontarsi su quello che è accaduto, in modo tale che la decisione che prenderemo - perché è possibile che il caso torni in Aula per un'interpretazione definitiva o corretta - possa avvenire dopo aver verificato fino in fondo quello che è accaduto è quello che è più giusto fare, soprattutto in riferimento al rispetto del Regolamento e delle leggi.

Dopo aver ascoltato, capendo fino a certo punto, l'intervento del presidente Gasparri e dopo aver ascoltato le sue parole, registrando la difficoltà da parte di tutti di procedere correttamente e regolarmente rispetto alle decisioni già prese, sono a chiedere il rinvio del punto all'ordine del giorno, la convocazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e un esame più equilibrato e più sereno dei punti che ancora rimangono all'ordine del giorno.

PARRINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (PD). Signor Presidente, credo che a tutela della dignità del Senato si debba fare un po' di ordine e credo che si debbano respingere con molta fermezza tutti i tentativi di portare confusione in una situazione che, a mio modo di vedere, è molto chiara. Dico in primo luogo che la sua decisione di non considerare in conflitto i due ordini del giorno, e quindi uno preclusivo dell'altro, è una decisione giusta e corretta. Quel che mi preme più sottolineare - perché qualcuno sembra dimenticarlo - è che si tratta di una decisione che è stata assunta senza la minima contestazione di nessuno in quest'Aula. (*Applausi*).

C'è un momento e un modo per contestare decisioni di questo tipo: è in Aula quando vengono prese e non in altra sede, in un momento successivo. Il quando rende molto sospetto il come e il cosa e questo mi pare un discorso chiaro.

Altrettanto chiaro, Presidente, è che questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario: questo è un fatto incontrovertibile. Se questo Senato ha votato la decadenza del senatore Cario, non si può assolutamente sentire, secondo me, anche in vista delle importanti scelte che il Parlamento deve assumere, il Presidente della Giunta per le elezioni dirci che l'organo che lui presiede non è in grado di formulare una decisione come conseguenza della decadenza del senatore Cario. (*Applausi*).

Questo non lo può dire nessuno, perché è falso, ma debbo dire al senatore Gasparri che chi è meno autorizzato di tutti a farlo è il Presidente della Giunta delle elezioni, perché se il senatore Cario è decaduto, né il presidente Parrini, né la presidente Casellati, né il presidente Gasparri decidono come si fa a sostituirlo; lo decide una legge dello Stato, che è la legge che regola l'elezione dei rappresentanti degli italiani all'estero.

Essendo il senatore Cario decaduto (i dati sono sotto gli occhi di tutti e disponibili per la consultazione), va da sé che, avendo la ripartizione America Meridionale ottenuto due eletti, il secondo eletto spetta al Partito Democratico e nessuno è in grado di avanzare nessuno alcun dubbio sul fatto che i voti ottenuti dal Partito Democratico e soprattutto dal senatore Fabio Porta all'interno della lista del Partito Democratico sono perfettamente validi, perché questo non lo ha posto in dubbio nessuno e nessuno lo può porre in dubbio; mentre è certo che il senatore Cario è decaduto, c'è un sospetto sui voti che ha raccolto e quel sospetto, che ha portato noi a decidere in quel senso, non annulla le preferenze del senatore Cario, ma annulla i voti nel loro complesso e quindi porta il Partito Democratico a seconda lista in quella ripartizione e a titolare legittimo del secondo seggio.

Questi, Presidente, sono dei fatti e credo che la Giunta delle elezioni debba rapidamente decidere per sostituire il senatore Cario nell'unico modo in cui può farlo secondo la legge; quando si ha un solo modo di rispettare la legge, nessun indugio è consentito. (*Applausi*).

ROMANI (*Misto-I-C-EU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANI (*Misto-I-C-EU*). Signor Presidente, non sono un tecnico della Giunta delle elezioni, della quale non ho mai fatto parte, però ho letto gli ordini del giorno e ho cercato di farmi un'idea anche delle perplessità che lei, Presidente, ha manifestato e della spiegazione che adesso ci ha dato.

Se esamino come osservatore terzo gli ordini del giorno, innanzitutto noto una cosa: le premesse del primo ordine del giorno sono identiche alle premesse del secondo e nel dispositivo del primo ordine del giorno, che è stato respinto, si dice che la decadenza del senatore Cario avviene in base alle risultanze del procedimento, con una frase singolare del giudizio prognostico che il senatore Gasparri ha cercato di spiegare prima in buon italiano. Questo vuol dire che le motivazioni che sono alla base della non convalida dell'elezione del senatore Cario risiedono tutte nelle premesse dell'ordine del giorno e sono state respinte.

Poi, cercando di non metterla in difficoltà, Presidente, anche accettando - ma penso che sia stato commesso un errore - il fatto che si sia proceduto al secondo voto, le motivazioni in base alle quali non viene convalidata l'elezione del senatore Cario sono esattamente quelle descritte nelle premesse, che - guarda caso - sono identiche all'ordine del giorno che è stato testé respinto. Mi spiegate per quale straordinario motivo il senatore Cario non deve essere convalidato nella sua elezione, visto che sono venute meno le motivazioni della non convalida della sua elezione?

Questo è il pasticcio che si è creato. La Presidente ci ha detto che nessuno è intervenuto; ma noi abitualmente ci fidiamo del buon senso, dell'equità e delle capacità della Presidenza. Non penso che sia il caso che l'Aula intervenga con urla e grida per interrompere una votazione; pensavamo che gli Uffici la consigliassero per il meglio e le dicessero che probabilmente era meglio aspettare perché il dispositivo del secondo ordine del giorno era assolutamente compreso nel dispositivo del primo ordine del giorno. Nel primo ordine del giorno, guarda caso, manca una virgola; è scritto pure male. A mio avviso ci sarebbe stato meglio un punto: In base all'articolo 135-ter, comma 2, si richiede la non convalida dell'elezione del senatore Cario. In base alle risultanze (...).

Quindi io non so veramente cosa si possa fare, ma mi sembra ragionevole la posizione del senatore Gasparri, quando dice che se ne deve parlare ancora. Mi sembra inammissibile, al punto in cui siamo arrivati, che l'unica determinazione di oggi sia la non convalida dell'elezione del senatore Cario, perché non è scritto così. Nel primo dispositivo, non approvato, è stata bocciata la non convalida dell'elezione del senatore Cario. Quindi non so cosa dobbiamo decidere. A mio avviso la Presidenza dovrebbe prendersi una pausa di riflessione; non so se il Regolamento lo consente, chiederemo aiuto al vice presidente Calderoli. Ma l'unica decisione che non possiamo prendere, al punto in cui siamo arrivati, è che non venga convalidata l'elezione del senatore Cario; mi pare che non ci sia altra soluzione. Si dovrà consentire poi alla

Giunta delle elezioni di avere tutto il tempo necessario e sufficiente per deliberare intorno a un dispositivo che per di più è già stato bocciato in sede di Giunta delle elezioni. Infatti siamo arrivati in Aula con un voto della Giunta delle elezioni di 10 a 5 a favore della convalida dell'elezione del senatore Cario.

In conclusione, Presidente, forse ci sarà bisogno anche dell'espressione di un parere da parte della Giunta per il Regolamento. Prendiamoci con cautela tutto il tempo necessario, perché è in gioco anche il *plenum* del Senato. Se qualcuno oggi dovesse decidere di far decadere il senatore Cario, visto che il secondo è stato precluso e non ha la possibilità di subentrare, ci troveremmo con un senatore in meno e con il *plenum* non al completo.

CUCCA (*IV-PSI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCA (*IV-PSI*). Signor Presidente, oggi ho l'impressione che stiamo vivendo una situazione abbastanza surreale. Ci stiamo discostando un pochino dalla realtà delle carte e degli atti che compiamo in quest'Aula, nel rispetto delle rispettive competenze, perché ogni organo ha una sua competenza. Dire che Fabio Porta viene escluso perché non è stato approvato quell'ordine del giorno è semplicemente un'aberrazione. A questo punto mi si dovrebbe spiegare per quale motivo, a fronte di un ricorso presentato dal senatore Boccardi, quando si è conclusa la votazione ci siamo dovuti riunire nella Giunta per stabilire chi è che doveva subentrare. (*Applausi*). L'unico organo che ha competenza a individuare chi deve subentrare non è l'Assemblea, ma la Giunta delle elezioni, che, verificate le carte, gli atti e quel che è accaduto, dice che al posto di Tizio deve subentrare Caio, secondo la legge di cui ha parlato il senatore Parrini. Questi sono i compiti.

Quindi il primo ordine del giorno è stato bocciato, dicendo, perché la conferma è arrivata dopo, che l'elezione del senatore Cairo è da annullare. Però ci si è portati avanti ed è questo il motivo per il quale è stato bocciato; non è competenza dell'Assemblea dire chi subentra e chi non subentra. (*Applausi*). Accertato, con il secondo ordine del giorno, che avrebbe dovuto essere annullata l'elezione del senatore Cario, a quel punto spetta alla Giunta delle elezioni, che correttamente la Presidente ha investito dei suoi compiti, individuare a chi tocca quel posto che è stato contestato.

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari questa mattina avrebbe potuto farlo agevolmente, però nulla vieta che chi ha bisogno di un approfondimento lo faccia. Voglio però ricordare quel che ha detto anche il senatore Romani, cioè che abbiamo delle incombenze veloci che ci stanno inseguendo. Riflettiamo, dunque.

Non credo che il comportamento della Presidenza del Senato sia in alcun modo contestabile: personalmente credo che sia stato ineccepibile perché dispositivi diversi - magari le premesse erano uguali, ma i dispositivi diversi, perché si tratta di cose diverse - sono stati votati in maniera diversa e

con il secondo, che è quello più legittimo, si è investita la Giunta dell'individuazione di chi debba subentrare. C'è qualcuno che deve riflettere? Rifletta pure, ma sbrighiamoci.

Per quanto mi riguarda, come ho già detto, francamente condivido tutto quello che è accaduto questa mattina qui in Aula relativamente a questo caso. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Colleghi, ho ascoltato con interesse gli interventi di tutti. Chiaramente non è quest'Assemblea a poter decidere la sostituzione del senatore Cario, che è decaduto.

Faccio presente al senatore Romani che le sue argomentazioni non mi convincono. Si parte dalla stessa premessa e in genere nella premessa si descrive il caso che viene contestato e c'è infatti una puntuale descrizione, che coincide nella prima parte, ma uno può anche descrivere arrivando, come succede in diritto, a una posizione principale e poi a una subordinata. Questo accade spessissimo in diritto per cui, anche partendo dalle stesse premesse, ci può essere una posizione principale e una subordinata. Nella seconda, in effetti, forse lei non lo ha visto, senatore, c'è scritto in più: «Considerato altresì che, per tutto quanto premesso e considerato,» - non c'era nella prima - «alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e dalla non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario». Il "considerato altresì" non c'era prima, perché, ripeto, le posizioni non erano uguali e si diceva: «Non va bene questo, perché va bene l'altro».

Del resto, la questione del dottor Porta è stata abbondantemente descritta nella premessa. Non è che il riferimento al dottor Porta non ci sia da nessuna parte, perché rientra nella descrizione di tutto questo complicato procedimento.

Alla luce di queste considerazioni, nonostante i vostri interventi mi abbiano invitato a riflettere ancora di più rispetto alla valutazione che avevo già fatto in precedenza, ritengo di ribadire dal mio punto di vista la bontà della mia decisione. Il voto di quest'Aula ha confermato quindi la decadenza del senatore Cario e sono dell'avviso che la Giunta prenda il tempo necessario, magari non oggi, ma in un'altra seduta, per stabilire chi succederà, posto che magari in questo caso ci può essere qualche complicazione, come lei ci appena evidenziato, senatore, complicazione che però quest'Assemblea non può certamente risolvere, perché non è di sua competenza, ma di competenza esclusiva della Giunta.

Pertanto rinvio il seguito dell'esame del documento in titolo ad altra seduta, dando a lei tutto il tempo necessario. Nella Conferenza dei Capi-gruppo che si terrà oggi nel pomeriggio decideremo quando l'Assemblea esaminerà la questione della proclamazione di chi la Giunta deciderà di indicare.

Ora andiamo avanti con il prossimo punto all'ordine del giorno.

CIRIANI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa? Lei aveva chiesto prima di rinviare. Noi abbiamo votato un calendario che prevede che oggi vi siano votazioni su quattro argomenti; siamo arrivati al quarto e pertanto possiamo andare avanti per definirlo, a meno che qualcuno non chieda una pausa, per riprendere alle ore 15. Per me va bene, può deciderlo l'Assemblea, ma sono dell'avviso che dobbiamo finire, perché poi dovremo esaminare il successivo punto all'ordine del giorno.

CIRIANI (*FdI*). Signor Presidente, so bene quello che abbiamo definito in Conferenza dei Capigruppo, ma ho anche registrato la confusione sul voto. Avevo chiesto di aggiornare il quarto punto all'ordine del giorno ad altra data, da definire in sede di Capigruppo. Credo che questo sia possibile, purché naturalmente l'Assemblea ne convenga. La mia richiesta è quindi di rinviare il quarto punto ad altra seduta, che definirà la Conferenza dei Capigruppo che è convocata per il pomeriggio.

PRESIDENTE. Su questo punto si è già votato, quindi non rimetto in discussione una decisione che è già stata assunta.

Discussione del documento:

(Doc. XVI, n. 7) *Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto* (ore 13,50)

Approvazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento XVI, n. 7.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice, senatrice Modena, se intende integrarla.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, colleghi, la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è già depositata ed è completa in tutte le sue parti, pertanto ad essa faccio riferimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Grasso. Ne ha facoltà.

GRASSO (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, il seggio che si è reso vacante è quello della Regione Veneto, per la scomparsa del senatore Paolo Saviane.

In Giunta ho assunto una posizione secondo la quale ho votato, auspicando che venisse approvata la relazione del senatore Durnwalder, che aveva correttamente valutato che l'articolo 57 della Costituzione prescrive l'elezione

dei senatori su base regionale. Pertanto non si poteva ipotizzare l'assegnazione del seggio al di fuori dei collegi che insistono sulla Regione Veneto. Ero d'accordo con lui e confermo quella mia opinione, che purtroppo è stata respinta dalla Giunta, che ha approvato invece la relazione della senatrice Modena oggi al nostro esame.

Questo caso, dal mio punto di vista, sembra sostanzialmente simile a quello su cui l'Assemblea si è pronunciata nel 2019 in riferimento al seggio vacante della Regione Sicilia. Allora, nei miei interventi sia in Giunta che in Assemblea, sottolineai che si stava compiendo un errore nel non considerare il dettato della Costituzione sul voto per il Senato, che è su base regionale. Oggi ribadisco la questione, mettendo in risalto una differenza rispetto a quella votazione: allora ci si riferiva a un partito unico, come il Movimento 5 Stelle, mentre oggi siamo in presenza di una coalizione e ciò, quindi, permette l'assegnazione del seggio in sede regionale.

Confermo quindi la mia posizione di adesione alla relazione del senatore Durnwalder, che purtroppo non è stata accolta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Falco. Ne ha facoltà.

DE FALCO (*Misto*). Signor Presidente, come diceva adesso il senatore Grasso che mi ha preceduto, la scomparsa del senatore Saviane, eletto nelle liste della Lega in un collegio plurinomiale in Veneto, pone la necessità di assegnare quel seggio. Il limite che la Costituzione pone all'articolo 57, per cui il Senato è eletto su base regionale, cari colleghi, dovrebbe impedire soluzioni fantasiose. Questo limite trova inoltre conferma nella legge elettorale del Senato, che all'articolo 17-*bis* del decreto legislativo n. 533 del 1993, che contempera il principio dell'articolo 57 con la tendenza a integrare il *plenum* dell'Assemblea, esclude espressamente l'applicabilità dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, affermando che non si può fare la cosiddetta traslazione ad un'altra circoscrizione regionale. È un limite testuale ed espresso, pertanto quando una lista, anche per causa sopravvenuta, come stabilisce 19 del decreto legislativo n. 533, ha esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinomiale e non sia possibile attribuirle i seggi che le spetterebbero in quel collegio, si procede secondo tre criteri in ordine discendente. I seggi sono assegnati in primo luogo alla stessa lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione (articolo 84, secondo comma); se non basta, se non c'è possibilità, i seggi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nel collegio uninominale originario o, in mancanza, in quella della circoscrizione (articolo 84, comma 3). Se ancora non dovesse bastare, i seggi sono attribuiti non più alla lista originaria, ma alla lista della coalizione che abbia riportato i più alti resti o nel collegio plurinomiale originario o, in mancanza, in quello della circoscrizione (articolo 84, comma 5). Insomma, il principio posto dall'articolo 57 è invalicabile e questa invalicabilità, sebbene abbia trovato un precedente per l'elezione siciliana, tuttavia non consente di ribadire un *vulnus* costituzionale che è stato posto in essere, perché la disposizione dell'articolo 17-*bis*, come ho detto, impedisce espressamente di fare applicazione per il Senato dell'articolo 84, comma 4 e quindi impedisce di attribuire i seggi ad altre circoscrizioni regionali. Non si

può quindi eleggere un senatore in una Regione diversa da quella nella quale era la lista originariamente. Per tale ragione, concordo con la relazione che aveva originariamente posto il senatore Grasso che mi ha preceduto e quindi voterò contro la proposta della senatrice Modena. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urraro. Ne ha facoltà.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, proclamato nel collegio plurinomiale 1 della Regione Veneto per la lista della Lega, si è reso vacante un seggio tra gli eletti con il riparto proporzionale, per cui occorre procedere all'indicazione del subentrante.

Tuttavia, nel caso concreto, la lista della Lega - lista di appartenenza del compianto senatore Paolo Saviane - ha esaurito il numero dei candidati non eletti nella Regione nei collegi sia plurinomiali che uninomiali; quindi, non è possibile applicare i commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, a cui fanno riferimento gli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993.

Pertanto, al medesimo fine di ricostituire la completezza del *plenum* di questo Senato, occorre considerare il disposto dei seguenti articoli del citato decreto legislativo del 1993, considerando le operazioni iniziali ai fini delle prime proclamazioni o, come in questo caso, trattandosi di operazioni successive, ai fini dei subentri - ripeto, ai fini dei subentri - in corso di legislatura.

L'articolo 19 statuisce che, nel caso in cui rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinomiale, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità dell'articolo 84. Qualora, al termine dell'operazione di cui al comma 3, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, l'Ufficio elettorale centrale nazionale, previa comunicazione dell'ufficio centrale circoscrizionale, individua la circoscrizione in cui la lista abbia la maggior parte decimale del quoziente non utilizzata e procede a sua volta ad apposita comunicazione all'ufficio centrale circoscrizionale competente.

Quest'ultimo provvede all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 2. Qualora, al termine dell'operazione di cui ai precedenti periodi, residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi sono attribuiti nelle altre circoscrizioni in cui la stessa lista abbia la maggior parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente.

L'articolo 19 del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - si ripete - i subentri in corso di legislatura, rinvia all'articolo 86 *tout court* del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 84, in considerazione del fatto che l'Assemblea, approvando nella seduta del 31 luglio 2019, la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria - dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito candidati non eletti - ha ritenuto applicabili anche al Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità;

quindi, ha implicitamente reputato non ostativo a tal fine il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.

Si procede a verificare che la lista Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo di attribuzione di seggi nell'ambito delle varie circoscrizioni nella Regione Calabria. Pertanto, il seggio è da attribuire alla predetta lista nella Regione Calabria.

Il primo dei non eletti della lista nella Regione Calabria è la candidata Minasi Clotilde, essendo Matteo Salvini già stato proclamato nella Regione Lazio in sede di prima ripartizione dei seggi.

Questa opzione sembra la più coerente con l'interpretazione letterale e sistematica della legge elettorale del Senato: se, da una parte, l'articolo 17-*bis* fa rinvio ai criteri previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica del 1957, ad eccezione di quanto previsto dai commi 4, 6 e 7, dall'altra parte, l'articolo 19 ammette invece che i seggi siano assegnati anche secondo le modalità dell'articolo 84.

L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo del 1993 stabilisce che, nel caso in cui rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, un seggio in un collegio plurinominali, si applica l'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Questa disposizione a sua volta, nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, rinvia alle modalità di cui all'articolo 84. Per effetto, quindi, del doppio rinvio, sembra comunque riammessa l'applicabilità dello stesso articolo 84, comma 4, all'elezione del Senato, nonostante l'esclusione disposta in prima battuta dal rinvio all'articolo 17-*bis*.

Va chiarito che gli articoli 17-*bis* e 19 non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità ed ambiti di applicazione differenti: il 17-*bis* individua i criteri in base a cui procedere all'assegnazione dei seggi alle liste, all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17; esso individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati.

L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura finalizzata a evitare che un seggio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta. A tal fine, esso individua alcuni criteri applicabili in via residuale laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra la preminente esigenza di garantire la formazione del *plenum* del Senato e il principio costituzionale in base al quale i senatori sono eletti a base regionale.

Tale bilanciamento si traduce di fatto in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84, sicché per l'elezione del Senato il criterio previsto dal comma 4 di tale articolo trova applicazione soltanto in ultima battuta, quando in base ai criteri di cui ai commi precedenti, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia stato possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione, mentre restano esclusi in ogni caso i criteri di cui ai commi 6 e 7.

In conclusione, il nodo della questione non attiene all'attribuzione del seggio ad una lista, dato che questa operazione ha già comportato il riconoscimento del seggio alla lista della Lega, bensì l'individuazione del candidato

della medesima lista che subentra al senatore Saviane. Pertanto, in applicazione dell'articolo 19, comma 2, del testo unico per l'elezione del Senato, riguardante nello specifico - ripeto - i subentri in corso di legislatura, il quale rinvia *tout court* all'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, che rinvia a sua volta, espressamente e specificamente ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 84 e in considerazione del fatto che il Senato, già approvando nella seduta del 31 luglio 2019 la relazione della Giunta sulla proclamazione di un candidato in Umbria, dato che in Sicilia il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito i candidati non eletti, ha ritenuto applicabili anche in Senato le norme della legislazione elettorale comportanti lo slittamento tra Regioni delle proclamazioni in caso di necessità e quindi ha implicitamente reputato non ostativo, a tal fine, il dettato dell'articolo 57 della Costituzione circa l'elezione su base regionale del Senato.

È necessario che si proceda quindi alla sostituzione del compianto senatore Paolo Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.
Ha facoltà di intervenire la relatrice.

MODENA, *relatrice*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza l'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori, che è in distribuzione e che invito i presentatori ad illustrare.

BALBONI *(Fdi)*. Signor Presidente *(Brusio. Richiami del Presidente)*, siamo stanchi e quindi capisco che l'Assemblea possa non avere più tanto desiderio di proseguire nei suoi lavori. Eppure vorrei sottolineare che, come nel corso di tutta la discussione abbiamo avuto come punto di riferimento esclusivo la legge e il diritto, anche in questo caso credo che l'Assemblea debba prendere atto del fatto che la proposta della relatrice è manifestamente infondata. Si arriva infatti a formulare la proposta che un seggio del Veneto debba andare alla Calabria, dopo che il senatore Grassi proprio poco tempo fa, su un altro documento all'ordine del giorno, ha affermato che la rappresentatività del territorio è un valore imprescindibile. Oggi si propone invece che con i voti del Veneto si elegga un senatore della Calabria. Scusate, colleghi, ma mi sembra leggermente contraddittorio.

Si invoca il precedente della Sicilia, ma tale precedente non c'entra niente, perché in tal caso - ricordiamolo bene - l'Assemblea ha deciso di attribuire il seggio all'Umbria perché eravamo in presenza di un vuoto normativo. Il MoVimento 5 Stelle aveva esaurito tutti i suoi candidati nelle liste plurinomiali e anche nei collegi uninomiali.

L'alternativa era tra il non assegnare il seggio oppure trovare una soluzione. La soluzione è stata trovata con una decisione straordinaria ed eccezionale che ha disatteso l'articolo 57 della Costituzione.

Cari colleghi, però, occorre fare attenzione, perché nella relazione del senatore Urraro, votata da quest'Assemblea, è testualmente scritto: dobbiamo andare fuori dalla Regione Sicilia perché il Movimento 5 Stelle non ha liste collegate. Perché se avesse avuto liste collegate, la soluzione più orientata e corretta dal punto di vista costituzionale sarebbe stata quella di attribuire il seggio vacante alla lista collegata con il maggior quoziente non utilizzato.

Cari colleghi, abbiamo purtroppo oggi la prova di quello che, citando Giolitti, diceva il senatore Andreotti, che era seduto proprio qui a pochi passi da me: la legge per gli amici si interpreta e per tutti gli altri si applica. Siccome siamo qui di fronte a un amico, la interpretiamo. Dal momento che Fratelli d'Italia è l'unica forza di opposizione in quest'Aula, la applicate come pare a voi, cari colleghi.

Per sostenere la tesi della relatrice e della Lega (in Giunta ci sono sei componenti appartenenti alla Lega, che quindi, vista la maggioranza, ha votato ciò che ha voluto) voi dovete fare riferimento all'articolo 19, che richiama l'articolo 84 della legge elettorale sulla Camera, che a sua volta richiama l'articolo 86 della legge sulla Camera. Nessuno mi ha spiegato qual è la *ratio* che deve distinguere il caso in cui un seggio viene attribuito dal caso in cui ci deve essere un subentro.

Cara Presidente, mi hanno insegnato che la legge va interpretata - sì - secondo il significato letterale di ogni parola, ma soprattutto per dare una ragione razionale alla sua lettera. Nessuno in quest'Aula è in grado di spiegarmi qual è la ragione razionale per cui, quando si attribuisce un seggio, si deve operare in un modo e quando c'è invece il subentro in un altro seggio, per effetto di una norma che ne richiama un'altra, che ne richiama un'altra ancora allora si devono applicare una *ratio* e una disciplina completamente diverse. Non c'è alcuna spiegazione logica.

D'altronde, sarebbe sufficiente non dico leggere l'articolo 57 della Costituzione, ma l'articolo 1 della legge elettorale del Senato che al, Titolo primo, reca le disposizioni generali. Mi risulta che le disposizioni generali prevalgano sempre sull'eccezione dell'eccezione alla terza potenza della terza norma richiamata. L'articolo 1 stabilisce che il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione estero, i seggi sono ripartiti tra le Regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento. Qualcuno, ancora, mi dovrebbe spiegare come è possibile disattendere non soltanto l'articolo 57 della Costituzione (e sarebbe già abbastanza grave), ma soprattutto le disposizioni generali della legge che noi stessi oggi stiamo applicando.

Per queste ragioni, cari colleghi, abbiamo presentato questo ordine del giorno e, come abbiamo chiesto fino ad oggi, in tutte le discussioni che ci sono state finora, di attenerci alla legge, anche in questo caso chiediamo all'Assemblea di attenersi alla legge.

A lei, Presidente, mi perdoni, devo rivolgere la richiesta di procedere anche in questo caso con il voto segreto, perché è evidente che non stiamo discutendo soltanto di una questione generale e astratta. Presidente, mi ascolti, per cortesia: nella relazione della senatrice Modena, al primo capoverso, paragrafo 4, si fa un nome e un cognome, che è quello della dottoressa

Clotilde Minasi, e anche nel nostro ordine del giorno c'è un nome e un cognome perché noi sosteniamo che in base alla legge e soltanto in base alla legge, che dovrebbe essere l'unico nostro riferimento, il seggio va attribuito a Bartolomeo Amidei.

Non si vota quindi solo su una questione astratta, ma si vota su due persone e per questo motivo io, a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia, chiedo che, come su tutti gli altri documenti, anche su questo ordine del giorno per correttezza, per *par condicio* e anche per consentire ad ogni senatore di esprimersi in totale libertà, si voti con il voto segreto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Allora, c'è una richiesta di voto segreto che è stata appena avanzata e che il senatore Balboni aveva già inviato per iscritto. In ordine a questa, diversamente da quanto egli ha ritenuto nella sua esposizione, l'oggetto di questa discussione non è l'individuazione del senatore subentrante, anche se egli parla di una persona, bensì l'individuazione di un criterio interpretativo. Tanto è vero che la senatrice Modena nella sua relazione ha detto che la Giunta propone all'Assemblea di procedere alla sostituzione del senatore Saviane mediante l'individuazione della circoscrizione in cui la lista della Lega ha ottenuto il più alto quoziente che non ha dato luogo ad attribuzione di seggi. Si tratta quindi dell'individuazione di un criterio, non dell'individuazione di una persona. Del resto, il Presidente non può decidere chi può essere il subentrante perché questo, come abbiamo visto anche dalla discussione precedente, non può che essere il lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Il Presidente non fa altro che proclamare quello che è il risultato del lavoro della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Trattandosi pertanto non di persone, ma di criteri - tant'è che ho letto proprio per non dare luogo ad interpretazioni arbitrarie, anziché discrezionali - il voto non può essere segreto, ma deve essere palese. E a proposito del riferimento dello stesso senatore Balboni che parla di ciò che è stato fatto nelle votazioni precedenti, rilevo che questo è un caso assolutamente diverso, che non ha nulla a che fare con le fattispecie che noi abbiamo esaminato precedentemente.

Infatti, mentre nelle votazioni precedenti si è votato *ex lege* con voto segreto proprio perché è così previsto, in questo caso egli lo ha dovuto richiedere attraverso l'istanza che porta la firma di 20 senatori.

Alla luce di questo io ritengo che il voto segreto non si possa avere e che la votazione debba avvenire per voto palese.

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, naturalmente rispetto la valutazione del Presidente del Senato, che è riferita al testo della collega Modena, anche se in verità votiamo il testo dell'ordine del giorno a prima firma del senatore Balboni, che nella parte dispositiva afferma chiaramente, in base alle ragioni sopra esposte, di volere che l'Assemblea decida che nel collegio nel quale è risultato eletto il predetto senatore sia eletto Bartolomeo Amidei.

A parte questo, io non voglio e non posso, anche per il mio ruolo di Vice Presidente, venir meno a un dovere anche di cortesia nei confronti del Presidente, che non ritiene, come per la verità io riterrei, che anche in questo caso sia prevalente il voto sulla persona; è chiaro, infatti, che da questa votazione non deriva un fatto teorico ma se diventa senatore l'uno o l'altro: il nome è nell'ordine del giorno, quindi deriverà quello. Capisco l'altro argomento, però mi sembra proprio una materia per la quale sarebbe opportuno, come lei può fare benissimo ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (ma può farlo a prescindere), demandare la questione alla Giunta per il Regolamento, perché siamo in uno di quei casi in cui c'è da capire quale interesse prevale. Non c'è dubbio che ci sono tutti e due, sia quello che lei ha ritenuto prevalente, sia - credo che lei non lo escluda - la necessità di considerare che dal voto derivi una questione attinente alle persone.

L'articolo 18, comma 3-*bis*, del Regolamento presuppone che lei debba rivolgersi alla Giunta per il Regolamento quando uno o più Presidenti di Gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato sollevino una questione di interpretazione del Regolamento; in quel caso è sostanzialmente obbligatorio, ma lei può farlo anche senza prima accertare se esiste o meno questa condizione; se lei ritenesse di farlo *sua sponte*, io ne sarei lietissimo, perché credo che sulla questione in discussione non occorra decidere oggi immediatamente, perché oggi non c'è un vuoto maggiore di quello che c'era ieri. Le chiedo pertanto di demandare la questione alla Giunta per il Regolamento; se lei non ritenesse di farlo, per rispetto del suo ruolo e per aver già espresso una opinione (che non verrebbe meno con la mia richiesta), le chiedo formalmente di verificare se sussista la condizione prevista dall'articolo 18, comma 3-*bis*, cioè Presidenti di gruppo la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato che chiedono che la questione sia deferita alla Giunta del Regolamento, naturalmente senza che ciò presupponga una decisione. Mi rivolgo anche ai componenti dei Gruppi non di centrodestra nel chiedere se ritengono che una questione del genere possa risolversi in base al giudizio legittimo di prevalenza che lei ha dato, o sia opportuno codificarla con una decisione della Giunta per il Regolamento che può andare in un senso o nell'altro.

PRESIDENTE. Senatore La Russa, le faccio presente che, nella richiesta del senatore Balboni, chiaramente esposta nell'ordine del giorno che ho qui davanti, è un fuor d'opera quello che scrive. Non è quest'Assemblea, infatti, che può decidere chi va a sostituire un senatore, in questo caso il senatore Saviane. Non è l'Aula; deve essere sempre la Giunta. Continuiamo il discorso che abbiamo fatto prima. Non è il Presidente che decide; è l'Assemblea che decide, nel momento in cui si stabilisce qual è il criterio.

Può essere la mia opinione, condivisibile o non condivisibile, ma permettetemi comunque di esporla. Noi stiamo parlando di un criterio. Il criterio non coinvolge la persona ed è per questo che prima ho letto le conclusioni e le richieste della senatrice Modena. E non è un sofisma, perché ne abbiamo discusso prima per mezz'ora, quando io ho chiesto al senatore Gasparri cosa mi chiedesse, perché era chiaro che io non potevo entrare e non potrò mai

entrare nel merito di chi potrà sostituire chi fa che cosa, perché questo è compito precipuo della Giunta.

Pertanto, io rimango della mia idea sul voto palese. Se, come lei dice, ci sono, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-*bis*, uno o più Presidenti di Gruppo, la cui consistenza numerica sia pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, questo non sono io che lo devo ricercare, ma, piuttosto, sono io che devo essere oggetto di una richiesta.

BALBONI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*FdI*). Signor Presidente, io rispetto la sua decisione. Tuttavia, come lei ha appena concluso, le chiedo alcuni minuti di sospensione per verificare la convergenza di altri Gruppi sulla nostra proposta, ai sensi della norma del Regolamento che lei appena illustrato.

PRESIDENTE. Senatore Balboni, qui siamo in Aula. Io avrei dovuto ricevere la proposta qui, per la verità. Comunque, se c'è qualche Gruppo che in questo momento aderisce alla sua proposta, non deve far altro che dirlo perché sappiamo contare e siccome si parla di una consistenza numerica pari ad almeno un terzo dei componenti del Senato, capiamo.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, volevo portare all'attenzione dei colleghi, dai quali ho imparato molto stamattina, l'argomento per cui i Regolamenti e le leggi, a differenza di quello che ho sentito poc'anzi, possono essere interpretati. Comunque, parliamo di persone. Abbiamo visto il voto di stamattina. Non è stato un voto partitico, ma è stato un voto di stima per le persone, di affetto e di riconoscenza. Chiunque di noi abbia votato, per un motivo o per l'altro, non l'ha fatto a cuor leggero, perché si parla di vita, di donne e di uomini, del loro presente e del loro futuro.

Quindi, è chiaro che, stando alle leggi, al Regolamento, al codice, tutti possono avere più o meno ragione. Può aver ragione l'esponente del Partito Democratico, l'esponente della Lega, l'esponente del MoVimento 5 Stelle. Tutti possono avere un margine di ragione, tanto che alcune votazioni sono finite 127 a 129. Una votazione, addirittura, è finita in una maniera al primo voto e nella maniera opposta al secondo voto.

Posso, al di là della Costituzione, del diritto, delle Giunte e dei Regolamenti, ricordare a me stesso e all'Assemblea un piccolo particolare? Stiamo parlando di chi potrebbe subentrare al posto dell'amico Paolo, che tanti di voi avranno conosciuto e stimato (*Applausi*), non come senatore della Lega ma come uomo, che stava seduto lì e che non per sua scelta non è più seduto lì. (*Applausi*). Sono imbarazzato dal fatto che si entri nel merito regolamentare

di qualcuno che è stato chiamato dal buon Dio in un'altra parte e la cui famiglia e la cui comunità saprebbero benissimo cosa vorrebbero al suo posto. Se potesse intervenire per due minuti il senatore Saviane, sarebbe imbarazzato dal dover difendere una causa di qualcuno che non si può difendere.

Stiamo parlando di Paolo, che era lì e ora non è più lì. Vi posso chiedere per umanità - non per politica, per le logiche di un voto in più o in meno, per il Quirinale, per la legge di bilancio o per la fiducia che verrà votata stasera - se possiamo chiuderla con questa farsa e procedere alla votazione per rispetto non di un leghista ma di un senatore di questa Repubblica? (*Applausi*). È imbarazzante quello che stiamo ascoltando. (*Applausi*).

MARCUCCI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, quanto alla richiesta dei colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia di deferire la questione alla Giunta per il Regolamento, il Partito Democratico non è contrario. Credo sia una situazione che non si sia mai posta; un approfondimento probabilmente è dovuto, quindi invitiamo anche noi la Presidenza a fare una valutazione positiva rispetto a tale richiesta.

PRESIDENTE. C'è qualcun altro che vuole intervenire? (*Commenti*).

Poiché c'è stato un richiamo al Regolamento, capisco che può essere fastidioso, ma devo dare la parola a un rappresentante per Gruppo, se richiesto.

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per cosa, senatore La Russa?

LA RUSSA (*FdI*). Ha appena detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.

PRESIDENTE. Per richiamo al Regolamento è già intervenuto.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, mi pare che lei abbia detto che può intervenire un senatore per ciascun Gruppo.

PRESIDENTE. Ho detto che può prendere la parola un senatore per Gruppo sul suo richiamo al Regolamento. Quindi ho dato la parola al senatore Salvini, al senatore Marcucci e ho chiesto se qualcun altro vuole intervenire.

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dire che le ragioni del senatore Salvini della Lega sono dal punto di vista

umano assolutamente convincenti. In Giunta non abbiamo espresso una forte contrarietà alla soluzione, perché comunque dal punto di vista etico e morale è pacifico che i voti sono della Lega, dunque non è uno scandalo se subentra un parlamentare della Lega, senza bisogno di ricorrere a difese d'ufficio dall'aldilà, che non sappiamo come sarebbero. Riconosco al presidente Salvini la bontà etica e morale delle sue parole, ma credo che non sia sbagliato chiedere che su questa vicenda la Giunta per il Regolamento dica in generale, visto che stiamo parlando di una questione tecnica, se è corretto in casi come questo ricorrere al voto palese o segreto.

Nulla in contrario quindi a quanto ha dichiarato il presidente Salvini, ma non c'è niente di scandaloso nel chiedere, come in tutti gli altri casi su cui abbiamo votato oggi (perché anche quelli potevano essere una questione di tipo diverso), un voto che la Giunta per il Regolamento può decidere se palese o segreto, senza offesa per nessuno.

PRESIDENTE. Ci sono dichiarazioni di voto sull'ordine del giorno G1?

BALBONI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALBONI (*Fdl*). Signor Presidente, chiedo scusa se vi rubo altri dieci minuti, ma credo che la questione posta dal senatore Salvini meriti una risposta. Merita risposta da parte del presidente Ignazio La Russa, che si è già espresso, ma merita risposta anche da parte di chi ha presentato l'ordine del giorno G1, del quale io sono il primo firmatario. Non c'è dubbio, infatti, che quei voti sono della Lega. Rivolgo anche un deferente e commosso pensiero alla memoria del senatore Saviane. Non c'è dubbio su questo.

Il tema però - consentitemi - è diverso. Quando ci siamo presentati come coalizione alle elezioni del 2018, abbiamo sottoscritto un patto e in base a quel patto i resti sono andati in alcuni casi a vantaggio di una lista e in altri casi a vantaggio di un'altra lista. Il presentarsi in coalizione ha comportato che ciascun partito componente di quella coalizione ha avuto dei vantaggi, se non altro nei collegi uninominali, dove, senza il voto di Fratelli d'Italia, decine di senatori e di deputati della Lega non sarebbero stati eletti e viceversa. Quindi, la legge va letta tutta intera e fino in fondo.

Qui non stiamo discutendo se sia giusto o sbagliato che questo seggio vada attribuito alla Lega; potrebbe anche essere giusto che questo seggio vada attribuito alla Lega. Il punto è che la legge dice una cosa diversa. Non ci piace la legge, cambiamo la legge; non ci piace l'articolo 57 della Costituzione, cambiamo l'articolo 57 della Costituzione; non ci piace l'articolo 1 della legge elettorale del Senato, che vi ho letto poco fa, cambiamo anche l'articolo 1 della legge elettorale del Senato. Tuttavia, cari colleghi, fino ad ora abbiamo votato avendo come punto di riferimento la legge, perché la legalità è un valore sempre; è un valore quando la norma ti premia ed è un valore anche e soprattutto quando la norma non ti premia, perché la legge vale in quanto legge.

Qui non è in gioco soltanto un seggio del Senato, cari colleghi, è in gioco soprattutto il principio dello Stato di diritto, che non tira le norme come un elastico dove gli fa più comodo, ma le applica senza curarsi dei sentimenti, pur legittimi, e delle aspirazioni, pur legittime. Altrimenti in quest'Aula si-derebbe ancora la senatrice Minuto e avremmo preso decisioni diverse, se non ci fossimo riferiti esclusivamente alla legge. La legge, cari colleghi, è un va-lore e se è un valore va difesa sempre, anche in questo caso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Quindi, sia il senatore La Russa che il senatore Balboni sono intervenuti non in dichiarazione di voto sull'ordine del giorno, ma sul contenuto della relazione della Giunta.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.

TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, provo un certo disagio ad intervenire oggi e onestamente non intendevo partecipare a questo dibattito, perché speravo che un dibattito su questo tema non ci sarebbe stato: speravo che, a fronte della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ci fosse un voto unanime.

Ogni volta che ci troviamo a pensare a Paolo Saviane - permettetemi di dirlo - il nostro Gruppo prova belle emozioni. Lo abbiamo ricordato nella sua terra, a Puos d'Alpago, lo abbiamo ricordato in quest'Aula e, ancora, lo abbiamo ricordato e commemorato in una celebrazione religiosa qui a Roma. Tutti noi abbiamo sempre provato forti emozioni in ogni occasione in cui lo abbiamo ricordato.

Oggi invece, consentitemi di dirlo, provo solo tristezza e amarezza perché oggi non ricordiamo Paolo Saviane; oggi purtroppo stiamo assistendo a un brutto spettacolo. Stiamo litigando sulle spoglie di Paolo, sulla sua eredità politica, sul suo seggio. *(Applausi)*.

Sappiamo tutti che non esistono leggi elettorali perfette, così come non esistono norme perfette. Spesso ci sono lacune che provocano dubbi e incertezze, ma esiste un precedente chiaro in questa legislatura, che ha assegnato un seggio della Sicilia a un rappresentante dell'Umbria dello stesso partito politico cui doveva essere assegnato. *(Applausi)*.

A chi ha dubbi sull'aggiudicazione del seggio di Paolo Saviane ricordo che Paolo ha onorato il suo mandato di senatore venendo eletto esclusivamente da elettori della Lega. *(Applausi)*. Rammento a tutti che la quota proporzionale di questa legge imperfetta non prevede un voto di coalizione, ma solo un voto di lista ed è per questo che riteniamo non ci siano dubbi e che sia giusto rispettare la volontà degli elettori.

Al di là di queste considerazioni c'è però una regola non scritta, che ci fa ritenere che al posto dell'eletto di un partito debba subentrare un esponente del suo stesso partito, della sua stessa famiglia politica. *(Applausi)*.

In verità non sapevo se dire o no queste cose, ma lo faccio perché le richieste di rinvio e di voto segreto mi hanno ulteriormente - permettetemi - disgustato. (*Applausi*).

Mi sarei vergognato se alla prematura scomparsa dell'amico Stefano Bertacco il mio movimento avesse preteso la candidatura nel suo collegio. (*Applausi*). Mi sarei vergognato se, di fronte alla prematura scomparsa di un collega di un qualsiasi partito, in presenza di una lacuna normativa, avessimo avanzato pretese a nostro favore per raccoglierne l'eredità politica. (*Applausi*).

La mischia che si sta svolgendo sulle spoglie del nostro caro collega Paolo Saviane è vergognosa e non fa onore a quest'Aula. (*Applausi*).

Le norme possono essere tirate da tutte le parti, ma ci sono dei punti fermi che in certi casi dovrebbero prevalere di fronte a dubbi e incertezze.

Paolo Saviane è stato un senatore della Lega, eletto esclusivamente da elettori della Lega. È giusto che sia un leghista a prenderne l'eredità politica e a sedere in questo Senato. (*Applausi*). Ognuno, con il proprio voto, risponderà alla propria coscienza e fortunatamente lo farà in modo palese.

Chiudiamo presto questo triste spettacolo.

Perdonaci, Paolo. Comunque voti l'Assemblea, noi ti ricorderemo sempre con stima e affetto. Un abbraccio a te e alla tua famiglia da tutto il Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione. (*Applausi*).

BERNINI (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Mi scuso per aver alterato l'ordine degli interventi, ma vorrei chiedere alla Presidenza una precisazione, per evitare di incorrere nuovamente in errori. Vorrei chiedere alla Presidenza la cortesia di precisare esattamente cosa stiamo votando. Se non sbaglio, noi avremmo inteso così: si vota prima l'ordine del giorno a firma Fratelli d'Italia, secondariamente le determinazioni della Giunta. È questo l'ordine, giusto?

PRESIDENTE. È così.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1, presentato dal senatore Balboni e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

LA RUSSA (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA (*FdI*). Signor Presidente, voglio solo dire che sono rimasto veramente dispiaciuto dei toni con cui è stato illustrato il legittimo voto

della Lega. Avevo detto in maniera chiara, signor Presidente, che eticamente e moralmente non c'è alcuna avversità alla richiesta della Lega di avere un leghista al posto di un leghista deceduto. Tuttavia devo dire che dal Veneto era venuta un'altra richiesta: che a un senatore veneto subentrasse un altro senatore veneto, come la Costituzione prescrive.

Io quindi abbasserei i toni. Stiamo votando e sapete che su questo non abbiamo fatto polemica di stampa, non abbiamo litigato. Pertanto, caro presidente Salvini, cari amici della Lega, lasciate che esprima non quello che voi avete chiamato disgusto, ma la mia sorpresa per i toni che state usando rispetto a una proposta del collega Balboni, formalizzata secondo i criteri previsti dalla Costituzione e dalla legge del Senato.

Si può non essere d'accordo, ma arrivare ai toni che prima ho sentito, permettetemi di dire, lo trovo veramente - questo sì - incomprensibile; non disgustoso, ma incomprensibile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Per consentire alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di procedere agli accertamenti relativi all'individuazione del candidato avente titolo ad essere proclamato in base alla deliberazione approvata dall'Assemblea, autorizzo la Giunta a convocarsi sin d'ora.

Sospendo i nostri lavori per dar tempo alla Giunta di decidere in modo da poter effettuare la proclamazione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,59).

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, all'attribuzione del seggio a seguito dell'approvazione della relazione sulla questione del seggio non assegnato in Veneto, ha riscontrato nella seduta odierna che la candidata a cui attribuire il seggio è Clotilde Minasi.

Do atto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di questa sua comunicazione e proclamo senatrice Clotilde Minasi.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti della nuova proclamata, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 19 e convoco per le ore 18,30 la Conferenza dei Capigruppo.

(La seduta, sospesa alle ore 15, è ripresa alle ore 19,15).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia su un emendamento interamente sostitutivo del decreto-legge in materia fiscale e tutela del lavoro.

La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto, pertanto, all'organizzazione della relativa discussione.

Non appena pervenuto - presumibilmente intorno alle ore 20 - il testo sarà trasmesso alla Commissione bilancio per la valutazione dei profili finanziari. Successivamente, si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto. Seguirà la chiama.

Come già stabilito, la prossima settimana sarà riservata ai lavori delle Commissioni, in particolare della 5ª Commissione permanente sul disegno di legge di bilancio.

L'Assemblea tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, per la discussione della sede redigente dei disegni di legge sui reati sul patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati, e sull'istigazione all'autolesionismo.

L'eventuale parte antimeridiana della seduta di mercoledì 15 dicembre sarà sospesa, dalle ore 11 alle ore 12,30, in concomitanza con la cerimonia degli auguri alla stampa parlamentare, in programma presso la Sala Capitolare del Palazzo della Minerva (il cosiddetto riscaldino).

Restano confermate, alle ore 16 di mercoledì 15, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre.

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del rendiconto e del bilancio interno del Senato, non appena definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.

La Conferenza dei Capigruppo tornerà a riunirsi martedì 14 dicembre, alle ore 15,30.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori fino al 16 dicembre:

Martedì	14	dicembre	h. 16,30-20	– Disegno di legge n. 882 - Reati patrimonio culturale (<i>approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>dalla sede redigente</i>)
Mercoledì	15	"	h. 9,30-20	
Giovedì	16	"	h. 9,30	– Disegno di legge n. 2086 - Istigazione all'autolesionismo (<i>dalla sede redigente</i>)

				– Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021 (mercoledì 15, ore 16)
--	--	--	--	--

Il calendario potrà essere integrato con la discussione del Rendiconto e del Bilancio interno del Senato, ove definiti gli adempimenti previsti dall'articolo 165 del Regolamento.

**Ripartizione dei tempi per la discussione sulle comunicazioni
del Presidente del Consiglio dei ministri
in vista del Consiglio europeo del 16 e 17 dicembre 2021
(3 ore e 30 minuti, incluse dichiarazioni di voto)**

Governo		30'
Gruppi 3 ore, di cui		
M5S		32'
L-SP-PSd'Az		29'
FIBP-UDC		25'
Misto		25'+5'
PD		22'
FdI		17'+5'
IV-PSI		16'
Aut (SVP-PATT, UV)		14'
Dissenziati		da stabilire

Sospendo la seduta fino alle ore 20.

(La seduta, sospesa alle ore 19,17, è ripresa alle ore 20,12).

**Seguito della discussione del disegno di legge:
(2426) Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Relazione orale) (ore 20,12)**

Discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2426.

Ricordo che nella seduta di ieri i relatori hanno svolto la relazione orale e ha avuto luogo la discussione generale.

I relatori non intendono intervenire in sede di replica.

Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo sottopone alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento del Senato, il testo di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, che recepisce integralmente le proposte emendative approvate dalle Commissioni riunite, sul quale, previa autorizzazione del Consiglio dei ministri, intende porre la questione di fiducia, fatto salvo il parere che esprimerà la Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Alla luce dell'intervento del Ministro, la Presidenza valuta l'emendamento ammissibile, ai sensi dell'articolo 161, comma 3-ter, del Regolamento.

Ha chiesto di intervenire nuovamente il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo presentato dal Governo e, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, trasmette il testo dell'emendamento alla 5ª Commissione permanente, che è fin d'ora autorizzata a convocarsi.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 20,15 è ripresa alle ore 21,05).

Presidenza del vice presidente LA RUSSA

Onorevoli colleghi, non ci sono buone notizie, nel senso che la Commissione sta ancora lavorando. Per la verità non abbiamo notizie ufficiali dal Presidente, ma abbiamo comunque appreso che la Commissione ha bisogno di almeno altri trenta minuti di lavoro.

Sospendo pertanto la seduta fino alle ore 21,30.
(*La seduta, sospesa alle ore 21,07, è ripresa alle ore 21,38*).

Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sull'emendamento 1.900, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

DURNWALDER, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento del Governo 1.900, relativo al disegno di legge in titolo, trasmesso dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione, all'articolo 2, del comma 1-*bis*.

Il parere è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al recepimento dei seguenti modifiche: all'articolo 3-*ter*, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «2. Alle minori entrate valutate in 9,95 milioni di euro per l'anno 2021 e 6,6 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, si provvede, per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni dal 2022 al 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.»; all'articolo 5, comma 3-*bis*, siano aggiunti infine i seguenti periodi: «La proroga di cui al primo periodo non si applica in presenza di procedure di evidenza pubblica relative al rilascio delle concessioni previste dall'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ovvero dall'articolo 36 del codice della navigazione, già definite con l'aggiudicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Qualora le procedure di evidenza pubblica di cui al precedente periodo risultino già avviate a tale data, la proroga è limitata al tempo strettamente necessario all'aggiudicazione delle stesse.»; all'articolo 5-*bis*, comma 3, siano aggiunte infine le seguenti parole: "e con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla predetta data."; all'articolo 9-*bis*, capoverso "Articolo 12-*bis*", ai commi 1 e 4 le parole: "per l'anno 2021" siano sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022"; all'articolo 12-*ter*, siano aggiunte infine le seguenti parole: "per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13"; all'articolo 12-*quinquies*, comma 2, sia soppresso il seguente periodo: "Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183."; all'articolo 16, il comma 8-*quinquies* sia sostituito dal seguente: "Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo *pro capite* superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e dell'articolo 38, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo *pro capite*, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di pre-consuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi."; all'articolo 16-*bis*, comma 9, sia soppressa la parola: "anche"; all'articolo 16-*octies*, comma 1, all'ultimo periodo, le parole: "dell'articolo 12, comma 2, lett. a)" siano sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 12, comma 6"; all'Allegato I, siano inserite in fine le seguenti parole: «conseguentemente inserire come importo somma aggiuntivo le parole "euro 3.000"».

Il parere è reso altresì con la seguente osservazione, formulata per esigenze di coordinamento formale: all'articolo 12-*quinquies*, nella rubrica, si valuti di sostituire la parola: "imprese" con la seguente: "start-up".».

PRESIDENTE. Il Governo intende recepire il parere della Commissione bilancio?

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sì, signor Presidente. Il Governo recepisce e accoglie tutte le condizioni e osservazioni poste dalla Commissione bilancio, considerando così corretto il testo dell'emendamento interamente sostitutivo del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo agli atti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

GARAVINI (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVINI (*IV-PSI*). Signor Presidente, anche da parte mia proviene la richiesta di poter consegnare il testo integrale dell'intervento e dichiaro il voto favorevole del Gruppo Italia Viva-PSI.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

DE BERTOLDI (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BERTOLDI (*FdI*). Signor Presidente, Fratelli d'Italia ovviamente non rinuncia a intervenire (*Applausi*) su un collegato alla legge finanziaria. Non rinuncia perché avremmo tante cose da dire e vorremmo anche utilizzare il tempo dei colleghi che hanno rinunciato al loro intervento.

PRESIDENTE. Questo non è possibile, però ha dieci minuti a disposizione.

DE BERTOLDI (*FdI*). Cercheremo di dire, nel tempo che ci è concesso, quanto riteniamo sia doveroso nei confronti dei nostri elettori e concittadini.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, non voteremo certamente la fiducia a questo decreto-legge, che - vorrei ricordarlo ai colleghi, se l'avessero dimenticato - è l'ottantaquattresimo dall'inizio della legislatura che verrà approvato, di fatto, in regime di monocameralismo (dopo che una sola Camera, cioè, ci ha lavorato). Di questi 84 decreti, la quasi totalità è stata approvata peraltro con il voto di fiducia, così come ci apprestiamo a trattare questo provvedimento tanto importante, perché collegato alla legge finanziaria del prossimo anno.

Si tratta di un decreto-legge fiscale che riteniamo povero, non solamente nell'aspetto economico, ma anche nei contenuti. Ci saremmo sicuramente aspettati qualcosa di meglio, qualcosa di più. (*Brusio*). Alle volte non serve il denaro...

PRESIDENTE. Prego i colleghi di abbandonare l'emiciclo. Ciascuno può decidere se rimanere ad ascoltare o uscire.

Prego, senatore De Bertoldi, continui.

DE BERTOLDI (*FdI*). Capisco che ormai l'attività si ritenga delegata esclusivamente al Governo, però credo che sia moralmente ed eticamente necessario che i parlamentari si riappropriino del proprio ruolo, e certamente noi di Fratelli d'Italia non rinunciamo a farlo.

È un decreto-legge che abbiamo cercato di modificare anche con due notti trascorse in Commissione per apportare un contributo e cercare di dare qualcosa in più al nostro Paese, ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori e ai nostri pensionati. Purtroppo, poco siamo riusciti a ottenere dal Governo e dalla maggioranza. Siamo fieri di aver condotto una battaglia che ci ha permesso di dare risposte ai dirigenti scolastici, anche grazie all'impegno e alle sollecitazioni che il collega Iannone, qui al mio fianco, ha rivolto per tutelare dalle responsabilità ingiustificate nelle quali incorrevano i dirigenti delle nostre scuole.

Siamo contenti, ma non soddisfatti, di aver ottenuto qualche riscontro sul tema del contante. Come sapete, dal prossimo anno avremo un'incomprensibile riduzione del suo utilizzo, che ci rende addirittura quasi unici in Europa, quando sappiamo che è quella stessa unità europea che ci ricorda che il contante è l'unica moneta legale. In Italia, però, vogliamo limitare e ridurre ulteriormente l'utilizzo del contante a 1.000 euro dal prossimo anno. Volevamo impedirlo, ma ci è stato solamente riconosciuto che si mantengano i livelli precedenti di utilizzo del contante per i cambiavalute: molto poco, ma certamente meglio che niente.

Abbiamo ottenuto qualche risposta sul tema delle casse previdenziali, che avranno almeno tempi certi nell'attesa dei pareri ministeriali, cosa che oggi purtroppo non accade. A questo riguardo - permettetemi di dirlo e mi rivolgo soprattutto agli stimati rappresentanti del Governo con i quali ci siamo confrontati - rivolgo un appello ed esprimo un auspicio: abbiate più coraggio nel vostro ruolo, abbiate più fiducia nella politica e non rimaniate troppo spesso ostaggi anche voi di quelle burocrazie ministeriali che spesso sono le vere protagoniste della politica. Non è accettabile che la politica e il potere legislativo ed esecutivo debbano troppo spesso inchinarsi a burocrazie ministeriali che vogliono imporre la loro volontà e il loro parere anche oltre le competenze che spettano loro. (*Applausi*).

Sono tanti i temi, signor Presidente, che questo decreto poteva affrontare meglio. Pensiamo a uno solo, sul quale mi rivolgo ancora a voi, colleghi e rappresentanti del Governo: voglio ricordarvi che il Governo ha accettato un ordine del giorno di quelli impegnativi. Non avete accettato un ordine del giorno con l'impegno «a valutare l'opportunità di», ma che vi impegna non per il dopodomani, bensì per l'oggi; vi impegna per la legge di bilancio - ve lo voglio ricordare e ve lo ricorderemo giorno per giorno - a dare una risposta a quei due milioni di famiglie italiane che hanno le cartelle di riscossione - cosiddette Covid - ormai scadute al 30 novembre, prorogate con questo decreto-legge fiscale al 9 dicembre (quindi al 14). Sono state però prorogate a quella data con l'accordo, grazie all'ordine del giorno presentato da Fratelli d'Italia e accolto, che vi impegna a spostare la rateizzazione delle cartelle di riscossione per il saldo e stralcio e la rottamazione-*ter* alla fine del 2022. Ve lo ricorderemo ora per ora, giorno per giorno, nelle Commissioni e in Aula, perché vogliamo che prendiate questo impegno con serietà, non solo nei confronti nostri, ma soprattutto degli italiani che vi e ci stanno guardando.

Vi è poi il tema della *patent box*: una volta tanto c'era una norma che dava e premiava i risultati conseguiti dagli utilizzi dei marchi e dei brevetti, della ricerca e sviluppo. Cosa avete fatto? L'avete eliminata per dare un contributo generalizzato, attraverso le deduzioni, un po' a tutti gli investimenti; un po' di meno, ma a tutti, mentre prima si davano agli investimenti che producevano risultati (quindi si detassavano quelli positivi); è un passo indietro ed è un peccato. Vi invitiamo a riflettere anche su questo.

Procedo perché i temi sono tanti, il tempo è poco e la sera è anche tarda. Questo decreto-legge va anche letto nell'ottica della manovra complessiva. Un tempo il decreto fiscale si chiamava collegato alla legge finanziaria; ebbene, questo collegato ha dato poco. Noi, che siamo persone ottimiste e crediamo nel nostro Paese, nella nostra Patria e nei nostri colleghi, vorremmo che ci stupiste nella legge di bilancio, migliorandola, lavorando in Commissione meglio di quanto abbiamo potuto fare in Commissione finanze su questo decreto fiscale, e che quindi fosse possibile dare le risposte che ci attendiamo.

Penso alla riforma fiscale in questi due minuti, a quegli otto miliardi che sono un'inezia quando si vuole parlare di riduzione delle imposte. Come ci si può rivolgere agli italiani sul tema della riforma fiscale, ragionando nell'ottica dell'uno virgola qualche punto per cento degli ingressi tributari complessivi? È chiaro che, a fronte di oltre 500 miliardi di entrate tributarie, ragionare di otto miliardi vuol dire ragionare di briciole. Abbiamo fatto manovre in *deficit* quest'anno per 180 miliardi, eppure sul tema della riforma fiscale non andiamo oltre gli otto miliardi. È poco e serve a poco, mentre serviva più coraggio. Auspichiamo che ci sia la volontà in sede emendativa di fare qualcosa di più.

Qualcosa di più si dovrà fare anche sul tema dell'energia e delle materie prime. Sulle bollette per le imprese, gli enti locali e i cittadini due o tre miliardi non basteranno; ve ne accorgete purtroppo e ce ne accorderemo. Anche il Governo Draghi, però, il Governo dei migliori - lo dico senza polemica verso gli amici del Movimento 5, Stelle, che peraltro conoscono la nostra assoluta e continua contrarietà al reddito di cittadinanza - sta rinsaldando il reddito di cittadinanza; lo ha addirittura ulteriormente rifinanziato di un miliardo. Invece di investire nelle politiche attive del lavoro e per dare più soldi alle imprese, dunque, si è deciso anche nel Governo Draghi - lo sottolineo - di dare un ulteriore supporto al reddito di cittadinanza. Noi siamo contrari e lo ribadiamo.

Vorremmo che il denaro venisse investito nella cultura del lavoro, nella cultura dell'impresa, nelle politiche attive del lavoro e nella riduzione fiscale per chi ha voglia di lavorare e di intraprendere perché la premialità fiscale per coloro che producono in questo Paese deve essere il punto di riferimento.

Signor Presidente, vorrei ricordare il tema dei *bonus* edilizi. Faccio un altro appello in nome della certezza e della semplicità: perché avete reso così difficili questi *bonus*? Date un orizzonte temporale certo a tutti i *bonus*; semplificate la normativa e ricordatevi che i *bonus* hanno avuto valore perché esiste la credibilità del credito, perché esiste la trasferibilità dei crediti d'impo-

sta. Quella è la strada e su quella strada, se ci sarete voi, sicuramente l'opposizione ci sarà in modo serio, concreto e propositivo, come abbiamo fatto ogni giorno nei nostri impegni parlamentari. *(Applausi)*.

D'ALFONSO *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALFONSO *(PD)*. Signor Presidente, avendo assunto l'impegno di consegnare i fogli che sono oggetto di pensiero e di scritto, dichiaro il voto favorevole del Gruppo Partito Democratico e trasmetto dalle mie mani quanto volevo sottoporre al ragionamento collettivo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Un'ovazione, senatore D'Alfonso. La Presidenza l'autorizza a consegnare il testo scritto dell'intervento.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, visto che il presidente D'Alfonso ha consegnato il suo intervento, direi che l'Assemblea dovrebbe fare un grandissimo applauso perché è una notizia. Non lo avrei mai detto. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Lo ha già avuto. A quest'ora si possono fare anche interventi di questo tipo.

LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAFORGIA *(Misto-LeU-Eco)*. Signor Presidente, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo LeU, pur con le annotazioni critiche che avrei fatto se lo avessi svolto per intero, le chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Se volete, annunziate se il voto è favorevole o contrario perché è utile per capire.

TOFFANIN *(FIBP-UDC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFFANIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, anche il Gruppo Forza Italia dichiara il suo voto favorevole e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Non sarà da meno, senatore Bagnai. Ne ha facoltà.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cercherò di essere all'altezza del sacrificio che lei mi chiede di compiere.

PRESIDENTE. Chiedo scusa se la interrompo, non le chiedo nessun sacrificio.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Spontaneamente e senza alcuna richiesta da parte della Presidenza dichiaro il voto favorevole del Gruppo a cui mi onoro di appartenere e mi compiego all'esempio del presidente d'Alfonso, chiedendole l'autorizzazione a consegnare la "cartaceità" del mio intervento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Una "*summa di eloquentia*" questo intervento.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Movimento 5 Stelle alla conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro e chiedo l'autorizzazione a consegnare il testo scritto del mio intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
Credo che abbiamo battuto il *record* delle dichiarazioni di voto più rapide dell'anno.

Procediamo dunque alla votazione.

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre

2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto - anche questa volta - la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo del 16 novembre, ciascun senatore chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Fregolent).

Ricordo che è necessario evitare assembramenti al centro dell'emiciclo e in prossimità dell'accesso al banco della Presidenza. *(Brusì).*

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì, i senatori contrari risponderanno no, i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

RAUTI *(Fdl)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUTI *(Fdl)*. Signor Presidente, intervengo brevemente sull'ordine dei lavori. Non si preoccupi, non mi tratterò a lungo. Voglio solo stigmatizzare che, non solo siamo di fronte all'ennesima richiesta di fiducia...

PRESIDENTE. Senatrice, lei sa che in questa fase...

RAUTI *(Fdl)*. Devo dire una cosa, Presidente.

PRESIDENTE. Un minuto solo e gliela faccio dire. Lei sa che in questa fase anche un intervento sull'ordine dei lavori sarebbe precluso, se è un intervento sull'ordine dei lavori. Se vuole stigmatizzare, visto che ha iniziato, ci dica cosa stigmatizza e passiamo oltre.

RAUTI *(Fdl)*. Concluderò allora dicendo che non mi piace vedere che, rispetto a degli interventi ritirati, si battano le mani. *(Commenti)*.

Siamo qui a battere le mani a chi ha deciso di non parlare.

PRESIDENTE. È chiaro. Lo ribadisco io. La senatrice diceva che forse non è opportuno l'applauso, anche se è un'antica tradizione quando si deposita il testo dell'intervento e non è una novità assoluta. Ha una sua logica.

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Fregolent.

DURNWALDER, *segretario, fa l'appello.*

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza il vice presidente ROSSOMANDO - ore 22,30 -).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	188
Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	175
Contrari	13

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 146.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 14 dicembre 2021

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 14 dicembre, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dalla sede redigente dei disegni di legge:

1. Deputati ORLANDO e FRANCESCHINI. - Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale *(approvato dalla Camera dei deputati)* - Relatore MIRABELLI *(Relazione orale)* (882)

2. PILLON ed altri. - Modifiche al codice penale in materia di istigazione alla violenza, all'autolesionismo e al suicidio - *Relatore* PEPE (2086)

La seduta è tolta (*ore 22,48*).

Allegato A

DOCUMENTO

**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sulla elezione contestata nella Regione Campania (Doc. III, n. 3)**

PROPOSTA DI QUESTIONE SOSPENSIVA

QS1

Grasso, De Petris, Errani, Ruotolo

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari Doc. III, n. 3, sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;

premessi che:

con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Carbone nella Regione Campania;

tale decisione si basa sui dati di proclamazione che sono stati rettificati rispetto a quelli iniziali dell'11 marzo 2018 soltanto in relazione a 72 sezioni selezionate a caso, a seguito di palesi discordanze rispetto ai dati del Ministero dell'interno (verbale Ufficio elettorale regionale del 12 marzo 2018). Si è reso quindi necessario procedere alla costituzione in seno alla Giunta di un comitato di revisione, che ha proceduto alla verifica dei risultati elettorali di 457 sezioni e circa 3.000 schede, interrompendo i suoi lavori "non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato);

i dati necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla vigente legge elettorale;

se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni tra quelle selezionate non è stato possibile, in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007

del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio, metodo fra l'altro che è stato adottato dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la rettifica dei dati di proclamazione;

considerato che:

il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto da accertare, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;

il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare,

delibera, ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento che la deliberazione debba essere sospesa in attesa che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari acquisisca quegli ulteriori elementi di certezza che reputa necessari affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali.

ORDINI DEL GIORNO

G1

De Petris, Grasso, Errani, Laforgia, Ruotolo, Buccarella, Malpezzi, Rampi, Cirinnà, Marilotti, Evangelista, D'Angelo, Gallicchio, Faraone, Sbrollini, Garavini, Fattori, La Mura, Nugnes, Magorno, Nencini, Conzatti

Approvato

Il Senato,

premessi che:

è all'esame dell'Assemblea la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Campania del senatore Vincenzo Carbone, deliberata a maggioranza, in data 6 ottobre 2020;

con propria deliberazione, in data 24 settembre 2020, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, riunitasi in camera di consiglio a seguito della contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone decisa dalla Giunta nella seduta del 4 agosto 2020 e della relativa seduta pubblica, ha deciso di proporre al Senato l'annullamento dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone nella Regione Campania;

la relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea di accogliere il ricorso del candidato dottor Claudio Lotito, che così subentrerebbe al proclamato senatore Vincenzo Carbone;

tale decisione si baserebbe sui dati di proclamazione, che - dagli stessi verbali dell'Ufficio elettorale regionale, non risultano dotati di certezze, come emerge dal verbale del 22 luglio 2020 a firma del senatore Lucio Malan coordinatore del comitato e così come risulta dalle verifiche del comitato di revisione istituito in seno alla Giunta - necessitano pertanto di essere rettificati prima di procedere all'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla legge elettorale vigente;

se è vero che il controllo delle schede votate in sei sezioni selezionate non è stato possibile in quanto erroneamente distrutte tramite invio al macero da parte degli Uffici competenti alla custodia, è anche vero che il comitato deve effettuare un ulteriore approfondimento utilizzando i relativi verbali e tabelle di scrutinio quali "strumenti di prova diversi" per ricostruire l'espressione del voto, come del resto stabilito dalla sentenza n. 197 del 2007 del Consiglio di Stato che statuisce che "la distruzione delle schede non determina l'invalidità delle operazioni elettorali se non è preclusa l'attendibilità dell'accertamento della verità mediante l'impiego di strumenti di prova diversi dall'esame diretto delle schede", come appunto verbali e tabelle di scrutinio;

questa modalità di verifica dei dati attraverso l'esame di tabelle e verbali di scrutinio è stata peraltro utilizzata a seguito dei reclami dallo stesso Ufficio elettorale regionale per la prima correzione relativa soltanto a 72 sezioni selezionate a caso, mentre il comitato ha proseguito tale accertamento estendendola a ben 457 sezioni che presentavano criticità, nonché 2.762 schede valide e 93 tra bianche, nulle e contestate senza ultimare i lavori;

le modifiche dei dati di proclamazione hanno determinato un differente esito di assegnazione dei seggi, come peraltro emerso al termine dei lavori del comitato di revisione presieduto dal senatore Lucio Malan (documento n. 44 allegato al verbale della seduta del 22 luglio 2020), il quale "pur non ritenendo sufficienti i dati acquisiti e reputando necessario ottenere ulteriori elementi di certezza" (verbale del 22 luglio 2020) concludeva che, basandosi sui "dati dei verbali integrati dalle rettifiche individuate dal comitato di revisione, ottiene un seggio Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia";

le rettifiche potrebbero quindi condurre anche ad un esito che rispetti le previsioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 sul rapporto tra i seggi e la popolazione, rendendo ultroneo il pur interessante dibattito sull'interpretazione della legge elettorale;

considerato che:

la Giunta delle elezioni è un organo di verifica dei poteri con funzioni di garanzia, così come previsto dal Regolamento del Senato;

il Senato ha in primo luogo il dovere di ristabilire la corretta e trasparente rappresentazione del voto popolare, rettificando i dati di proclamazione secondo quanto accertato, affinché l'applicazione della legge elettorale vigente sia fondata su dati verificati e reali;

nel caso in esame si tratta di rettificare le palesi erroneità rilevate nelle operazioni elettorali di numerose sezioni elettorali, consistenti soprattutto nell'inversione, nell'attribuzione dei voti tra le liste e all'interno delle coalizioni, la cui doverosa correzione è di semplice ed oggettiva realizzazione nel ripristinare la corretta trascrizione e sommatoria dei voti quali risultino dalle tabelle e dai verbali di scrutinio;

sono stati individuati altri errori di entità numerica inferiore e che rientrano nella fisiologia di uno scrutinio, debitamente valutati e corretti, come ad esempio la non parificazione tra schede scrutinate e votanti, e discordanze risolte tra verbali e tabelle di scrutinio;

il Senato non può abdicare ai suoi poteri di verifica, in particolar modo quando si tratta del rispetto del voto popolare e del principio della rappresentanza parlamentare;

ritenuto che:

sia necessario ottenere ulteriori elementi di certezza;

procedere in assenza della rettifica dei dati costituirebbe una grave violazione della competenza della Giunta per le elezioni, le cui prerogative attengono proprio alla verifica dei dati di proclamazione delle Corti d'appello;

tutto ciò premesso e considerato,

delibera il rinvio alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari affinché rettifichi i dati elettorali di proclamazione relativi alla Regione Campania e istruisca gli adempimenti conseguenti.

G2

Renzi, Faraone, Bellanova, Cucca, Bonifazi, Sbroliini, Garavini, Conzatti, Ginetti, Grimani, Magorno, Marino, Parente, Vono, Nencini, Carbone, Minuto, Mautone, Angrisani, Di Micco

Precluso

Il Senato della Repubblica,

premessi che:

in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Napoli, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletto senatore della Repubblica, il dottor Vincenzo Carbone;

in data 22 marzo 2018 è pervenuto un ricorso a firma del dottor Claudio Lotito, candidato nel collegio plurinominali 1 della Campania, sostenendo di essere stato danneggiato nel computo dell'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali a causa di un'errata operazione di calcolo dei voti;

in data 5 marzo 2019 la Giunta ha deliberato la costituzione di un comitato avente la finalità di effettuare un'analisi puntuale dei dati e dei risultati contenuti nei verbali delle sezioni della Regione Campania, ad iniziare da quelli che presentano maggiori anomalie e discordanze;

in data 11 settembre 2019 il senatore Malan, in qualità di coordinatore del comitato per la Regione Campania, informa la Giunta che è necessario per alcune sezioni, particolarmente problematiche, richiedere le schede elettorali per un'ulteriore verifica;

in data 11 febbraio 2020, il senatore Malan comunica alla Giunta che, al termine di una istruttoria durata diversi mesi ed assai articolata, sono emerse alcune criticità consistenti in anomalie e discordanze rispetto ai dati di proclamazione, nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione del numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali. Inoltre, ricorda che l'istruttoria ha riguardato anche il controllo delle schede valide di alcune sezioni elettorali, anche se per ben sei delle dodici sezioni indicate le schede non sono state oggetto di revisione in quanto distrutte;

in data 19 maggio, il senatore Malan, durante la sua relazione alla Giunta, affermava che alla luce delle notevoli anomalie riscontrate in molte sezioni elettorali tale margine non risulta sufficiente a definire con certezza l'attribuzione del seggio in questione;

in quella stessa sede lo stesso senatore Malan comunicava che il presidente della Giunta, senatore Gasparri, aveva già reputato doveroso segnalare al Presidente del Senato quanto emerso al fine di investire l'autorità giudiziaria per ogni eventuale seguito di competenza;

al termine dei lavori del comitato, in data 22 luglio 2020, il relatore originariamente individuato, senatore Malan - pur precisando di essere costretto ad esprimersi sulla base di elementi non ritenuti da lui sufficienti - proponeva di procedere comunque e dopo aver rilevato che non sussistono variazioni nelle attribuzioni degli 11 seggi uninominali spettanti alla Regione, per quanto concerne invece la quota proporzionale, rispetto ai dati di proclamazione, ottiene un seggio la lista Liberi e Uguali e lo perde la coalizione di centro-destra, con riferimento alla lista Movimento Forza Italia;

tale relazione veniva respinta a maggioranza dalla Giunta il giorno 23 luglio 2020;

il 4 agosto 2020 il senatore Paroli subentrava come relatore e propone alla Giunta la contestazione dell'elezione del senatore Vincenzo Carbone;

considerato che:

il ricorrente, elaborando una suggestiva quanto macchinosa logica di procedimenti, ha seguito un criterio della maggior prossimità all'intero che non trova alcuna conferma dal Testo Unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica;

pur di individuare una distribuzione dei seggi alle singole liste in ciascun collegio plurinominali alla sua più favorevole indicazione del candidato

eletto, il ricorrente attribuisce un errato computo dell'Ufficio elettorale regionale circa l'assegnazione dei seggi alle liste non assegnatarie dei seggi interi, seguendo un infondato quanto ingegnoso criterio che non trova alcuna conferma dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533;

la suddetta norma è molto chiara nel disporre che si proceda inizialmente all'assegnazione dei seggi sulla base dei quozienti interi alle varie liste e, successivamente, alle liste che hanno ottenuto i maggiori resti, escludendo solo le liste "alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*";

da questa operazione non vanno escluse tutte le liste che hanno goduto di quozienti interi, ma non hanno esaurito il numero di seggi loro spettanti. In altri termini, non è vero che si debba procedere prima all'attribuzione dei seggi alle liste che non hanno goduto di quozienti interi e solo dopo a quelle che hanno goduto di quozienti interi, ma a cui debbono ancora essere attribuiti seggi;

una siffatta disciplina sarebbe priva di senso e penalizzerebbe le liste che, del tutto casualmente, hanno ottenuto quozienti interi, pur avendo i maggiori resti. Tanto è vero ciò che lo stesso testo, con tenore inequivoco, prevede l'ipotesi in cui dopo la ripartizione dei seggi effettuata in base al metodo del quoziente d'attribuzione e dei più alti resti, ci siano liste con più eletti di quelli già assegnati a livello regionale (eccedentarie) e liste con meno eletti (deficitarie), stabilendo che in quel caso alle liste eccedentarie si sottraggano tali seggi nei collegi in cui sono stati assegnati con la più bassa parte decimale e alle liste deficitarie si assegnino nei collegi in cui le liste hanno ottenuto le parti decimali più alte. Ne deriva, quindi, che è lo stesso testo ad ammettere che il numero di seggi assegnato in ciascun collegio plurinominale possa variare rispetto alla quota individuata *ex ante* dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017;

a parte la chiarezza della disposizione, questa parziale "flessibilità" delle quote non è casuale né priva di logica: se il numero di seggi fosse del tutto anelastico, le liste deficitarie potrebbero versare nella situazione di ottenere seggi in collegi in cui hanno ottenuto i risultati peggiori, e di trovarsi con candidati della lista non eletti, invece, in altri collegi in cui si sono registrati risultati migliori;

in sede di approvazione della legge, tale sistema fu definito, non a torto, "antiflipper" perché in sua assenza i partiti deficitari si sarebbero visti assegnati seggi in maniera casuale;

le tesi illustrate dal ricorrente non appaiono fondate, alla luce tanto della lettera della legge, quanto dei principi costituzionali, democratici e ai canoni di consapevolezza e libertà del voto;

ancor più evidente, infatti, il dissidio con il principio di uguaglianza del voto (ancora articolo 48 della Costituzione), poiché, per ragioni del tutto imponderabili, il voto di alcuni elettori verrebbe privato di peso o addirittura rovesciato, a fronte dell'ipervalutazione di quello espresso da altri in collegi diversi;

a conforto della conclusione che il congegno dello slittamento dei seggi sia non solo legittimo, ma addirittura fisiologico nell'ordinamento italiano, giova ricordare come quasi tutte le leggi elettorali nazionali e regionali vi facciano ricorso: per restare a esempi recenti, fenomeni di traslazione si sono verificati anche nelle elezioni della Camera nel vigore della legge n. 270 del 2005 (nelle tre elezioni in cui ha trovato applicazione tale legge, sono cinque i casi di "slittamento" di seggi tra circoscrizioni: 1 nel 2006, 2 nel 2008, 2 nel 2013);

prima ancora che in ragioni di ordine giuridico, la traslazione si giustifica in base a considerazioni di tipo aritmetico. È stato, infatti, evidenziato in dottrina sin da epoca risalente che nessun sistema elettorale può riuscire a garantire simultaneamente tre obiettivi: *a)* assegnazione nazionale o regionale dei seggi; *b)* attribuzione alle circoscrizioni dell'esatto numero di seggi ad esse spettanti; *c)* rispetto, nell'assegnazione dei seggi in questione, dell'andamento del voto nella circoscrizione;

tale fenomeno non è imputabile solo alla diseguale partecipazione al voto nelle diverse circoscrizioni, dipendendo anche: *a)* dal numero di seggi da attribuire; *b)* dal numero di circoscrizioni; *c)* dalla differente ampiezza delle stesse; *d)* dal numero di liste presentate nelle diverse circoscrizioni; *e)* dalla distribuzione dei voti di ogni partito tra le circoscrizioni stesse;

lo slittamento del seggio non è affatto un effetto vietato dall'ordinamento, ma risponde, in determinate circostanze, a un'elementare esigenza di democrazia e a principi fondamentali del nostro sistema costituzionale, toccato più volte, nella propria giurisprudenza, dalla Corte costituzionale;

la sentenza n. 271 del 2010 ricostruisce inequivocabilmente l'intreccio d'interessi costituzionali sotteso alla disciplina dello slittamento e evidenzia come convivano due ordini di esigenze: da un lato, l'assegnazione dei seggi, nel collegio unico nazionale in proporzione ai voti validamente espressi; dall'altro, la distribuzione dei seggi fra le circoscrizioni in proporzione alla popolazione. Il primo riflette il criterio della proporzionalità politica e premia la partecipazione alle consultazioni elettorali e l'esercizio del diritto di voto; il secondo riflette il principio della rappresentanza territoriale, determinata in base alla popolazione;

nell'istruttoria si sono accertate gravi incongruenze nell'inversione dell'attribuzione dei voti tra le liste all'interno delle coalizioni, nella non parificazione, nel numero delle schede scrutinate con il numero dei votanti, in discordanze nei voti validi tra verbale di sezione e tabella di scrutinio allegata, nella mancata corrispondenza tra i voti attribuiti al candidato di coalizione ed il totale dei voti delle liste collegate in coalizione, nonché la presenza di cancellature nella compilazione degli stessi verbali;

si è scoperto, infatti, che le schede valide di ben sei sezioni elettorali sulle dodici richieste non sono più recuperabili, essendo state distrutte, con l'alta probabilità che analoga sorte sia toccata a un numero ben più alto di schede in altre sezioni della Regione;

la distruzione delle schede ha impedito un corretto ricorso a proiezioni, prove di resistenza o simulazioni che non sono in grado di correggere una serie di anomalie e di incongruenze macroscopiche;

alla luce delle evidenti patologie, incongruenze ed anomalie emerse, non si può raggiungere un esito certo, affidabile ed incontrovertibile per assicurare uno dei principi che governa il contraddittorio e che governa i processi nello svolgimento di questa funzione giurisdizionale che è propria della Giunta e che è: l'onere della prova grava su chi contesta un diritto;

tanto premesso e considerato,

in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Napoli, del dottor Vincenzo Carbone a senatore della Repubblica italiana.

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Regione Puglia (Doc. III, n. 4)

ORDINE DEL GIORNO

G1

Fantetti, D'Alfonso, Causin, Biasotti, Pacifico, Lannutti, Lonardo, Carbone, De Bonis, Minuto, Augussori, Riccardi, Fusco, Simone Bossi, Grassi, Pazzagli, Alessandrini, Emanuele Pellegrini, Pittoni, Pergreffi, Marti, Saponara, De Falco

Respinto

Il Senato,

premessi che:

in data 17 marzo 2018 la Corte di appello di Bari, dopo un'attenta analisi della normativa elettorale vigente, proclamava eletta senatrice della Repubblica la signora Anna Carmela Minuto;

alcun errore materiale è stato commesso nella proclamazione a senatrice della Repubblica della ridetta Anna Carmela Minuto, ma il rispetto rigoroso del numero dei parlamentari all'interno dei due collegi elettorali della Puglia. La legge elettorale prevede, infatti, che i due collegi della Puglia devono essere rappresentati entrambi da sei senatori;

il dottor Michele Boccardi, dissentendo su quanto deliberato e proclamato dalla Corte di appello di Bari, proponeva ricorso alla Giunta delle elezioni e immunità del Senato della Repubblica;

in data 25 maggio 2020 il senatore Simone Pillon, relatore della vicenda in seno alla Giunta, si esprimeva per il rigetto del ricorso, ritenendo lo stesso completamente infondato in diritto;

in data 24 settembre 2020 la Giunta, però, a maggioranza, in accoglimento del ricorso si esprimeva per la decadenza della senatrice Minuto;

in data 30 novembre 2021, veniva fissata la seduta del Senato per l'approvazione e/o il rigetto della decisione assunta dalla Giunta;

considerato che:

l'elezione della senatrice Minuto, convalidata da ben tre giudici della Corte di appello di Bari, è pienamente conforme alla legge elettorale vigente nonché conforme a precedenti specifici giurisprudenziali (Consiglio di Stato elezioni europee 2009);

lo stesso relatore ha, nel corso del suo intervento, declinato sia le norme che la giurisprudenza a supporto della propria conclusione. In particolare, dall'esame della tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017 (quantificazione del numero dei seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale) si evince che ad entrambi i collegi plurinominali sono assegnati 6 seggi, in osservanza del criterio della proporzionalità rispetto alla popolazione nella ripartizione dei seggi (come previsto dall'articolo 57 della Costituzione, nonché dall'articolo 1, comma 1, del Testo Unico delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica), essendo minima la differenza di popolazione dei due collegi. Pertanto se si approvasse la proposta della Giunta delle elezioni si otterrebbe una distorsione della rappresentanza dei senatori all'interno dei due collegi elettorali della Puglia (anziché 6 e 6) previsti dalla norma, avremmo 5 e 7);

il decreto del Presidente della Repubblica richiamato, emanato in applicazione della norma elettorale in esame, prevede che "alle Regioni di cui all'articolo 131 della Costituzione è assegnato il numero dei seggi del Senato della Repubblica, rispettivamente indicato nella tabella A allegata al presente decreto, vistata dal Ministero dell'interno..." e che "nell'ambito di ciascuna Regione, nella tabella B allegata al decreto, vistata dal Ministero dell'interno, è determinato per ogni collegio plurinomiale il numero complessivo dei seggi da attribuire"; tale tabella statuisce appunto che sia nel collegio Puglia1 che in quello Puglia2 devono essere rigorosamente attribuiti 6 seggi;

tutta la disciplina evidenziata si ispira al principio per cui la ripartizione dei seggi nei collegi è proporzionata alla popolazione accertata dell'ultimo censimento di ciascuno di essi e, al criterio di rappresentatività territoriale con il quale è necessario coordinare quello della rappresentatività politica;

lo stesso relatore riferisce che qualora si aderisse alla tesi sostenuta dal ricorrente si porrebbe alla riduzione del numero dei seggi attribuiti in un collegio e al corrispondente aumento dei seggi nell'altro collegio. Ciò si porrebbe in evidente contrasto con la previsione del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e della

tabella B del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017 nonché dei principi costituzionali;

a suffragare questa impostazione è opportuno ricordare i pareri resi da illustri costituzionalisti in altro ricorso. In particolare il professor Mirabelli evidenzia che la rappresentanza territoriale è rivolta ad attribuire un numero di seggi rapportato alla popolazione di ciascun collegio e quindi alla comunità che elegge ed esprime la rappresentanza. Avvicinare e collegare elettori ed eletti è una delle finalità proprie della democrazia; corrisponde a questa finalità la ripartizione della Regione in collegi, a ciascuno dei quali è attribuito un numero fissato di seggi da assegnare;

lo stesso professor Flick (già presidente della Corte costituzionale) ha sottolineato "...la necessità di mantenere intatto il numero dei seggi fissato dal legislatore per ciascun collegio", suffragando tale sua statuizione con il parere del professor Tedeschini che ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sul punto;

nel senso appena illustrato, come si è anticipato, si è espressamente pronunciato in vicenda sovrapponibile alla presente anche il Consiglio di Stato nella sentenza del 13 maggio 2011, n. 2886, divenuta un riferimento esclusivo per le statuizioni nelle Corti di appello per l'assegnazione dei seggi elettorali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la corretta applicazione della disciplina relativa alla distribuzione dei seggi dovesse necessariamente tener conto ed armonizzarsi con la disposizione del testo normativo che predetermina i seggi da attribuire in relazione ad ogni ambito territoriale attraverso il rinvio ad apposito decreto del Presidente della Repubblica (nella specie il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2017). Si è espressamente affermata quindi la portata inderogabile delle previsioni in questo ultimo contenute;

tanto premesso e considerato,

in difformità da quanto deliberato dalla Giunta delle elezioni e delle immunità, il giorno 24 settembre 2020, chiede che venga confermata la proclamazione, adottata dalla Corte d'appello di Bari, della signora Anna Carmela Minuto a senatore della Repubblica italiana.

DOCUMENTO

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla elezione contestata nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale (Doc. III, n. 5)

ORDINI DEL GIORNO

G1

Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Marcucci, Rossomando, Alfieri, Astorre, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Fe-

deli, Giacobbe, Iori, Laus, Manca, Margiotta, Marilotti, Misiani, Parrini, Pittella, Rampi, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci, Zanda, De Falco, La Mura, Fattori

Respinto

Il Senato,

premessi che:

con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;

la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;

in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;

nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni - sulle otto selezionate - nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il *fumus* delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);

si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;

sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 - le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;

all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);

conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria — formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;

in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;

considerato che:

dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili -

stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;

risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;

peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;

le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca — d'intesa con la correlatrice D'Angelo — negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;

sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;

dalla proiezione prognostica risulta infatti che: *a)* la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; *b)* tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; *c)* applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;

oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza

che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Cario nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;

né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;

nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;

da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata,

conseguentemente delibera:

ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario in base alle risultanze del procedimento dalle quali risulta la piena attendibilità del giudizio prognostico per come proposto dalle difese svolte dal dottor Porta.

G2

Malpezzi, Ferrari, Mirabelli, Biti, D'Arienzo, Collina, Cirinnà, Marcucci, Rossomando, Alfieri, Astorre, Boldrini, Cerno, Comincini, D'Alfonso, Fedeli, Giacobbe, Iori, Laus, Manca, Margiotta, Marilotti, Misiani, Parrini, Pittella, Rampi, Rojc, Stefano, Taricco, Valente, Vattuone, Verducci, Zanda, De

Falco, La Mura, Fattori

Approvato

Il Senato,

premessi che:

con deliberazione del 10 novembre 2021, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ha deciso di convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario, eletto nella lista USEI nella Circoscrizione estero - ripartizione America meridionale;

la delibera conclude un procedimento lungo e articolato, conseguente all'esposto inviato dal dottor Fabio Porta, candidato nella medesima ripartizione per la lista del Partito Democratico e avviato nella seduta del 30 gennaio 2019;

in particolare, in data 21 ottobre 2020 la Giunta provvedeva alla nomina di apposito comitato istruttorio, avente lo specifico compito di verificare i verbali delle sezioni elettorali nonché le schede contenenti voti validi, le schede bianche, nulle e contestate, a partire da otto delle 32 sezioni in cui - come segnalato nell'esposto - risultavano percentuali tra l'80 per cento e il 90 per cento a favore del candidato Cario, di entità anomala rispetto all'ammontare di voti ottenuti dalla lista USEI e delle preferenze ottenute dal candidato Cario nella medesima ripartizione;

nel corso dell'istruttoria, il comitato procedeva ad una prima parziale verifica delle schede provenienti da tre sezioni — sulle otto selezionate — nelle quali si era riscontrata una percentuale maggiore di voti per il candidato Cario, riferendo alla Giunta nella seduta del 2 dicembre 2020 circa l'esistenza di gravi anomalie nell'espressione di voti di preferenza per il senatore Cario, così da far emergere "la plausibilità ed il *fumus* delle circostanze di natura patologica lamentate dal candidato Porta, con riferimento all'identità di calligrafia che si sarebbe riscontrata nell'espressione dei voti di preferenza per il senatore Cario" (cfr. resoconto sommario della seduta del 2 dicembre 2020);

si rendeva dunque necessario un supplemento di istruttoria per verificare se la concentrazione di voti affetti da anomalie, così riscontrata, potesse ritenersi ancorata a una effettiva distribuzione territoriale delle stesse sezioni a fini della costruzione del campione e dell'articolazione di un giudizio omogeneo sullo stesso; a tal fine, nella seduta della Giunta del 9 dicembre 2020 veniva audita la presidente dell'Ufficio centrale per la Circoscrizione estero costituito presso la Corte d'appello di Roma, dottoressa Flavia Perra, la quale chiariva che le schede raccolte e provenienti dai consolati delle diverse ripartizioni della Circoscrizione estero vengono suddivise per sezioni elettorali ai fini dello scrutinio da parte del medesimo Ufficio, e dunque alle sezioni non corrispondono - in linea di principio - precisi riferimenti territoriali, se non quello dell'area di competenza del consolato che ha inviato i plichi contenenti le schede;

sempre in via istruttoria, la Giunta acquisiva - su allegazione dell'esponente onorevole Porta con memorie del 27 aprile e del 30 giugno 2021 -

le relazioni tecniche su distinte perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma su un campione di schede provenienti dal consolato di Buenos Aires, nel corso del procedimento penale RGNR n. 8866/19, avviato a seguito di esposto dello stesso dottor Porta; da entrambe le relazioni tecniche, così come dalle note tecniche di parte a firma del dottor Gismondi e depositate dall'esponente, nonché dalla ulteriore perizia del 26 ottobre 2021 e allegata alla memoria difensiva depositata dal dottor Porta in prossimità della seduta pubblica del 9 novembre 2021, emergevano irregolarità analoghe a quelle già rilevate dal comitato istruttorio, e cioè la riconducibilità alla medesima mano di numerosi gruppi di schede contenenti preferenza per il candidato Cario, afferenti al campione esaminato; ciò riguardava, peraltro, campioni di schede diversi e riconducibili a diverse sezioni riguardanti in ogni caso voti raccolti e provenienti dal consolato di Buenos Aires, il cui risultato attribuiva al senatore Cario una percentuale di preferenze anomala, se confrontata con i risultati relativi a sezioni non contestate;

all'esito, già in data 29 luglio 2021, il relatore in Giunta senatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - poteva affermare che le indicazioni prospettate dal dottor Porta, all'esito delle due perizie, apparivano plausibili, per quanto fondate su una proiezione prognostica che traeva a sua volta origine dalla verifica compiuta su un totale di 225 schede elettorali: "evidenze che, ancorché limitate, confermerebbero anche i risultati parziali già esposti dal comitato alla Giunta" (cfr. resoconto 29 luglio 2021);

conseguentemente, nella seduta del 13 ottobre 2021, la Giunta deliberava all'unanimità di aprire - all'esito dell'istruttoria - formale procedimento di contestazione dell'elezione del senatore Cario ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del regolamento per la verifica dei poteri;

in data 9 novembre 2021 si svolgeva la seduta pubblica per la discussione della contestazione dell'elezione, con l'intervento del senatore Cario, dell'esponente dottor Porta e dei loro difensori; all'esito la Giunta si riuniva in camera di consiglio al termine della quale la Giunta, ripresa la seduta pubblica alle ore 22,10 del 10 novembre 2021, deliberava di convalidare l'elezione del senatore Cario; le motivazioni della delibera, esposte dalla relatrice D'Angelo nella seduta del 24 novembre 2021, sono state approvate a maggioranza dalla Giunta e trasmesse all'Aula ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del regolamento per la verifica dei poteri;

considerato che:

dall'istruttoria svolta e dalla documentazione acquisita dalla Giunta sono emerse gravi irregolarità a carico di un elevato numero di schede elettorali recanti preferenze a favore del senatore Cario, distribuite su un campione significativo delle 32 sezioni afferenti al consolato di Buenos Aires oggetto di contestazione nell'esposto, nelle quali il senatore Cario ha ricevuto voti in percentuale non proporzionata ai voti ricevuti nel resto dell'area di competenza del medesimo consolato e della ripartizione America meridionale; in particolare, è emersa identità calligrafica, con preferenze riconducibili - stando all'esame condotto dal comitato istruttorio e alle perizie calligrafiche acquisite - a medesime mani;

risulta in particolare dalle perizie calligrafiche disposte dalla procura di Roma e depositate dall'esponente dottor Porta, relative a cinque delle 32 sezioni oggetto dell'esposto - sezioni peraltro diverse dalle otto oggetto del campione esaminato dal comitato istruttorio - che la percentuale di schede recanti voto di preferenza a favore del senatore Cario riconducibili alle medesime mani oscilla tra l'86,4 per cento e il 100 per cento del totale dei voti di preferenza attribuiti al medesimo;

peraltro, le riscontrate irregolarità presentano un andamento percentuale costante e significativo sul piano statistico; nelle 32 sezioni oggetto dell'esposto, infatti, la percentuale dei voti dell'USEI rispetto a tutti i voti validi è complessivamente del 75,95 per cento mentre nelle sezioni dell'Argentina risulta del 30,72 per cento e in tutta la ripartizione America meridionale risulta del 20,55 per cento;

le rilevate irregolarità, unite alla distribuzione non uniforme delle percentuali di voto per la lista USEI e dei voti di preferenza per il senatore Cario, ha condotto il relatore Cucca - d'intesa con la correlatrice D'Angelo - negli interventi già richiamati in premessa, a ritenere la plausibilità delle censure formulate dal dottor Porta nel proprio esposto, sebbene su base prognostica;

sulla combinazione delle rilevate irregolarità e della non uniforme distribuzione dei voti si basa, infatti, il giudizio prognostico assunto dal dottor Porta nelle proprie difese a sostegno della richiesta di annullamento dell'elezione del senatore Cario, con specifico riferimento al superamento della cosiddetta prova di resistenza;

dalla proiezione prognostica risulta infatti che: *a)* la non uniforme distribuzione di voti per la lista USEI e di preferenze per il senatore Cario presenta una oscillazione di diverse decine di punti percentuali tra i voti provenienti dalle 32 sezioni contestate (tutte comprese nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) e i voti ottenuti dal senatore Cario nelle altre 67 sezioni della medesima area; *b)* tale oscillazione evidenzia - come confermato dalla "perizia giurata" (statistica) a firma del professor Attanasio, allegata dal dottor Porta alla memoria depositata per la seduta del 9 novembre 2021 - una varianza anomala dei voti di preferenza, se rapportati a quelli espressi a Buenos Aires per altri candidati della medesima lista; *c)* applicando ai risultati provenienti dalle sezioni contestate (32) la stessa percentuale media ottenuta dal candidato Cario nelle 67 sezioni (sempre relative a voti espressi nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires) in relazione alle quali non sono state denunciate irregolarità, si ottiene un risultato incompatibile con l'elezione del senatore Cario e invece favorevole al candidato Porta;

oltre che dalla consistenza numerica delle evidenze di irregolarità emerse dalla verifica a campione sulle 32 sezioni contestate e dalla perizia statistica allegata dall'esponente, l'attendibilità di tale proiezione prognostica è confermata da una serie di considerazioni, e in particolare dalla circostanza che la prova di resistenza sarebbe superata non già invocando come riferimento percentuale l'annullamento del risultato complessivo del senatore Ca-

rio nelle sezioni contestate, ma anche solo applicando alla proiezione medesima - con criterio pertanto più garantista nei suoi confronti - la percentuale media da questi ottenuta nelle sezioni in cui non sono emerse irregolarità;

né potrebbe obiettarsi, come sostenuto nelle difese del senatore Cario, il carattere casuale della raccolta dei voti, ossia la non corrispondenza ad ambiti territoriali omogenei dei voti raccolti dal consolato di Buenos Aires e da questo inviati a Roma; è vero, infatti, che come chiarito dalla dottoressa Flavia Perra in sede di audizione, l'assegnazione dei voti pervenuti dai diversi consolati alle sezioni è effettuata dall'Ufficio centrale a Roma e dunque in relazione ad essa non può essere predicata una omogeneità territoriale paragonabile a quella dei voti espressi in Italia presso le sezioni elettorali ordinarie; ma è altrettanto vero che l'assegnazione alle sezioni è effettuata in relazione a voti trasmessi dal medesimo consolato e, dunque, tutti riferibili a una medesima area territoriale (in questo caso, quella di competenza del consolato di Buenos Aires); ciò consente - anche in considerazione della possibilità di espressione del voto per corrispondenza - di ritenere attendibile il campione e, conseguentemente, di articolare giudizi omogenei sulla regolarità dei voti espressi;

nemmeno potrebbe obiettarsi, inoltre, l'inadeguatezza di un giudizio di carattere prognostico al fine di annullare l'elezione del senatore Cario; sul punto si osserva, da un lato, che il regolamento sulla verifica dei poteri espressamente consente alla Giunta di procedere a verifiche a campione (cfr. l'articolo 12, commi 2 e 3, del regolamento), con la conseguente possibilità di basare il proprio giudizio nell'esercizio della propria autonomia costituzionalmente garantita ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione (come confermato da ultimo dalla Corte costituzionale, sentenza n. 48 del 2021) - su tali verifiche ove ritenute statisticamente attendibili; d'altra parte, gli stessi relatori, all'esito dell'istruttoria, hanno più volte ritenuto la plausibilità delle censure esposte dal dottor Porta;

da tali acquisizioni la delibera finale della Giunta inopinatamente si è discostata;

considerato altresì che:

per tutto quanto premesso e considerato, alla luce delle evidenti irregolarità emerse e dello specifico rilievo della proiezione prognostica, per come consentita dalla combinazione delle irregolarità emerse e della non uniforme distribuzione di voti a favore del senatore Cario nell'area di competenza del consolato di Buenos Aires, sussistono irregolarità tali da inficiare il risultato elettorale e la conseguente elezione del medesimo senatore Cario,

delibera, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 2, del Regolamento del Senato, di non convalidare l'elezione del senatore Adriano Cario.

DOCUMENTO

**Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
sulla questione del seggio vacante nella Regione Veneto (Doc. XVI, n. 7)**

ORDINE DEL GIORNO

G1

Balboni, Ciriani, Rauti, Barbaro, Calandrini, de Bertoldi, De Carlo, Drago, Fazzolari, Garnerò Santanchè, Iannone, La Pietra, La Russa, Maffoni, Malan, Natri, Petrenga, Ruspandini, Totaro, Urso, Zaffini

Respinto

Il Senato,

premesso che:

la Giunta per le elezioni e le immunità, disattendendo la proposta del relatore senatore Durnwalder, ha stabilito, con votazione a maggioranza relativa dei propri componenti, che il seggio resosi vacante nel collegio plurinominalmente 1 della Regione Veneto, a seguito della prematura scomparsa del senatore Saviane, debba essere attribuito ad un candidato dello stesso partito politico (Lega) cui apparteneva il compianto senatore Saviane, individuato nel primo dei non eletti della lista Lega nella Regione Calabria. La maggioranza dei componenti della Giunta ha ritenuto quindi di aderire alla tesi proposta dal collega Augussori, che tuttavia è manifestamente infondata;

infatti, la distinzione tra operazioni iniziali ai fini delle proclamazioni e operazioni successive ai fini del subentro in corso di legislatura, sulla quale si fonda la proposta accolta, non tiene nella dovuta considerazione quanto stabilito dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione, secondo il quale il Senato è eletto su base regionale. Questo vincolo di carattere costituzionale non può che essere richiamato, nonostante il precedente maturato ad inizio legislatura: allora, come noto, la Giunta adottò la soluzione, confermata successivamente dall'Assemblea, di attribuire il seggio non assegnato nella Regione Sicilia - a causa dell'esaurimento dei candidati nella lista del Movimento 5 Stelle - ad altra circoscrizione regionale (Umbria). In quel frangente, tuttavia, fu ben evidente la portata eccezionale della decisione dell'Assemblea, su conforme proposta formulata dal relatore senatore Urraro, come attestato in alcuni passaggi della sua Relazione (*Doc. XVI*, n. 2). In particolare, il senatore Urraro in quella sede aveva ben chiarito che l'articolo 17-bis e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 (legge elettorale per il Senato) non sono in contraddizione tra loro, avendo i due articoli finalità e ambiti di applicazione differenti. L'articolo 17-bis, infatti, individua i criteri in base ai quali procedere all'assegnazione dei seggi alle liste all'esito del riparto effettuato ai sensi dell'articolo 17. Esso dunque individua le modalità ordinarie attraverso cui devono essere assegnati i seggi ai candidati. L'articolo 19, invece, rappresenta una norma di chiusura, finalizzata ad evitare che un seggio rimanga vacante «per qualsiasi causa, anche sopravvenuta». A tal fine, essa individua alcuni criteri applicabili in via residuale, laddove non sia stato possibile assegnare tutti i seggi secondo le modalità previste dall'articolo 17-bis. Quest'ultima norma, dunque, realizza un bilanciamento tra i principi costituzionalmente garantiti dall'articolo 57 della nostra Carta, della formazione del *plenum* dell'Assemblea e dell'elezione dei

senatori che avviene «a base regionale». Tale bilanciamento si traduce, di fatto, in un'inversione dell'ordine dei criteri di attribuzione dei seggi previsti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Sicché, per le elezioni del Senato, il criterio previsto dall'articolo 84, comma 4, trova applicazione soltanto in ultima istanza, quando in base ai criteri di cui ai commi 2, 3 e 5, richiamati dall'articolo 17-*bis*, non sia possibile assegnare tutti i seggi all'interno della circoscrizione. Nel citato *Doc. XVI*, n. 2, lo stesso relatore della Regione Sicilia, senatore Urraro, evidenziava infatti testualmente: "In definitiva, dal combinato disposto degli articoli 17-*bis* e 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993, risulta che, qualora una lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in un collegio plurinominale e non sia quindi possibile attribuire tutti i seggi a essa spettanti in quel collegio, si procede secondo le seguenti modalità: in prima battuta, i seggi sono assegnati alla lista negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui essa abbia riportato i più alti resti, procedendo secondo l'ordine decrescente (articolo 84, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora all'esito di tali operazioni residuino ancora seggi da assegnare, questi sono attribuiti ai candidati della lista non eletti nei collegi uninominali del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); nei casi in cui anche tali operazioni non consentano di assegnare tutti i seggi, questi sono attribuiti alla lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia riportato i più alti resti nell'ambito del collegio plurinominale originario o, in mancanza, della circoscrizione (articolo 84, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); qualora al termine delle operazioni di cui ai punti precedenti residuino ancora seggi da assegnare alla lista, occorre individuare la circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata (articolo 84, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957): questo è il criterio, in definitiva, che si propone di adottare poiché le altre possibilità indicate in precedenza non sono applicabili nel caso di specie dato che la lista Movimento 5 Stelle non ha candidati risultati non eletti nell'altro collegio plurinominale della Regione, il Collegio Sicilia 1, che la stessa lista non dispone nemmeno di candidati risultati non eletti nei collegi uninominali della Regione e che, inoltre, essa non risulta far parte di una coalizione. Quindi, i seggi sono assegnati alla lista nel collegio plurinominale di tale circoscrizione in cui la lista abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente. Qualora al termine di detta operazione residuino ancora seggi da assegnare alla lista, questi le sono attribuiti negli altri collegi plurinominali della stessa circoscrizione in cui la lista medesima abbia la maggiore parte decimale del quoziente già utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente";

al contrario, nella presente fattispecie, la possibilità di ricorrere all'individuazione del candidato in altra circoscrizione regionale (articolo 84, comma 4), per il Senato della Repubblica, in virtù del dettato costituzionale, risulta preclusa essendo attivabile il criterio stabilito dal successivo comma 5 che, in caso residuino ancora seggi da assegnare ad una lista, prevede che questi siano attribuiti, nell'ambito del collegio plurinominale originario, alla

lista facente parte della medesima coalizione della lista deficitaria che abbia la maggior parte del quoziente non utilizzata;

questa è l'unica interpretazione possibile della legge, in base al semplice dato letterale della stessa, interpretazione già fatta propria da questa Assemblea in sede di approvazione della relazione del senatore Urraro sopra richiamata per il seggio vacante della Sicilia;

in conclusione, considerato che l'articolo 17-*bis* esclude espressamente l'applicazione per il Senato del comma 4 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, deve necessariamente trovare applicazione il comma 5 del medesimo articolo, secondo cui occorre considerare un'altra lista della stessa coalizione di cui faceva parte la Lega. Si ribadisce che il comma 5 deve essere applicato con priorità, anche perché è l'unica soluzione che garantisce il rispetto del dettato costituzionale, che prescrive l'elezione del Senato su base regionale;

per tutte le ragioni sopra esposte, in merito all'attribuzione del seggio resosi vacante nella Regione Veneto a seguito della scomparsa del senatore Paolo Saviane, atteso che la lista Lega ha esaurito i candidati non eletti nella predetta Regione e verificato che il più alto quoziente non utilizzato nel collegio plurinomiale 1 della Regione Veneto appartiene alla lista Fratelli d'Italia, facente parte, alle elezioni politiche del 2018, della medesima coalizione della lista Lega,

propone che il seggio vacante sia attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo della lista Fratelli d'Italia nel collegio nel quale era risultato eletto il predetto senatore, che corrisponde al senatore Bartolomeo Amidei.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (2426) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (2426) (Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO), SU CUI IL GOVERNO
HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE
SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI
CONVERSIONE

1.9000

Il Governo

V. testo corretto

Emendamento 1.9000 (in formato PDF) (vedi annesso)

1.9000 (testo corretto)

Il Governo

Approvato con voto di fiducia

N.B. Per l'emendamento 1.9000 (testo corretto), che recepisce il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, si rinvia al messaggio di prossima pubblicazione.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato l'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

Per il testo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, l'Allegato I e la Tabella 1, si rinvia all'Atto Senato 2426.

Per gli emendamenti e gli ordini del giorno non presi in considerazione a seguito della posizione della questione di fiducia sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), si rinvia al Fascicolo n. 1 del 18 novembre 2021 e agli Annessi II e III del 2 dicembre 2021. Cfr. anche Elenco cronologico dei Resoconti, seduta n. 385 .

Allegato B**Pareri espressi dalla 1a e dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2426 e sui relativi emendamenti**

La Commissione affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione, esaminato il disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione, esaminati gli ulteriori emendamenti, esprime, con riferimento al riparto delle competenze normative fra lo Stato e le Regioni, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori presentati dal Governo, preso atto che:

- in merito all'articolo 2 sul prolungamento del termine per il pagamento spontaneo delle cartelle di pagamento notificate tra il 1° e il 31 dicembre 2021, viene confermato il carattere prudenziale della stima degli effetti sul gettito;

- con riguardo all'articolo 4, che incrementa di 100 milioni di euro per l'anno in corso le risorse che l'Agenzia delle entrate deve erogare all'Agenzia delle entrate-Riscossione, si evidenzia che le maggiori risorse previste, a garanzia dell'equilibrio economico, non dipendono da maggiori fabbisogni di spesa, bensì da una flessione dei ricavi strettamente legati alla riscossione (ossia gli aggi);

- sono forniti elementi integrativi della relazione tecnica con riguardo all'articolo 5, commi da 7 a 12, laddove consentono la regolarizzazione della posizione fiscale dei soggetti che abbiano usufruito in modo non corretto del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo;

- vengono prodotti elementi integrativi a sostegno della fondatezza delle stime di cui agli articoli 8, sull'equiparazione del periodo di quarantena alla malattia, e 9 sui congedi parentali;

- viene confermata la corretta quantificazione degli oneri e la congruità della copertura dell'articolo 10 in materia di integrazione salariale per i lavoratori di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner;

- sono forniti elementi volti a suffragare la stima degli oneri derivanti dall'articolo 11, commi da 1 a 3, in materia di integrazione salariale, nonché dal comma 11 sul limite delle minori entrate contributive per i contratti di rioccupazione;

- con riferimento ai commi 16 e 17 del medesimo articolo 11, recanti la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa in Sicilia, si conferma che le riduzioni delle autorizzazioni di spesa effettuate nella disposizione di copertura trovano adeguata capienza, secondo le risultanze di monitoraggio disponibili;

- vengono forniti elementi di dettaglio volti a suffragare la corretta quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 13, commi 2 e 3, relativi, rispettivamente, all'assunzione di ulteriori unità di personale da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dell'Arma dei carabinieri;

- in merito all'autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all'articolo 16, comma 3, volta al potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, viene confermata l'immediata spendibilità delle risorse entro il termine del corrente esercizio finanziario;

- con riguardo al comma 10 del medesimo articolo 16, che prevede l'assegnazione di risorse a determinati Comuni a seguito di una sentenza del Consiglio di Stato, si segnala che il riferimento al 1° gennaio 2022 contenuto nella relazione tecnica non è finalizzato a stabilire che il pagamento debba avvenire il 1° gennaio 2022, bensì a determinare l'ammontare degli interessi, ferma restando l'erogazione delle risorse nel corrente anno, evitando così ricadute negative sul fabbisogno e sull'indebitamento netto;

- con riferimento alla copertura finanziaria recata dall'articolo 17, comma 3, lettera *f*), viene data conferma della disponibilità delle relative risorse;

- circa l'articolo 17, comma 3, lettera *m*), che dispone una riduzione delle risorse destinate al pagamento degli interessi maturati sui conti fruttiferi aperti presso la tesoreria statale, si rappresenta che, a seguito dell'aggiornamento dei tassi di interesse per l'anno in corso e tenuto conto che il nuovo meccanismo di riconoscimento degli interessi riduce le oscillazioni dei tassi utilizzati per la remunerazione dei conti di tesoreria, è stato possibile rideterminare lo stanziamento assegnato e ridurlo nella misura degli importi indicati,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con la seguente osservazione: le risorse utilizzate a copertura dall'articolo 17, comma 3, lettera *l*) - pari a 10 milioni di euro sia per il 2022 sia per il 2023 - rivestono natura di conto capitale, a fronte di oneri di parte corrente, con conseguente dequalificazione della spesa.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Steger nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Presidente, questo provvedimento ha il merito di essere una fotografia piuttosto fedele dell'attuale condizione. Grazie a una crescita senza precedenti, il tessuto produttivo è riuscito a tirare la testa fuori dalla crisi, ma deve fare ancora grandi sforzi per uscirne completamente.

Numerose imprese e moltissimi lavoratori sono ancora in una situazione di profonda difficoltà e hanno bisogno di sostegni concreti e immediati, soprattutto sul terreno della liquidità. Allo stesso tempo sappiamo che l'aiuto più importante passa dal generare le condizioni per una crescita sostenuta anche dopo il 2022.

Le tante ed eterogenee misure che oggi approviamo incrociano i due piani: garantire un'uscita accompagnata dagli aiuti del picco pandemico; gettare le basi per la crescita, sapendo che un punto d'ulteriore sviluppo sarà nella legge di bilancio e, naturalmente, nelle riforme e nei progetti del PNRR.

Visto con quest'ottica, il Provvedimento che votiamo è sicuramente positivo. Contiene norme importanti, molte delle quali frutto del buon lavoro in Commissione, a riprova, ancora una volta, dell'importanza del lavoro parlamentare.

Qui voglio ricordare i primi articoli sulle proroghe dei pagamenti, lo stralcio delle cartelle, le nuove rateizzazioni e le possibilità di ravvedimento operoso, tutte materie su cui noi, al pari di altri gruppi, abbiamo presentato proposte che nella sostanza sono state accolte e che, mi auguro, conosceranno un successivo *step* con la manovra di bilancio.

E voglio sottolineare il nostro emendamento, assorbito da un emendamento dei relatori, con cui si è dato seguito all'accordo stipulato tra il Governo e le province autonome di Bolzano e di Trento per il riconoscimento degli importi sulle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro.

Novanta milioni per il Trentino e cento per il Sudtirolo per le entrate antecedenti al 2022 sanano finalmente un contenzioso che si protraeva da tantissimo tempo e di questo va dato atto al Governo.

Con la manovra affronteremo poi le altre questioni che riguardano le autonomie e su cui abbiamo discusso ieri col presidente Draghi.

Sempre con la manovra, occorre tornare sul patent box, visto che in Commissione non siamo purtroppo riusciti ad arrivare a una sintesi. E dovremo farlo partendo dal fatto che le imprese lamentano le procedure troppo complicate per uno strumento che invece dovrebbe essere centrale nello stimolare l'innovazione e la competitività.

Bene poi tutte le norme sugli ammortizzatori sociali, nonché quelle sulla salute e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, un tema che deve vederci sempre più solerti, per evitare che i problemi di liquidità delle imprese si traducano in un allentamento delle misure di sicurezza. Anche per questo è importante che le spese non ricadano tutte sulle spalle delle aziende, che invece devono essere incentivate sia con norme più rigorose, ma anche con una leva fiscale di vantaggio per ogni miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza.

Concludo Presidente, con due auspici. Il primo è che l'impegno contro il Covid continui con la stessa determinazione, perché solo contenendo il virus tutte queste misure saranno efficaci rispetto agli obiettivi di risoluzione delle crisi aziendali, della crescita e dello sviluppo occupazionale.

Lo vediamo bene in Sudtirolo, dove il passaggio alla zona gialla rischia di colpire una stagione sciistica su cui si riversano grandi attese. Per questo dobbiamo fare il possibile per salvaguardarla e siamo contenti, come abbiamo detto ieri al presidente Draghi, dell'accelerazione sul nuovo *green-pass* e sulle terze dosi.

Il secondo è che la legge di bilancio deve orientarsi con ancora maggior convincimento nel sostegno al potere d'acquisto delle famiglie.

Quindi ben venga un ulteriore finanziamento delle misure contro il caro-bollette che, assieme all'aumento dell'inflazione, rischia di infliggere un duro colpo soprattutto alle fasce deboli.

E ben venga anche la rimodulazione delle aliquote IRPEF secondo uno schema che punti sul ceto medio per alimentare i consumi, ma ci vuole anche un impegno sulla detassazione delle imprese, perché le attuali stime per la riduzione dell'IRAP non sono adeguate.

Per la stessa ragione, bisogna rivedere la nuova normativa sulle detrazioni edilizie. Concordo con le ragioni che il Ministro ha perfettamente illustrato in Commissione sulla sostenibilità finanziaria del *bonus* al 110. Bisogna però mettere al riparo tutti quelli che sono partiti o che stanno per partire coi lavori. Per loro un cambio così marcato delle regole sarebbe una beffa. Allo stesso tempo bisogna andare verso una misura strutturale che dia certezze sul fronte della programmazione di famiglie e imprese e che soprattutto metta al riparo da speculazioni sui prezzi e sulle frodi, come una misura così generosa rischia di alimentare.

Ed è con tutti questi auspici che annuncio il voto favorevole delle Autonomie al provvedimento.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Garavini nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Presidente, onorevoli colleghi, ci apprestiamo a votare il cosiddetto "decreto fiscale", vale a dire una delle colonne vertebrali su cui poggia l'assetto economico e fiscale del paese.

È qui, ad esempio, che si prevede un primo pezzo del finanziamento di uno dei principali provvedimenti introdotti quest'anno dal Governo: il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, una delle misure più significative messe in campo dal Governo Draghi, un intervento strutturale che dal gennaio prossimo verrà erogato concretamente a 7 milioni di famiglie, mensilmente, a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al ventunesimo anno di età dei figli, una vera rivoluzione per il nostro Paese, a sostegno delle giovani coppie e della genitorialità.

Come Italia Viva siamo particolarmente contenti di essere riusciti, con questo provvedimento, a mettere fine a un'ingiustizia: si ripristina l'assegno di invalidità per quegli invalidi civili parziali che esercitano piccoli lavoretti dai quali derivi un reddito minimo, non soggetto ad imposizione. Si tratta di disabili ai quali era stato revocato l'assegno a causa di un'interpretazione restrittiva della Cassazione, recepita poi dall'INPS, che di fatto aveva messo tante donne e uomini disabili davanti ad una scelta impropria: dover rinunciare a piccole attività lavorative per poter continuare a ricevere l'assegno di invalidità, una vera ingiustizia. Lavorare significa infatti conseguire dignità ed autonomia. Viceversa, togliere l'assegno agli invalidi civili parziali avrebbe voluto dire calpestare la dignità delle persone con disabilità, esattamente l'opposto dell'inclusione. Ecco perché abbiamo operato affinché questo decreto portasse risultati concreti nella vita delle persone.

Salutiamo con favore, anche se sappiamo che non è sufficiente, il rinvio di nove giorni del pagamento delle cartelle esattoriali in scadenza il 30 novembre. Contiamo sul fatto che si possa ulteriormente differire la proroga nel passaggio in manovra o che si possa prevedere una rateizzazione delle somme non versate, così da venire incontro a cittadini e imprese, ancora costretti a fare i conti con la grave crisi di liquidità conseguente agli effetti del covid.

Siamo inoltre soddisfatti di aver potuto semplificare la vita a numerosi imprenditori già fortemente penalizzati dalla pandemia; quelli del settore turistico alberghiero. Grazie all'approvazione di un nostro emendamento, infatti, l'eventuale ritardo nel versamento della tassa di soggiorno da parte di albergatori che abbiano provveduto anche prima del 19 maggio del 2020 al versamento della stessa sarà soggetto a mera sanzione amministrativa e non verrà considerato reato. La situazione emergenziale legata al covid ha sicuramente messo sottosopra l'amministrazione di diverse strutture ricettive ed eventuali ritardi negli adempimenti burocratici, avvenuti durante questo pesante periodo, non devono, a nostro parere, penalizzare eccessivamente le imprese. Come Italia Viva riteniamo strategico metterle nelle condizioni di lavorare con maggiore serenità e riuscire così a ripartire e a trainare la crescita.

Nell'ottica del contrasto all'emergenza sanitaria, è molto positivo che il decreto confermi l'applicazione dei trattamenti di malattia per il periodo trascorso in quarantena precauzionale per i lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. In particolare, viene riconosciuto il congedo straordinario per lavoratori, genitori di figli conviventi, minori di quattordici anni o con disabilità grave. Il congedo serve a coprire la durata di un'eventuale sospensione della didattica in presenza o di un'eventuale infezione da Covid o quarantena del figlio.

Con questo decreto prestiamo particolare attenzione anche al mondo dello spettacolo. È meritoria la previsione di un credito d'imposta del 90 per cento per le imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo che abbiano subito nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20 per cento rispetto all'anno precedente.

In chiusura, voglio sottolineare però un ulteriore passaggio di grande rilevanza di questo provvedimento. Il 2021, purtroppo, non sarà ricordato solamente per le vite perse a causa del Covid.

L'anno che sta per chiudersi è drammaticamente segnato anche da un'altra emergenza: quella delle morti sul lavoro; più di mille vite dall'inizio dell'anno sono state spezzate, il più delle volte a causa di discipline di sicurezza non rispettate o di controlli non eseguiti. Si tratta di persone che erano uscite di casa per andare semplicemente al lavoro e che non sono più tornate. Ecco che è giusto e necessario aver previsto in questo decreto misure severe e tempestive per prevenire gli incidenti sul lavoro, come la sospensione dell'attività produttiva che scatta in presenza di violazioni alle norme sulla sicurezza, con una serie di casistiche specifiche che consentiranno lo stop immediato, non più solo in caso di recidiva, come accade attualmente. Lo stop immediato ai lavori viene previsto anche per quelle aziende che hanno presente sul luogo di lavoro un 10 per cento del proprio personale in nero (con un dimezzamento degli attuali valori). La nuova disciplina prevede inoltre

l'impossibilità, per tutto il periodo di sospensione dei lavori per l'impresa destinataria del provvedimento cautelare, di contrattare la ripresa dell'attività con la pubblica amministrazione.

Si procederà anche a potenziare i controlli, grazie ad assunzioni *ad hoc* all'ispettorato nazionale del lavoro ed al reclutamento di 2.000 dipendenti nelle ASL, che entreranno in servizio già entro la fine di quest'anno, e ulteriori 1.000, l'anno prossimo. È previsto un importante investimento in tecnologie per l'ispettorato nazionale del lavoro, così da dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria per svolgere l'attività di vigilanza secondo i sistemi più innovativi. È previsto anche l'aumento del personale dell'Arma dei carabinieri dedicato al controllo del rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro.

Insomma, vi è tutta una serie di misure con le quali vogliamo intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che impiegano lavoratori in nero. Tale stretta sui controlli è doverosa, soprattutto alla luce del numero di vittime sul lavoro riscontrato quest'anno.

Questo decreto fiscale, insomma, vuol essere il tassello di un'architettura complessiva, orientata allo sviluppo e all'inclusione, per una società che cresca veloce, senza lasciare indietro nessuno, attenta alla dignità del lavoro ed al rispetto supremo della vita.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore D'Alfonso nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Il decreto-legge n. 146 che l'Assemblea esamina oggi dopo il lavoro delle Commissioni riunite è un contenitore di farmaci per i settori feriti della fiscalità e del lavoro. L'urgenza di misure che prorogano termini di versamenti o rendono più stringenti le disposizioni di controllo sul rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro è indiscutibile.

Per il Partito Democratico la lealtà verso il fisco e la tutela della sicurezza sul lavoro sono infrastrutture giuridiche che, come le tante infrastrutture materiali oggetto del PNRR, hanno necessità di una larga, continua e sapiente manutenzione. In entrambi i settori non si tratta di introdurre riforme palinogenetiche di portata radicale, ma di rimettere "sulle gambe" ciò che si regge oggi "sulla testa".

Per il settore tributario, gli emendamenti accolti dalle Commissioni hanno ampliato i termini di versamento e le fattispecie di notifiche e avvisi che danno luogo a versamenti, con particolare rilievo anche ai versamenti Irap. Seguendo la linea tracciata dal Governo con gli articoli 5 e 6, le Commissioni hanno dotato l'Agenzia delle entrate di uno strumento per contrastare comportamenti formalmente leciti, ma chiaramente ostruzionistici ascrivibili ai professionisti del ricorso e non ad una reale esigenza di tutela del contribuente. Il senso della saggia manutenzione sta in questo: in presenza di un'agevolazione e un contributo, se in molti utilizzano smagliature legislative o

amministrative per agire in modo scorretto, appare naturale e condivisibile una reazione normativa: si è discusso della portata e dei limiti di tale "reazione" normativa, ma sono convinto che occorra trovare un equilibrio. Il cantiere della riforma fiscale affronterà proprio tale nodo: semplificare e unificare le agevolazioni, rendere temporanee quelle con portata economica congiunturale, azzerare oneri amministrativi tra domande e certificazioni e garantirne la immediata fruizione, anche con tecnologie dedicate.

Si tratta di argomenti che troveranno ampia disamina nella lettura della riforma fiscale: insisto su un dato certo presente nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'Irpef: il rapporto tra fisco e contribuente, lo statuto del contribuente, la reciprocità e l'inversione dell'onere della prova.

Tra gli emendamenti approvati in Commissione ci sono tracce di questo tentativo di riequilibrio, come anche di misure che vanno in una direzione di rafforzare gli strumenti di controllo.

A tale lavoro si aggiungerà la riforma della giustizia tributaria.

Altro blocco tematico sono le risorse preordinate a favore degli Enti locali, delle Regioni, per il servizio sanitario e per la Regione Calabria: nell'imminenza dell'approvazione della manovra di bilancio le risorse messe in campo dalle modifiche approvate sembrano poche, ma testimoniano della convinzione del PD che soprattutto lo Stato decentrato, l'amministrazione più vicina ai cittadini deve essere oggetto di attenzioni continue e sapienti.

Sul fronte del lavoro, gli emendamenti tengono conto dell'esigenza che maturano via via in questi mesi emergenziali, nella consapevolezza che la ripresa economica è sostenibile e robusta a condizione imprescindibile che i soggetti deboli possano trovare tutela. Oggi i soggetti deboli sono da tutte e due le parti della barricata economica: il dipendente e il piccolo imprenditore, l'impresa familiare e i suoi collaboratori, i lavoratori in cassa integrazione e l'impresa con cartelle in scadenze e debiti bancari, le imprese che investono, oppresse dalle incertezze normative, e i lavoratori licenziati perché l'azienda delocalizza.

Il diritto è un'infrastruttura economica: il legislatore di questi mesi conta su una maggioranza ampia e su uno spirito di collaborazione con le opposizioni, entrambe consapevoli della spinta condivisa a superare la crisi pandemica, la crisi sociale ed economica. Sia il testo del Governo che le modifiche accolte presentano luci e ombre, ma in ogni disposizione si può rinvenire un'attenzione e una sensibilità politica.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Laforgia nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Il decreto-legge n. 146 è un decreto molto articolato, su cui è maturato un confronto ampio nelle Commissioni congiunte 6ª e XI, con il Governo, dopo numerose audizioni e sollecitazioni pervenute, che ha consentito di approfondire ulteriormente gli indirizzi formulati e di modificare, anche in senso positivo, alcune norme del testo.

Esprimiamo un giudizio politico di complessivo apprezzamento del provvedimento, sia sulle disposizioni che intervengono in materia di fisco, sia, soprattutto, sulle parti più importanti del decreto che riguardano il lavoro, gli ammortizzatori, la salute e la sicurezza sul lavoro. Si tratta, infatti, di interventi che continuano l'azione di sostegno verso le imprese e i cittadini in difficoltà a causa degli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica.

In materia fiscale, in particolare, i diversi interventi previsti assumono la finalità di favorire una progressiva ripresa dell'attività di riscossione. Rilevano, quindi, in tal senso, la rimessione in termini per la "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio" su cui si è intervenuto, nel lavoro delle Commissioni, con una ulteriore proroga, dal 30 novembre al 9 dicembre 2021, e l'estensione, prolungata poi da sessanta fino a centottanta giorni del termine delle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 10 settembre al 31 dicembre 2021.

Il decreto contiene su questo tema, poi, norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020. Per tali piani è prevista, tra l'altro, una decadenza lunghissima dal beneficio della dilazione, che si verifica in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive.

Per il gruppo LeU assumono primaria rilevanza le disposizioni a difesa dell'occupazione e al sostegno al reddito dei lavoratori, nonché di rafforzamento dei livelli di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, attuati per mezzo di misure di carattere sia straordinario, sia strutturale. Su questi temi abbiamo provato a dare un contributo importante con nostri emendamenti che hanno avuto poi un esito positivo.

In particolare, ricordo l'articolo 8 volto alla modifica della disciplina transitoria che riconosce l'applicazione dei trattamenti di malattia per i lavoratori dipendenti del settore privato per il periodo trascorso in quarantena precauzionale. Provvedimento molto atteso considerata l'insostenibilità per la mancata copertura retributiva ed economica dei periodi di quarantena e di isolamento fiduciario anche nelle situazioni nelle quali tali periodi erano disposti su provvedimento dell'autorità di sanità pubblica.

Molto importante è stato poi l'intervento meritorio per sanare l'ingiustizia normativa posta in essere dalla nota dell'INPS che per via di due sentenze della Corte di cassazione aveva dichiarato l'impossibilità di fare piccoli lavori a chi è certificato inabile lavorativo. Siamo intervenuti su questo con un nostro preciso emendamento, insieme a proposte di altri Gruppi, chiudendo una questione odiosa che aveva portato ad una stretta sui beneficiari dell'assegno di invalidità, lasciando nell'incertezza più totale tantissime famiglie.

Testo integrale della dichiarazione di voto della senatrice Toffanin nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, un decreto fiscale come quello che ci apprestiamo ad approvare

oggi, e ancor di più una legge di bilancio come quella che voteremo entro la fine dell'anno, mai come quest'anno faranno la differenza per l'impatto che avranno su ogni singolo cittadino.

Stiamo vivendo un momento molto delicato: gli effetti di una campagna vaccinale massiva ci hanno permesso di ritornare ad una vita pressoché normale; il rimbalzo del PIL al 6,3 per cento con cui si chiuderà il 2021 ci pone in posizione autorevole nei confronti dell'Europa e del mondo, tanto da essere definiti "locomotore d'Europa". Ma non siamo ancora fuori dal tunnel e non possiamo ragionare come se tutto fosse passato. Una nuova mutazione del virus, una campagna per la terza dose iniziata da poco, unita ad una parte di popolazione - anche se minoritaria - contraria alla vaccinazione, determinano un aumento dei contagi e il ritorno di alcune regioni in giallo. A ciò si aggiungono spaventosi aumenti del costo dell'energia e del gas, che accompagnano la ripresa dell'inflazione, che ha superato il 3 per cento. Tutto ciò ci pone il quesito di come ponderare bene i nostri interventi sempre a fianco delle imprese e dei cittadini rispetto ai postumi del *lockdown* che abbiamo vissuto e che siamo stati costretti a vivere.

Il Governo Draghi ha indubbiamente segnato un cambio di passo per il nostro Paese, ci ha messo nelle condizioni di ripartire ed ora di guardare avanti in prospettiva con una programmazione solida. Un Governo, come è noto, composto da una larga maggioranza che a volte fatica a trovare la sintesi, ma, lo vorrei ricordare, che è stata costituita proprio con l'obiettivo di trascinare fuori il Paese dall'emergenza sanitaria, economica e sociale e di avviare l'importante *iter* del PNRR con le relative riforme. Una maggioranza che, però, deve avere una equa rappresentanza di tutte le componenti nei ruoli, nei momenti e nelle sedi dove si prendono le decisioni, per garantire che ogni sensibilità trovi espressione. E quindi, pur ringraziando i presidenti delle Commissioni 6ª e 11ª, i relatori del provvedimento, i rappresentanti del Governo, tutti i commissari con le strutture degli uffici, non posso non sottolineare lo sbilanciamento a sinistra in termini di rappresentanza (come ha già ricordato in questa sede il collega Floris), con presidenti delle Commissioni e relatori del Partito Democratico e dei 5 Stelle. Rivendichiamo il nostro ruolo, che offre proposte non demagogiche e pertanto chiediamo di essere messi nella condizione di essere più incisivi.

Molto probabilmente se ci fosse stata una rappresentanza anche del centro-destra - per esempio - non sarebbe stato presentato e approvato l'emendamento a firma dei relatori sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, negando il diritto dei cittadini alla difesa tributaria. Forza Italia ha convintamente dichiarato voto contrario, perché è da sempre contro il principio di un fisco nemico e vessatore, a favore invece del principio che mai come in questo momento storico si deve supportare il contribuente, sovrastato da innumerevoli scadenze fiscali.

Forza Italia si pone al fianco dei lavoratori, delle imprese, delle famiglie che faticano ad arrivare alla fine del mese. Si pone al loro fianco chiedendo ed ottenendo attraverso un ordine del giorno (sostenuto da tutti i Gruppi della maggioranza), un impegno concreto del Governo attraverso la legge di bilancio, per far slittare i pagamenti delle scadenze fiscali ben oltre la mini proroga del 9 dicembre, così come abbiamo chiesto e ottenuto la proroga

dell'Irap a fine gennaio 2022. E se da un lato abbiamo chiesto più tempo per pagare le tasse, dall'altro abbiamo chiesto di poter riaprire i termini per l'accesso alla cassa integrazione Covid, da cui erano state escluse decine di migliaia di lavoratori per mere difficoltà tecniche. Non potevamo lasciar fuori questi lavoratori, mettendo in difficoltà famiglie, aziende e anche professionisti che hanno oltretutto lavorato oltre ogni limite inseguendo norme in continuo cambiamento.

Un provvedimento ottenuto anche grazie all'intervento della nostra presidente Bernini e della sua interlocuzione con il ministro Franco, che ringraziamo per lo sforzo profuso per trovare le risorse economiche necessarie.

Un emendamento indispensabile, come lo sono stati altri analoghi in passato, originato dai tempi ristretti previsti per l'accesso alla Cig.

Qui si apre una riflessione: oltre ai provvedimenti tampone, si dovrebbe cominciare finalmente a fare norme strutturali, prevedendo tempi e modalità adeguati, in questo caso inserendole nella riforma degli ammortizzatori sociali.

Il decreto in esame, quindi, che anticipa la legge di bilancio, interviene su alcuni temi fondamentali riguardanti fisco e lavoro, includendo dilazioni fiscali e interventi urgenti.

Resta comunque in sospeso la riformulazione tanto attesa dalle categorie economiche e dai gruppi parlamentari sulla questione del patent box. Il Governo ha preferito rinviarla alla legge di bilancio, prevedendo un tavolo di lavoro in merito piuttosto che arrivare con riformulazioni non adeguate. Senza patent box si creerebbe una sleale concorrenza con gli altri Paesi dove è in vigore. Vogliamo forse far scappare tutti all'estero? Compreso il nostro saper fare, e fare bene, che rende grande e produttivo il nostro *brand "Made in Italy"*?

Su questo chiediamo al Governo una riflessione. E permettetemi anche di fare una considerazione che riguarda l'altro credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Bisogna eliminare le complicazioni dovute a norme che si sono susseguite nel tempo e applicate con retroattività, a fondi stanziati e evidentemente non adeguati alle richieste. Non basta la sanatoria proposta, ma servono regole certe e verifiche sui contenuti anche *ex ante*, non demandate all'Agenzia delle entrate ma ai Ministeri di competenza.

Una buona misura non va contrastata ma impostata e accompagnata, così come per i bonus edilizi che vanno monitorati ma non fermati, che vanno erogati nella giusta entità e concessi nei tempi adeguati per tutti.

Sul fronte della sicurezza sul lavoro, non si può girare la testa dall'altra parte a fronte del bollettino di guerra che purtroppo quasi ogni giorno conta vittime, ben mille in dieci mesi.

Il Governo ha pertanto operato su diverse linee, anche repressive, per cercare di porre fine a questa strage. Ma per Forza Italia è necessario agire soprattutto su un sistema di prevenzione, sostenendo gli investimenti sulla sicurezza da parte dei datori di lavoro, investendo sulla formazione e su un cambio di paradigma che veda impegnati congiuntamente lavoratori e datori di lavoro per una presa di coscienza del valore della sicurezza in questo ambito.

Per questo abbiamo presentato un emendamento a prima firma Bernini, sottoscritto da tutto il Gruppo, per ottenere delle agevolazioni fiscali per le aziende che investono sulla sicurezza. Contiamo che trovi finalmente spazio e risorse nella legge di bilancio. Per noi prevenire è meglio che punire.

Forza Italia è convinta che attraverso la premialità, la formazione continua e il riconoscimento dell'impegno si possa attuare un meccanismo virtuoso per un efficace cambio di passo culturale.

Occorre avere una visione ampia che lasci alle spalle i provvedimenti tampone di questa emergenza. Attraverso le riforme in atto e molti dei provvedimenti della legge di bilancio, questa prospettiva sembra finalmente prendere forma.

È questo che Forza Italia si impegna a portare avanti, con proposte concrete e con atteggiamenti propositivi che meritano ascolto all'interno della maggioranza.

Non avevamo dubbi sull'operato del Presidente Draghi, che ha influito positivamente sulla ripresa del nostro Paese. Vogliamo quindi continuare ad essere al suo fianco, contribuendo fattivamente al suo Governo. Per questo Forza Italia rinnova la fiducia.

Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Bagnai nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 2426

Grazie Signor Presidente,

ringrazio anche tutti i colleghi che hanno preso parte alla discussione di questo provvedimento in Commissione a partire dai presidenti D'Alfonso e Matrisciano (in ordine alfabetico) che hanno gestito con perizia questa discussione. Il Gruppo cui mi onoro di appartenere voterà a favore del provvedimento. Se la dichiarazione di voto non termina qui, naturalmente, è perché a questa frase segue una rispettosa, ma determinata e argomentata congiunzione avversativa, che declinerò nel rispetto del vostro tempo e dei tempi regolamentari.

La lavorazione di questo decreto è stata per i colleghi del mio Gruppo un'esperienza veramente appagante, perché da molto tempo non ci capitava di essere coinvolti, almeno come Commissione finanze e tesoro, nell'esame di un provvedimento di una certa ampiezza. Tuttavia, non è mancato un certo senso di amara frustrazione, per almeno due ordini di motivi, uno di merito e uno di metodo.

Nel merito, parafrasando il compianto Neil Armstrong, questo decreto è stato un piccolo passo per l'uomo, ma anche per l'umanità, purtroppo e nonostante la buona volontà di tutti. Per quell'umanità sofferente, provata da una crisi che non è iniziata nel 2020, ma nel 2012, quando misure fiscali scellerate, irresponsabili, scientificamente infondate, stroncarono il rimbalzo dell'economia italiana dopo la crisi finanziaria globale. Quell'umanità che aspetta ancora delle risposte che tutti qua dentro, ne sono certo, auspichiamo di darle con la legge di bilancio.

Ci riusciremo?

Dipende dalle risorse, naturalmente, ma credo dipenda anche dal metodo, dalla nostra capacità di gestire positivamente e di lasciarci dietro le spalle le criticità che l'attuale prassi di produzione legislativa porta con sé, evitando che la logica dell'emergenza continui a comprimere le nostre prerogative e a logorare le nostre energie migliori. La prassi cui mi riferisco, verso cui eravamo avviati già prima dell'emergenza, ma che l'emergenza ha consolidato e cristallizzato, è quella di un monopolio governativo dell'iniziativa legislativa, esercitata in un regime di monocameralismo di fatto tramite provvedimenti d'urgenza non molto rispettosi del principio di omogeneità di contenuto. Ricordo "a me stesso" che questo principio è affermato da diverse sentenze della Suprema corte, come la 22 del 2012, o la 32 del 2014, a sua volta citata dal Presidente della Repubblica nella sua lettera del 23 luglio 2021. Mi rendo conto che questa deriva è stata in qualche modo necessitata dalle condizioni di straordinaria emergenza in cui il Paese si è trovato e non mi permetto quindi di esprimere critiche.

Desidero però accertarmi del fatto che esista una coscienza condivisa e trasversale del fatto che questa non è, né deve né può essere, la normalità.

In tutta umiltà ricordo a me stesso alcune criticità cui questa prassi ci espone.

Intanto, il fatto di legiferare prevalentemente per decreti *omnibus* (quello che stiamo licenziando è un'eccezione) determina di fatto un'egemonia della 5ª Commissione, che è poi la causa del fenomeno che ricordavo all'inizio: la marginalizzazione delle altre Commissioni di merito, schiacciate su un ruolo consultivo. In questo modo, però, fatta ovviamente salva la facoltà puramente teorica di ogni collega di intervenire nei lavori di qualsiasi Commissione, si determina in pratica una sterilizzazione delle migliori competenze tematiche che questo Parlamento esprime e che non sempre riescono a essere coinvolte nell'esame di provvedimenti cui potrebbero apportare un contributo significativo.

A sua volta, ciò determina una difficoltà nella lavorazione dei provvedimenti, per la necessità di verificare tanti passaggi coi colleghi competenti per materia, che conduce fatalmente al monocameralismo di fatto: l'aspettativa che il provvedimento avrà una sola lettura diventa una *self fulfilling expectation*, perché per paura di perderle per strada i colleghi del ramo del Parlamento non coinvolto veicolano a quelli del ramo coinvolto le loro proposte, rendendo la situazione difficilmente gestibile per gli uffici legislativi e di Commissione, precludendo quindi la possibilità della doppia lettura. Si determina così una delle tante situazioni di scollamento fra Costituzione formale e materiale su cui forse bisognerà riflettere e intervenire.

A sua volta, questo monocameralismo di fatto sta determinando l'appiattimento del Regolamento del Senato su quello della Camera, un appiattimento che si iscrive nel solco della totale omologazione fra i due rami del Parlamento, una omologazione che lascia piuttosto freddo chi vi parla. L'esempio più preclaro di questa omologazione è l'adozione anche in Senato della prassi dei cosiddetti "segnalati", intesi come "emendamenti". Il nostro Regolamento prevede all'articolo 100 comma 11 (che strictu sensu si riferisce alla discussione in Assemblea, ma che si suppone possa essere con interpretazione analogica applicato anche all'esame in Commissione), l'istituto

dell'accantonamento "nell'interesse della discussione" (sottinteso: parlamentare), non quello della segnalazione "nell'interesse degli uffici" (sottinteso: governativi). Nel nostro Regolamento la parola "segnalazione" è usata solo all'articolo 110 con riferimento a eventuali irregolarità nella votazione (come il malfunzionamento dei dispositivi elettronici), che devono, appunto, essere segnalate. Non agli emendamenti.

Credo che la prima e ultima volta in cui ho sentito parlare di accantonamento di emendamenti sia stata durante la lavorazione dell'ultimo decreto fiscale di una certa incisività, il 119 del 2018, quello che, per capirci, dispose la rottamazione *ter* e il saldo e stralcio, due provvedimenti su cui dopo un evento epocale come la pandemia da COVID-19 avremmo voluto aprire una seria e concreta riflessione.

Il fatto che nella fattoria degli emendamenti alcuni emendamenti siano più emendamenti di altri determina poi, per un ovvio problema di *moral hazard*, un'incontinenza dei Gruppi parlamentari. Come si fa a ostacolare il desiderio di un collega di portare il proprio contributo o di segnalare un punto politico, quando "tanto l'emendamento non verrà segnalato, ma intanto mi serve per la comunicazione"? A questa incontinenza il Governo cerca di opporsi con una garbata *moral suasion* velatamente repressiva, destinata però a essere frustrata per ovvi motivi: i fascicoli si ammucciano nei banchi delle Commissioni, la cartaceità (espressione cara al collega D'Alfonso) divora alberi e soprattutto tempo, e così ci ritroviamo a tarda notte a vederci impediti perfino in quella che per un parlamentare dovrebbe essere l'attività di elezione: parlare (perché questa dichiarazione di voto è stata depositata in forma scritta).

Qui bisogna capirsi. Se l'emergenza esiste sul piano sanitario, allora se ne deve tenere conto anche su quello economico, e in questo senso nell'approvare questi provvedimenti ribadiamo il nostro auspicio di interventi più incisivi.

Per dirlo in un altro modo, un'emergenza che giustifica simili forzature della Costituzione formale, a nostro avviso avrebbe dovuto giustificare anche forzature delle regole di bilancio europee, a maggior ragione in quanto queste ultime sono certamente sospese (mentre la Costituzione non dovrebbe esserlo).

Nell'auspicio che queste questioni di metodo vengano affrontate e risolte prima che la memoria della normalità sia definitivamente corrosa dallo stato di eccezione, un'eccezione sospettamente asimmetrica, concludo ribadendo il nostro voto favorevole.

**Testo integrale della dichiarazione di voto del senatore Pellegrini Marco
nella discussione della questione di fiducia posta sull'emendamento
1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo dell'articolo unico del
disegno di legge n. 2426**

Signora Presidente, gentili colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il decreto-legge fisco-lavoro, la cui conversione di accingiamo ad approvare, deve essere visto e compreso nella prospettiva dell'intera sessione di bilancio di cui costituisce una sorta di anticipazione.

È innegabile che il provvedimento fornisca risposte importanti in termini di alleggerimento dal peso delle cartelle esattoriali, in perfetta continuità

con quanto già fatto a partire da marzo 2020 dal Governo Conte II. Su questo aspetto credo sia stato molto importante aumentare, inizialmente da sessanta a centocinquanta giorni, e poi fino a centottanta, i giorni entro i quali sarà possibile saldare le cartelle esattoriali, i cui invii sono ripresi dal 1° settembre di quest'anno dopo un periodo di moratoria.

Nel provvedimento ci sono anche altri differimenti di termini che, in un modo o nell'altro, possono garantire ulteriore ossigeno ai contribuenti ancora alle prese con la difficile e progressiva uscita dalla crisi pandemica e mi riferisco, ad esempio, allo slittamento dei termini per il pagamento degli avvisi bonari e delle rate scadute della rottamazione *ter* e del cosiddetto saldo e stralcio. Su quest'ultimo punto dobbiamo e vogliamo fare di più, rinviando il termine ultimo al 2022. Il Governo ha assicurato un'apertura in tal senso e nei prossimi giorni, in occasione della legge di bilancio, ci aspettiamo che proprio sulle rate scadute di rottamazione *ter* e saldo e stralcio si dia un altro segnale distensivo e di comprensione delle difficoltà oggettive che hanno attraversato negli ultimi mesi cittadini e imprese.

Allo stesso tempo, e sempre considerando in proiezione la legge di bilancio per il 2022, dobbiamo sfruttare la misura del decreto-legge fisco che aumenta a centottanta i giorni dalla notifica della cartella entro i quali effettuare il pagamento. Questo lasso di tempo deve essere funzionale a ragionare su un'altra forma di definizione agevolata dei carichi pendenti, che il MoViamento 5 Stelle da oltre un anno e mezzo propone nella forma di una rottamazione *quater*, che guardi sicuramente ai debiti fiscali relativi al 2018 e al 2019, ma che abbia anche il coraggio di guardare al 2020, l'anno terribile della crisi economica causata dalla pandemia. Sarebbe un provvedimento non di condono, ma solo di azzeramento di sanzioni e interessi, in quanto il contribuente fedele pagherebbe per intero l'imposta dovuta che, nella maggior parte dei casi è stata indicata e calcolata nella dichiarazione dei redditi, quindi si tratta di contribuenti fedeli.

Sappiamo tutti che siamo in una fase di crescita importante dell'economia, come ha certificato ieri l'OCSE. L'Italia è accreditata di un più 6,3 per cento del PIL nel 2021, *trend* che ci rende una locomotiva economica mondiale, visto che si registrano proiezioni migliori di crescita solo per Cina e India. Sicuramente ciò è l'effetto di un rimbalzo dovuto al profondo calo del PIL nel 2020, ma è anche l'effetto delle efficaci misure di protezione e rilancio dell'economia varate nel corso del Governo Conte II.

Questo *trend* di crescita non significa però che siamo fuori dalla pandemia. Nostro dovere è non sottovalutare alcun pericolo e, inoltre, far di tutto per fortificarla, aiutarla, creare le condizioni affinché sia duratura. Inoltre, siamo alle prese con l'inizio di pressioni inflazionistiche che stanno causando qualche ulteriore preoccupazione, per ora contenuta, a famiglie e imprese. Sulla scorta di quanto ci hanno detto nelle scorse settimane Christine Lagarde e Fabio Panetta, rispettivamente presidente e componente del Comitato esecutivo della BCE, questa risalita dell'inflazione sembra abbia carattere di temporaneità e deriva non da dinamiche dalla domanda, ma da crisi nell'offerta, causata dalla strozzatura di alcune catene di approvvigionamento, nonché dall'aumento dei costi dell'energia. Ciò precisato, resta il fatto che dobbiamo monitorarla.

A maggior ragione riteniamo che una risposta ai cittadini debba arrivare anche attraverso un ulteriore alleggerimento del peso delle cartelle esattoriali. Come detto poc'anzi, un passo importante viene compiuto in questo decreto ma un altro passo importante andrà fatto all'interno della legge di bilancio.

Voglio, inoltre, ricordare che all'interno di questo decreto c'è un altro importante risultato conseguito dal MoVimento 5 Stelle. Grazie a un emendamento firmato dalla nostra Nunzia Catalfo, permettiamo agli invalidi parziali che lavorano di continuare a ricevere l'assegno di invalidità, alle condizioni di sempre. Un impegno che con tutto il M5S avevamo preso e che abbiamo onorato.

Adesso la partita si sposta decisamente nel campo della legge di bilancio. Su questo, a nome del MoVimento 5 Stelle, voglio essere molto chiaro. Al superbonus 110 per cento, misura ideata e introdotta dal M5S, che opportunamente il Governo ha confermato, deve essere restituita tutta la sua ampiezza originaria. Tutti noi abbiamo constatato i dati più che lusinghieri diffusi nelle ultime quarantotto ore su questa importante misura dal Rapporto Cresme-Camera dei deputati e dall'Enea: un aumento esponenziale di cantieri (più 70.000) e posti di lavoro (più 150.000, che diventano più 500.000 considerando tutti i *bonus* edilizi, di cui il MoVimento 5 Stelle ha preteso e ottenuto la proroga in legge di bilancio), impatto crescente sulla dinamica del PIL, raggiungimento anticipato di obiettivi ambientali grazie all'efficientamento energetico che la misura ha permesso di realizzare. Ma, davvero, non c'è quasi giorno senza che un centro di ricerca o un osservatorio certifichi l'impatto del superbonus 110 per cento sull'economia, sull'ambiente, sul gettito fiscale e previdenziale, sulla ripresa di un settore che era in crisi dal 2008.

Ancora ieri il ministro Cingolani l'ha definita misura "straordinaria". Per questi motivi, mi auguro che in legge di bilancio tutte le forze politiche facciano squadra e appoggino la richiesta che viene dai cittadini, dal settore produttivo, dal M5S di restituire al superbonus 110 per cento la sua ampiezza originaria, l'unica in grado di consentire ad essa di sprigionare il potenziale ancora inespresso per il bene del Paese, dell'economia sostenibile, dell'ambiente, di cittadini e imprese.

Per ciò che riguarda la conversione in legge del decreto-legge fisco-lavoro, a nome del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, esprimo voto favorevole.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
<u>1</u>	Nom.	Doc. III, n. 3. Questione sospensiva QS1, Grasso e altri	231	230	001	107	122	115	RESP.
<u>2</u>	Seg.	Doc. III, n. 3. Ordine del giorno G1, De Petris e altri	262	261	004	155	102	129	APPR.
<u>3</u>	Seg.	Doc. III, n. 4. Ordine del giorno G1, Fantetti e altri	270	269	013	127	129	129	RESP.
<u>4</u>	Seg.	Doc. III, n. 5. Ordine del giorno G1, Malpezzi e altri	268	267	007	127	133	131	RESP.
<u>5</u>	Seg.	Doc. III, n. 5. Ordine del giorno G2, Malpezzi e altri	265	264	006	132	126	130	APPR.
<u>6</u>	Nom.	Doc. XVI, n. 7. Ordine del giorno G1, Balboni e altri	251	250	091	042	117	080	RESP.
<u>7</u>	Nom.	Doc. XVI, n. 7. Proposta Giunta elezioni e immunità parlamentari	250	249	092	114	043	079	APPR.
<u>8</u>	Fid.	Disegno di legge n. 2426. votazione questione di fiducia	188	188	000	175	013	095	APPR.

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate Presiedeva alla votazione per appello nominale numero 8: ROSSOMANDO ANNA

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Abate Rosa Silvana								
Accoto Rossella	M	M	M	M	M	M	M	F
Agostinelli Donatella	F	V	V	V	V	A	A	F
Aimi Enrico	C	V	V	V	V	C	F	F
Airola Alberto	F	V	V	V	V	F	C	F
Alberti Casellati Maria Elisab	P	P	P	P	P	P	P	
Alderisi Francesca	C	V	V	V	V	C	F	
Alessandrini Valeria	C	V	V	V	V	C	F	F
Alfieri Alessandro	F	V	V	V	V	A	A	F
Anastasi Cristiano	M	M	M	M	M	M	M	M
Angrisani Luisa	F	V	V	V	V	A	A	
Arrigoni Paolo	C	V	V	V	V	C	F	F
Astorre Bruno	C	V	V	V	V	A	A	F
Auddino Giuseppe	F	V	V	V	V	A	A	F
Augussori Luigi	C	V	V	V	V	C	F	F
Bagnai Alberto	C	V	V	V	V	C	F	F
Balboni Alberto	C	V	V	V	V	F	C	C
Barachini Alberto	C	V	V	V	V	C	F	F
Barbaro Claudio	C	V	V	V	V	F	C	
Barboni Antonio	C	V	V	V	V	C	F	
Battistoni Francesco	C	V	V	V	V	C	F	
Bellanova Teresa	F	V	V	V	V			
Berardi Roberto	C	V	V	V	V	C	F	F
Bergesio Giorgio Maria	C	V	V	V	V	C	F	F
Bernini Anna Maria	C	V	V	V	V	C	F	F
Berutti Massimo Vittorio	C	V	V	V	V	C	F	F
Biasotti Sandro Mario		V	V					
Binetti Paola	C	V	V	V	V	C	F	F
Bini Caterina	M	M	M	V	V	A	A	F
Biti Caterina		V	V	V	V	A	A	F
Boccardi Michele	s	s	s			C	F	F
Boldrini Paola	C	V	V	V	V	A	A	F
Bongiorno Giulia	M	M	V	V	V	C	F	
Bonifazi Francesco	F	V	V	V	V	C	F	
Bonino Emma		V	V	V		C	A	
Borghesi Stefano	C	V	V	V	V	C	F	F
Borgonzoni Lucia	M	M	M	V	V	C	F	
Bossi Simone	C	V	V	V	V	C	F	

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Bossi Umberto	M	M	M	M	M	M	M	M
Bottici Laura								
Botto Elena						A	A	C
Bressa Gianclaudio	F	V	V	V	V	F	F	F
Briziarelli Luca			V	V	V	C	F	F
Bruzzone Francesco	C	V	V	V	V	C	F	
Buccarella Maurizio	F	V	V	V	V	F	C	
Calandrini Nicola	C	V	V	V	V	F	C	C
Calderoli Roberto	C	V	V	V	V	C	F	F
Caliendo Giacomo	C	V	V	V	V	C	F	F
Caligiuri Fulvia Michela	M	M	M	M	M	M	M	M
Campagna Antonella	M	M	M	M	M	M	M	M
Campari Maurizio	M	M	M	M	M	M	M	M
Candiani Stefano	C	V	V	V	V	C	F	F
Candura Massimo	C	V	V	V	V	C	F	F
Cangini Andrea	C	V	V	V	V	C	F	F
Cantù Maria Cristina	C	V	V	V	V	C	F	F
Carbone Vincenzo	F	V	V	V	V			
Cario Adriano	C	V	V	V	V			
Casini Pier Ferdinando	C	V	V					F
Casolati Marzia		V	V	V	V	C	F	F
Castaldi Gianluca	F	V	V	V	V	A	A	F
Castellone Maria Domenica	F	V	V	V	V	A	A	F
Castiello Francesco	F	V	V					F
Catalfo Nunzia	F	V	V	V	V	A	A	F
Cattaneo Elena	M	M	M	M	M	M	M	M
Causin Andrea	C	V	V	V	V			
Centinaio Gian Marco	M	M	M	V	V	C	F	
Cerno Tommaso	M	V	V	V	V			F
Cesaro Luigi	C	V	V	V	V	C	F	
Ciampolillo Alfonso								
Cioffi Andrea			V	V	V	A	A	F
Ciriani Luca	C	V	V	V	V	F	C	
Cirinnà Monica	F	V	V	V	V	A	A	
Collina Stefano		V	V	V	V	F	C	F
Coltorti Mauro	F	V	V	V	V	A	A	F
Comincini Eugenio Alberto	F	V	V	V	V	A	A	F
Conzatti Donatella	F	V	V	V	V	C	A	F
Corbetta Gianmarco		V	V	V	V	A	A	F
Corrado Margherita	F	V	V	V	V	A	A	
Corti Stefano	C	V	V	V	V	C	F	F
Craxi Stefania Gabriella A.	M	M	M	M	M	M	M	M
Crimi Vito Claudio	F	V	V	V	V			
Croatti Marco	F	V	V	V	V	A	A	F
Crucioli Mattia	F	V	V	V	V	A	C	
Cucca Giuseppe Luigi Salvatore	C	V	V	V	V	C	F	F
Dal Mas Franco	M	M	M	M	M	M	M	M
D'Alfonso Luciano	F	V	V	V	V	A	A	F
Damiani Dario	C	V	V	V	V	C	F	F
D'Angelo Grazia	F	V	V	V	V	A	A	F
D'Arienzo Vincenzo	F	V	V	V	V	A	A	F
De Bertoldi Andrea	C	V	V	V	V	F	C	C
De Bonis Saverio	F	V	V	V	V	C	A	

385ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuato (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Giro Francesco Maria	C	V	V	V	V	C	F	F
Giroto Gianni Pietro	F	V	V	V	V	A	A	F
Granato Bianca Laura		V	V	V	V	A	C	
Grassi Ugo	C	V	V	V	V	C	F	F
Grasso Pietro	F	V	V			F	C	
Grimani Leonardo	F	V	V	V		C	F	F
Guidolin Barbara	F	V	V	V	V	A	A	F
Iannone Antonio	C	V	V	V	V	F	C	C
Iori Vanna		V	V	V	V	A	A	F
Iwobi Tony Chike	M	M	M	M	M	M	M	M
La Mura Virginia	F	V	V	V	V			
La Pietra Patrizio Giacomo	C	V	V	V	V	F	C	C
La Russa Ignazio Benito Maria	C	V	V	V	V	F	C	C
L'Abbate Pasqua	F	V	V	V	V	A	A	F
Laforgia Francesco	F	V	V	V	V	F	C	F
Laniece Albert	F	V	V	V	V	A	F	F
Lannutti Elio	F	V	V	V	V	C	A	
Lanzi Gabriele	F	V	V	V	V	A	A	F
Laus Mauro Antonio Donato	C	V	V	V	V	A	A	F
Leone Cinzia		V	V	V	V			F
Lezzi Barbara	F	V	V	V	V	A	A	
Licheri Ettore Antonio			V	V	V	A	A	F
Lomuti Arnaldo	F	V	V	V	V	A	A	F
Lonardo Alessandrina	C	V	V	V	V	C	F	
Lorefice Pietro		V	V	V	V	A	A	F
Lucidi Stefano	C	V	V	V	V	C	F	F
Lunesu Michelina	C	V	V	V	V	C	F	F
Lupo Giulia	F	V	V	V	V			F
Maffoni Gianpietro	C	V	V	V	V	F	C	
Magorno Ernesto	F	V	V	V	V	C	F	F
Maiorino Alessandra	M	M	M	M	M	M	M	M
Malan Lucio	C	V	V	V	V	F	C	C
Mallegni Massimo	C	V	V	V	V	C	F	F
Malpezzi Simona Flavia	F	V	V	V	V	A	A	F
Manca Daniele		V	V	V	V	F	C	F
Mangialavori Giuseppe T. V.	C	V	V	V	V	C	F	
Mantero Matteo								
Mantovani Maria Laura	F	V	V	V	V	A	A	F
Marcucci Andrea	F	V	V	V	V	F	C	F
Margiotta Salvatore	C	V	V	V	V	A	A	F
Marilotti Giovanni	F	V	V	V	V	A	A	
Marin Raffaella Fiormaria	C	V	V	V	V	C	F	F
Marinello Gaspare Antonio	F	V	V	V	V	A	A	
Marino Mauro Maria								
Martelli Carlo								
Marti Roberto	C	V	V	V	V	C	F	
Masini Barbara	M	M	M	M	M	M	M	M
Matrisciano Mariassunta	F	V	V	V	V	A	A	F
Mautone Raffaele	F	V	V	V		A	A	
Merlo Ricardo Antonio	M	M	M	M	M	M	M	M
Messina Alfredo		V	V	V	V	C	F	
Messina Assunta Carmela	M	V	V	V	V	A	A	F
Minasi Clotilde	s	s	s	s	s			

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Mininno Cataldo	F	V	V	V	V	A	C	
Minuto Anna Carmela	F	V	V					
Mirabelli Franco	F	V	V	V	V	F	C	F
Misiani Antonio				V	V	A	A	F
Modena Fiammetta	C	V	V	V	V	C	F	F
Moles Rocco Giuseppe	M	M	V	V	V	C	F	
Mollame Francesco	C	V	V	V	V	C	F	F
Montani Enrico	C	V	V	V	V	C	F	F
Montevocchi Michela	F	V	V	V	V	A	A	F
Monti Mario	M	M	M	M	M	M	M	M
Moronese Vilma	F	V	V	V	V			
Morra Nicola	F	V	V	V	V			C
Nannicini Tommaso				V	V	F	A	
Napolitano Giorgio	M	M	M	M	M	M	M	M
Nastri Gaetano	C	V	V	V	V	F	C	
Naturale Gisella	F	V	V	V	V	A	A	F
Nencini Riccardo	F	V	V	V	V			
Nisini Tiziana	C	V	V	V	V	C	F	F
Nocerino Simona Nunzia	F	V	V	V	V	A	A	
Nugnes Paola								
Ortis Fabrizio	M	M	M	M	M	M	M	M
Ostellari Andrea	C	V	V	V	V	C	F	
Pacifico Marinella	C	V	V	V	V	C	F	F
Pagano Nazario	C	V	V	V	V	C	F	F
Papatheu Urania Giulia R.	C	V	V	V	V	C	F	F
Paragone Gianluigi		V	V	V	V			
Parente Annamaria	F	V	V	V	V	C	F	F
Paroli Adriano	M	M	M	M	M	M	M	M
Parrini Dario	F	V	V	V	V	F	C	F
Patuanelli Stefano	M	M	M	M	M	M	M	M
Pavanelli Emma	F	V	V	V	V	A	A	
Pazzaglini Giuliano	C	V	V	V	V	C	F	F
Pellegrini Emanuele	C	V	V	V	V	C	F	F
Pellegrini Marco		V	V	V	V	A	A	F
Pepe Pasquale		V	V	V	V	C	F	
Pergreffi Simona	C	V	V	V	V	C	F	F
Perilli Gianluca	F	V	V	V	V	A	A	F
Perosino Marco	C	V	V	V	V	C	F	
Pesco Daniele	F	V	V	V	V	A	A	F
Petrenza Giovanna		V	V	V	V	F	C	
Petrocelli Vito Rosario								F
Pianasso Cesare	C	V	V	V	V	C	F	F
Piano Renzo								
Piarulli Angela Anna Bruna	F	V	V	V	V	A	A	F
Pichetto Fratin Gilberto	M	V	V	V	V	C	F	F
Pillon Simone	C	V	V	V	V	C	F	F
Pinotti Roberta	M	M	M	M	M	M	M	M
Pirovano Daisy	C	V	V	V	V	C	F	F
Pirro Elisa	F	V	V	V	V	A	A	F
Pisani Giuseppe	F	V	V	V	V	A	A	F
Pisani Pietro	C	V	V	V	V	C	F	F
Pittella Giovanni Saverio			V	V	V	A	A	
Pittoni Mario	C	V	V	V	V	C	F	F

385ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

2 Dicembre 2021

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Pizzol Nadia	C	V	V	V	V	C	F	
Presutto Vincenzo	F	V	V	V	V	A	A	F
Pucciarelli Stefania	C	V	V	V	V	C	F	F
Puglia Sergio			V					
Quagliariello Gaetano	C	V	V	V	V	C	F	
Quarto Ruggiero	M	M	M	M	M	M	M	M
Rampi Roberto	F	V	V	V	V	A	F	M
Rauti Isabella	C	V	V	V	V	F	C	C
Renzi Matteo	F	V	V	V	V			
Riccardi Alessandra	C	V	V	V	V	C	F	F
Ricciardi Sabrina		V	V	V	V	A	A	
Richetti Matteo	F	V	V	V	V	C	F	
Ripamonti Paolo	C	V	V	V	V	C	F	F
Rivolta Erica	C	V	V	V	V	C	F	F
Rizzotti Maria	C	V	V	V	V	C	F	F
Rojc Tatjana	C	V	V	V	V	A	A	F
Romagnoli Sergio	F	V	V	V	V	A	A	F
Romani Paolo	C	V	V	V	V	C	F	
Romano Iunio Valerio	F	V	V	V	V	A	A	F
Romeo Massimiliano	C	V	V	V	V	C	F	F
Ronzulli Licia	C	V	V					
Rossi Mariarosaria	C	V	V	V	V			
Rossomando Anna	F	V	V	V	V	A	A	F
Rubbia Carlo								
Rufa Gianfranco	C	V	V	V	V	C	F	F
Ruotolo Alessandro	F	V	V	V	V			F
Ruspanini Massimo	C	V	V	V	V	F	C	C
Russo Loredana	F	V	V	V	V	A	A	
Saccone Antonio	C	V	V	V	V			F
Salvini Matteo		V	V	V	V	C	F	
Santangelo Vincenzo	M	M	M	M	M	M	M	M
Santillo Agostino	F	V	V	V	V	A	A	F
Saponara Maria	C	V	V	V	V	C	F	F
Sbrana Rosellina								
Sbrollini Daniela	F	V	V	V	V	C	F	F
Schifani Renato	M	M	M	M	M	M	M	M
Sciascia Salvatore	M	M	M	M	M	M	M	M
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M
Serafini Giancarlo	C	V	V	V	V	C	F	F
Siclari Marco	C	V	V	V	V	C	F	
Sileri Pierpaolo	F	V		V	V	A	A	F
Siri Armando			V	V	V	C	F	
Stabile Laura	C	V	V	V	V	C		
Stefani Erika	M	M	M	V	V	C	F	M
Stefano Dario	F	V	V	V	V	F	C	F
Steger Dieter	F	V	V	V	V	A	A	F
Sudano Valeria Carmela Maria		V	V	V	V	C	F	
Taricco Giacomino	F	V	V	V	V	A	A	F
Taverna Paola	F	V	V	V	V	A	A	F
Testor Elena	C	V	V	V	V	C	F	F
Tiraboschi Maria Virginia	C	V	V	V	V	C	F	
Toffanin Roberta	C	V	V	V	V	C	F	F
Toninelli Danilo	F	V	V	V	V	A	A	F

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante								
Nominativo	1	2	3	4	5	6	7	8
Tosato Paolo	C	V	V	V	V	C	F	F
Totaro Achille	C	V	V	V	V	F	C	
Trentacoste Fabrizio	F	V	V	V	V	A	A	F
Turco Mario	M	M	M	M	M	M	M	M
Unterberger Juliane	F	V	V	V	V	A	A	
Urraro Francesco	C	V	V	V	V	C	F	F
Urso Adolfo	M	V	V	V	V	F	C	M
Vaccaro Sergio	F	V	V	V	V	A	A	F
Valente Valeria	F	V	V	V	V	F	C	F
Vallardi Gianpaolo	C	V	V	V	V	C	F	F
Vanin Orietta		V	V	V	V	A	A	F
Vattuone Vito	C	V	V	V	V	F	A	F
Verducci Francesco	F	V	V	V	V	F	C	F
Vescovi Manuel	C	V	V	V	V	C	F	F
Vitali Luigi	C	V	V	V	V	C	F	
Vono Gelsomina	F	V	V	V	V			
Zaffini Francesco	C	V	V	V	V	F	C	
Zanda Luigi Enrico	C	V	V	V	V	F	C	F
Zuliani Cristiano	C	V	V	V	V	C	F	F

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Accoto, Barachini, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Campagna, Cario, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Craxi, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Endrizzi, Ferrazzi, Florida, Ghedini, Ginetti, Iwobi, Masini, Merlo, Messina Assunta Carmela, Moles, Monti, Napolitano, Nisini, Pichetto Fratin, Pucciarelli, Quarto, Ronzulli, Santangelo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

Alla ripresa pomeridiana sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Petrocelli, per attività della 3ª Commissione permanente; Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Rampi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Anastasi, Maiorino, Ortis, Paroli e Pinotti, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO.

Alla ripresa pomeridiana sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Caligiuri e Campari.

Gruppi parlamentari, composizione

Il senatore Michele Boccardi ha comunicato di aderire al Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC.

La Presidente del Gruppo stesso ha accettato tale adesione.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Iniziativa CNEL
Riforma dell'ordinamento della giustizia tributaria e del contenzioso tributario (2467)
(presentato in data 04/11/2021);

DDL Costituzionale
Senatori Parrini Dario, Zanda Luigi, Bressa Gianclaudio

Modifiche agli articoli 85 e 88 della Costituzione in materia di rieleggibilità del Presidente della Repubblica e di esercizio del potere di scioglimento delle Camere (2468)
(presentato in data 02/12/2021).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

12ª Commissione permanente Igiene e sanità

Sen. Binetti Paola ed altri

Istituzione della Giornata nazionale dei fratelli e delle sorelle dei pazienti con malattia rara (2238)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

(assegnato in data 02/12/2021).

Governmento, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro della difesa, con lettere del 29 novembre 2021, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 14/2021, relativo al potenziamento e ammodernamento del *Joint Force Air Component Command* (JFACC) nazionale (n. 334);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2021, relativo all'acquisizione di munizionamento per cannoni e lanciatori per razzi di contromisura elettromagnetica navali (n. 335);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 22/2021, relativo alla capacità *Multi Data Link* (MDL) della Difesa nell'ambito del più ampio progetto *Defence Information Infrastructure* (DII) e della sua evoluzione in *Defence Cloud* (n. 336);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, relativo all'acquisizione di scorte di munizionamento Vulcano nella versione guidata e di unità portatili di controllo del fuoco per obici da 155 mm dell'Esercito Italiano (n. 337);

- lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 33/2021, relativo all'acquisizione di un'area addestrativa galleggiante per il Gruppo Operativo Incursori (GOI) (n. 338).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, gli schemi di decreto sono deferiti alla 4ª Commissione permanente, che esprimerà i pareri entro 40 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla 4ª Commissione in tempo utile rispetto al predetto termine.

Petizioni, annuncio

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Edoardo Castangia da Genova propone modifiche agli articoli 7, 8, 29, 30, 31 e 37 della Costituzione volte ad affermare i principi della laicità dello Stato e della parità di genere (Petizione n. 979, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Enrico Tugnoli da Ferrara chiede l'estensione dei bonus in materia di edilizia anche alle nuove costruzioni destinate a prima casa nonché modifiche all'iter procedurale autorizzativo (Petizione n. 980, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

il signor Zeno Filippo Bedoni da Verona chiede che venga prevista la possibilità di accedere al contributo perequativo a fondo perduto di cui ai commi da 16 a 27 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, anche per quegli operatori economici che hanno adempiuto all'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi nel termine del 30 novembre 2021, in luogo della scadenza del 30 settembre 2021 (Petizione n. 981, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

il signor Romeo De Santis da Torino chiede interventi urgenti di potenziamento in termini di strutture e di personale medico dei dipartimenti di salute mentale (Petizione n. 982, assegnata alla 12ª Commissione permanente);

la signora Elisabetta Sacchi, Presidente del Comitato O.N.A. Pesaro (Osservatorio Nazionale Amianto) chiede disposizioni volte ad attuare con urgenza un attento monitoraggio e una mappatura del territorio oltre che a tempestivi interventi di bonifica in caso di rilevazione della presenza di amianto (Petizione n. 983, assegnata alla 13ª Commissione permanente);

il signor Luciano Battaglini da Trani (Barletta-Andria-Trani) chiede che venga consentito il riscatto a fini pensionistici della laurea anche se il periodo temporale considerato è già coperto da contribuzione da lavoro (Petizione n. 984, assegnata alla 11ª Commissione permanente);

il signor Francesco Di Pasquale da Canello ed Arnone (Caserta) chiede:

disposizioni volte a tutelare le celebrazioni del Natale (Petizione n. 985, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

la predisposizione di giornate dedicate allo *screening* sanitario a fini di prevenzione (Petizione n. 986, assegnata alla 12ª Commissione permanente);

l'istituzione presso ciascuna Prefettura dell'Ufficio dei diritti dei cittadini (Petizione n. 987, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

interventi a sostegno di produttori di olio d'oliva nella Regione Puglia (Petizione n. 988, assegnata alla 9ª Commissione permanente);

la signora Mariella Cappai da Monserrato (Cagliari) chiede che venga esaminato ed approvato celermente il disegno di legge di iniziativa del Consiglio regionale dell'Abruzzo recante "Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale" (Atto Senato n. 2325/XVIII) (Petizione n. 989, assegnata alla 11ª Commissione permanente).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Toninelli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-06335 del senatore Lannutti ed altri.

Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 26 novembre al 2 dicembre 2021)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 127

CORRADO ed altri: sui 28 nuovi dirigenti del Ministero della cultura (4-06327) (risp. FRANCESCHINI, *ministro della cultura*)

FARAONE: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-05705) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

LANNUTTI ed altri: sugli incarichi ricoperti dal capo di gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (4-05460) (risp. SARTORE, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*)

sulla delocalizzazione in Polonia della produzione del veicolo Ducato (4-06045) (risp. PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*)

sul finanziamento dei corsi di lingua italiana in Svizzera tenuti dall'E-cap (4-06086) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

LUCIDI: sull'aggiornamento delle disposizioni in materia di riproduzione delle opere (4-05843) (risp. BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

ORTIS ed altri: sul futuro degli stabilimenti di Stellantis (4-05963) (risp. PICHETTO FRATIN, *vice ministro dello sviluppo economico*)

PAPATHEU: su un piano vaccinale per i dipendenti delle sedi diplomatiche all'estero (4-06093) (risp. DELLA VEDOVA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale*)

PAPATHEU, GIAMMANCO: sulla situazione del cimitero "dei Rotoli" di Palermo (4-06006) (risp. SCALFAROTTO, *sottosegretario di Stato per l'interno*)

PRESUTTO ed altri: sulla manutenzione della galleria Vittoria a Napoli (4-05894) (risp. GIOVANNINI, *ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*)

SAPONARA, ALESSANDRINI: su nuove ricerche archeologiche sui fondali di Riace (Reggio Calabria) (4-06099) (risp. BORGONZONI, *sottosegretario di Stato per la cultura*)

Interrogazioni

RAUTI - *Ai Ministri della difesa e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nei giorni scorsi i lavoratori della OTO Melara, società controllata da Leonardo attiva nel campo della difesa e fondata a La Spezia, con sede centrale a Roma e sedi operative a La Spezia e Brescia, unita in un'unica divisione con la Whitehead sistemi subacquei di Livorno, hanno manifestato contro la possibile cessione della divisione SDI (sistemi di difesa) di Leonardo in Italia o all'estero;

più precisamente, secondo "Il Sole-24 ore", Oto e Wass potrebbero entrare in una partita più ampia, coinvolgendo anche gruppi europei, al fine di procedere ad un riassetto della difesa anche in campo elettronico, mentre secondo "la Repubblica" sarebbe il consorzio franco-tedesco Knnds ad aver lanciato l'offerta per il loro acquisto;

i presunti acquirenti, oltre ad aver garantito il mantenimento della piena occupazione, avrebbero proposto anche l'ingresso dell'Italia nel progetto per il nuovo carro armato lanciato da Macron e Merkel, l'*eurotank* MGCS, che dovrebbe essere il protagonista di un mercato da oltre 11 miliardi di euro;

il nostro Paese non può e non deve cedere all'estero *asset* strategici, operativi a livello internazionale, e dal valore geopolitico, oltre che economico, nel mercato della difesa; in particolare, si deve evitare ogni cessione in una fase in cui la stessa divisione sta perseguendo l'obiettivo di superare i vincoli o i veti imposti da altri Paesi alla commercializzazione;

considerato che:

seppure appare comprensibile e auspicabile l'esistenza di una collaborazione in ottica di un sistema comune di difesa, questo dovrebbe essere improntato su una collaborazione e lo sviluppo di progetti comuni, non sulla cessione, da parte dell'Italia, di *asset* strategici, con progressiva perdita del *know how* oggi posseduto da almeno 1.500 lavoratori, molti dei quali specializzati, operanti in tutte le sedi aperte da oltre un secolo e strettamente legate alle università e al tessuto economico e sociale locale;

l'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 21 del 2012, prevede che le imprese che svolgono attività di rilevanza strategica nel settore siano tenute a notificare alla Presidenza del Consiglio dei ministri un'informativa completa su specifiche delibere o atti societari, al fine di consentire all'Esecutivo l'eventuale e tempestivo esercizio dei poteri speciali;

il futuro di un settore così strategico non può essere programmato solo avuto riguardo ai dati economici, senza il coinvolgimento del Parlamento e, soprattutto, dopo che nel recente passato, in diverse occasioni, nelle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è stato chiamato a riferire proprio sul progetto europeo dell'*eurotank* MGCS e sul futuro stesso di Leonardo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e quali iniziative intendano adottare al fine di tutelare e rafforzare il settore dell'industria della difesa, in particolare le relative attività svolte da Leonardo, dando piena attuazione a quanto previsto dal decreto-legge n. 21 del 2012.

(3-02969)

VERDUCCI, BOLDRINI, FEDELI, IORI, LAUS, PARRINI, ROJC, STEFANO, TARICCO - *Al Ministro della cultura.* - Premesso che:

nel 2009 una composita comunità di persone provenienti da diverse parti del mondo, in un'area da tempo abbandonata ed inutilizzata che aveva ospitato negli anni '80 un salumificio Fiorucci situata a ridosso del quartiere di Tor Sapienza a Roma, ha dato vita all'esperienza di rigenerazione urbana "Metropoliz", trasformando lo spazio in un museo abitato;

oggi, il MAAM, museo dell'altro e dell'altrove di Metropoliz ospita oltre 600 opere *site-specific* realizzate da artisti italiani ed internazionali, tra i quali Veronica Montanino, Michelangelo Pistoletto, Gian Maria Tosatti, Gianfranco Notargiacomo, Mauro Cuppone, Eduardo Kobra, Gonzalo Bordon, Sten & Lex;

gli oltre 60 nuclei familiari che abitano Metropoliz si occupano della cura costante dello spazio e delle opere, oltre che delle iniziative di rilevanza sociale e culturale che vi si svolgono, con il coinvolgimento del territorio circostante e di una comunità molto estesa;

la presenza delle opere d'arte costituisce un ulteriore stimolo alla cooperazione, alla solidarietà, alla coesione della comunità in un processo di scambio ed acquisizione identitaria tra abitanti, esperienze artistiche, opere e cittadini;

il valore e l'eccezionalità dell'esperienza del Metropoliz e del MAAM hanno coinvolto un'ampia comunità di artisti, attivisti, ricercatori universitari, personalità della cultura ed istituzioni che sostiene da anni il museo abitato e sono state oggetto di documentari, studi e ricerche universitarie, come dimostra una vasta bibliografia italiana ed internazionale;

Metropoliz e MAAM hanno ispirato *film* e documentari e l'esperienza è stata raccontata in varie circostanze istituzionali, tra le quali, da ultimo, la mostra biennale di architettura di Venezia 2021, ospite del padiglione Italia;

considerato che:

la sopravvivenza del museo abitato di Metropoliz è a rischio a causa della volontà del proprietario dell'area di rientrarne in possesso per valorizzare il suo investimento attraverso l'abbattimento del manufatto e l'edificazione di una nuova struttura che non intende tenere conto dell'esperienza del museo abitato, né dei suoi abitanti e del suo valore culturale e sociale;

già nell'ottobre 2018, l'allora assessore per la crescita culturale di Roma capitale scriveva all'allora Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo per portarlo a conoscenza del valore culturale dell'esperienza del museo abitato e della necessità di preservarlo e salvaguardarlo, trovando una soluzione adeguata;

l'esperienza dell'unico museo abitato al mondo riveste un interesse generale per il valore artistico delle opere che contiene, per la comunità che lo anima, per la funzione sociale e culturale che svolge, in modo pienamente corrispondente a quanto dispone la seconda parte dell'articolo 42, comma terzo, della Costituzione italiana: "La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale",

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per salvaguardare l'esperienza artistica e culturale di Metropoliz e del MAAM, museo dell'altro e dell'altrove.

(3-02970)

TURCO - *Ai Ministri per il Sud e la coesione territoriale e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

la proposta della Ministra per il sud avente ad oggetto la "riprogrammazione concernente la progettazione dell'Acquario green", che verrà discussa nel prossimo incontro nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) il 7 dicembre 2021, rappresenta, a giudizio dell'interrogante, uno schiaffo alla città e ai cittadini di Taranto;

trattasi di un progetto finanziato, nel corso dell'anno 2020, dal Governo Conte II per circa 50 milioni di euro, finalizzato a creare un centro multimediale di cultura del mare e di ricerca scientifica nell'ambito della biologia marina, oltre che a consentire il recupero e la salvaguardia dell'area del Mar Piccolo, della storia delle civiltà del Mediterraneo, di Taranto e della Magna Grecia. L'Acquario *green* rientra nel più ampio progetto di riqualificazione della città di Taranto e di un'importante area abbandonata all'interno del borgo, destinandola ad attività turistica e di ricerca. Si tratta di una fondamentale infrastruttura destinata a riconvertire sul piano economico, sociale e culturale un territorio che, con fatica, negli ultimi anni ha iniziato un processo di diversificazione del suo assetto strategico e che adesso rischia di essere fermato;

questa, a parere dell'interrogante, assurda proposta avviene a margine di un periodo in cui il CIS Taranto ha prodotto solo "il nulla". Negli oltre 11 mesi trascorsi dall'insediamento della nuova *governance*, infatti, si registra un solo incontro in videoconferenza, con all'ordine del giorno la presa d'atto di misure già programmate e finanziate. Il progetto che si intende definanziare è già nella fase di progettazione, così come ha reso noto la Regione Puglia con nota dello scorso 29 novembre, dove la misura è definita "un progetto-bandiera nel processo di riqualificazione dell'immagine e dell'attrattività della città, in coerenza anche con lo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2026". La stessa Autorità portuale, soggetto attuatore, con nota del 30 novembre scorso, ha confermato il rispetto dei tempi di realizzazione della progettazione e della conseguente gara di affidamento. Non si comprendono, pertanto, le ragioni della proposta di definanziamento di un'opera così strategica, importante e tanto attesa dai cittadini di Taranto;

inoltre, dall'ordine del giorno della prossima riunione del CIS, si apprende che non è stato ancora ultimato il procedimento amministrativo di un altro importante progetto, già deliberato e finanziato nel corso del Governo Conte II, cioè l'insediamento produttivo del Gruppo Ferretti, *leader* nel *luxury* della nautica da diporto, che dovrebbe garantire oltre 200 posti di lavoro diretti, oltre la creazione di nuove filiere produttive;

si constata, peraltro, che non è stato dato seguito alle delibere e agli impegni assunti nel 2020, in sede di CIS e CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica), nonché all'attuazione del contratto di sviluppo e alla progettazione esecutiva già completata da diverso tempo. Questa inerzia operativa accumulata negli ultimi undici mesi, rischia di compromettere la realizzazione dell'intero investimento, oltre ad incrinare la credibilità e la reputazione dell'Italia nei confronti di un'importante impresa multinazionale presente nel Paese da decenni. Tant'è che la stessa ha più volte minacciato di rinunciare all'investimento in considerazione dell'assenza di riscontro agli impegni assunti da parte dell'attuale Governo,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano informare il Parlamento sulla non condivisibile proposta all'ordine del giorno e su quanto non realizzato in questi 11 mesi nell'ambito del Contratto Istituzionale di Sviluppo, considerato che la città di Taranto ha urgente necessità, quale area di crisi industriale complessa, di risposte certe, concrete e immediate alle numerose problematiche, affinché non vengano vanificati gli sforzi compiuti per il mantenimento degli equilibri sociali raggiunti così faticosamente in questi ultimi anni.

(3-02972)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

FARAONE - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

la Tributi Italia S.p.A. era, fino al 2009, una società iscritta all'Albo nazionale dei soggetti abilitati all'accertamento della riscossione e liquidazione delle entrate comunali;

in tale veste, la società di consulenza, che operava in oltre 400 comuni di tutta la penisola, si occupava, su incarico dei comuni, della riscossione delle tasse locali;

già da prima del 2009 versava in stato di grave squilibrio finanziario, risultando inadempiente nei confronti della maggioranza dei comuni dei quali gestiva la riscossione dei tributi;

tale grave inadempienza ha comportato il dissesto finanziario di numerosi comuni;

con delibera n. 1/2009 del 9 dicembre 2009, la Commissione per la tenuta dell'Albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento tributi e quelle di riscossione dei tributi e delle altre entrate delle province e dei comuni ha disposto la cancellazione della società Tributi Italia S.p.A. dall'albo in questione, essendo state ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, lett. d) del decreto ministeriale 11

settembre 2000, n. 289, in base al quale si procede alla cancellazione d'ufficio per il mancato versamento delle somme dovute agli enti affidanti i servizi alle prescritte scadenze;

il provvedimento di cancellazione è stato ritualmente notificato alla società Tributi Italia S.p.A. il 14 dicembre 2009;

inoltre, il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 8687/2010, ha confermato la precedente decisione del TAR Lazio, Sez. II, n. 1009/2010, riguardo la cancellazione di Tributi Italia all'Albo dei soggetti abilitati alle attività di riscossione e gestione dei tributi;

la Tributi Italia S.p.A., con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 giugno 2010 è stata ammessa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347 del 2003 (Legge Marzano), con nomina a Commissario straordinario del dottor Luca Voglino;

con successivi decreti ministeriali sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria le seguenti società appartenenti al gruppo: ASER S.r.l. (decreto del 19 luglio 2010), Immobiliare Tributi Italia S.p.A. (decreto del 16 settembre 2010), Centro Tri. Com. S.p.A. e San Giorgio S.r.l. (decreti del 16 novembre 2010);

il Tribunale ordinario di Roma, sez. fallimentare, con sentenza n. 312 del 27 luglio 2010, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società, nominando giudice delegato la dottoressa Maria Luisa De Rosa;

in data 8 gennaio 2014 viene sottoscritto l'atto di compravendita del ramo d'azienda di Tributi Italia in Amministrazione straordinaria S.p.A. con la Serti S.p.A. (Società Europea Riscossione Tributi e Imposte), che svolge attività di gestione delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali; con tale contratto si prevede il passaggio degli occupanti di Tributi Italia S.p.A., come previsto dall'accordo siglato in data 30 dicembre 2013 con le organizzazioni sindacali;

con contratto del 19 giugno 2015, la Società Arianna 2001 S.p.A. del Gruppo F.I.T. (federazione Italiana Tabaccai) ha acquistato l'intera partecipazione della società Serti S.p.A.;

con delibera dell'8 luglio 2015, l'Assemblea di Sert S.p.A. ha statuito di cambiarne denominazione in Novares S.p.A. e, contestualmente, ha deliberato il trasferimento della sede sociale;

considerato che:

la vicenda della Tributi Italia S.p.A. ha provocato la crisi di moltissimi comuni oltre che una grave difficoltà in cui hanno versato e continuano a versare centinaia di lavoratori;

i lavoratori della Tributi Italia S.p.A., circa seicento, ad oggi debbono ancora percepire stipendi arretrati;

per tentare di salvaguardare, almeno parzialmente, i posti di lavoro, è stata avviata la procedura diretta di CIG attraverso l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, che si è però rivelata insufficiente;

il trattamento di cassa integrazione per i lavoratori è stato prorogato a più riprese fino al 31 dicembre 2013;

in data 21 giugno 2013 la società rende noto che poteva essere avanzata da parte dei lavoratori domanda di liquidazione del TFR riconosciuto nello stato passivo, inoltrando apposita domanda ai Fondi di garanzia e tesoreria INPS;

nonostante le vicende che hanno interessato la società e le numerose iniziative intraprese in questi anni dal Commissario straordinario, non è stato possibile procedere al recupero della liquidità necessaria per pagare i debiti con il personale dipendente;

i lavoratori, dunque, risultano in attesa da anni delle somme ancora da percepire e non hanno alcuna notizia in proposito da quando hanno iniziato ad usufruire dello strumento della cassa integrazione, ossia dal 14 marzo 2010;

ad oggi, dunque, nessuna novità è pervenuta in merito alle somme spettanti e ancora dovute ai lavoratori;

peraltro, come rilevato dagli stessi lavoratori, occorre precisare che la Tributi Italia S.p.A. risulta aver provveduto all'emissione dei cedolini delle buste paghe per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2014, dunque già in regime di amministrazione straordinaria, senza però che quelle somme siano state realmente percepite dagli stessi lavoratori e senza che il Commissario straordinario abbia proceduto alle opportune verifiche del caso,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per approfondire la vicenda e assicurare la percezione delle somme ancora dovute ai lavoratori, che per anni hanno assicurato alla società una solida professionalità ma che, al contempo, ancora attendono i compensi loro spettanti e di cui non hanno notizie ormai da troppo tempo.

(3-02971)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PARAGONE - *Ai Ministri della salute e dell'interno.* - Premesso che:

è notizia recente che centinaia di certificazioni verdi, gran parte delle quali autentiche e in corso di validità, siano disponibili in pacchetti e scaricabili *on line*, anche attraverso siti per la condivisione di musica *peer to peer*, in violazione della normativa sulla *privacy*;

il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato un'indagine per accertare le cause di questa illecita diffusione di documenti contenenti dati sensibili, considerata particolarmente grave e pericolosa. Per tale ragione

è stato dato mandato al nucleo speciale tutela *privacy* e frodi tecnologiche della Guardia di finanza di acquisire gli archivi *on line* e accertarne la provenienza;

considerato che si tratta di un danno enorme per le persone cui appartengono le certificazioni e anche per la tenuta dell'intero sistema di monitoraggio,

si chiede di sapere:

come e con quali sistemi informatici i Ministri in indirizzo abbiano vigilato per garantire la tutela della *privacy* dei detentori del *green pass*;

se e quali urgenti azioni di *cyber* sicurezza intendano mettere in campo per evitare la reiterazione del fenomeno.

(4-06337)

PEROSINO - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nell'anno 2021 che volge al termine, esistono ancora vaste plaghe d'Italia, soprattutto aree interne e montane, nelle quali il segnale RAI (soprattutto RAI 3) è debole e quasi inesistente;

le interrogazioni parlamentari e altri atti politici ed amministrativi di segnalazioni e di pressioni si susseguono da decenni;

le risposte della RAI sono sempre state laconiche e non hanno portato a risultati poiché non sono stati effettuati investimenti. Ad esempio, le vallate della montagna di Cuneo sin dalla base, cioè le colline delle Langhe, lamentano carenze serie e gravi;

la tecnologia odierna consente la trasmissione di dati in tutto il mondo in tempo reale;

con piccoli investimenti si potrebbe ovviare al problema con celerità;

sarebbe auspicabile conoscere un piano, eventualmente all'interno del PNRR, per una soluzione concreta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di fornire risposte al problema, con indicazioni precise da rendere pubbliche e attuare.

(4-06338)

IANNONE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il 24 maggio 2017 fu sottoscritto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dalla Regione Campania e dalla Città metropolitana di Napoli un protocollo d'intesa a cui fece seguito, il 28 novembre 2017, una convenzione per effetto della quale il Ministero prevede di cofinanziare il "programma Campania più" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 244 del 28 aprile 2017, destinando a tal fine l'importo complessivo di 10 milioni

di euro del fondo sociale per occupazione e formazione, e di destinare dette risorse a *bonus* assunzionali o ad assegni di collocazione a favore di almeno mille tra i disoccupati di lunga durata della platea del "progetto BROS" (dall'acronimo Budget individuali per il reinserimento occupazionale e sociale);

nel 2018 la Regione, con una serie di delibere, ha dato attuazione al predetto protocollo d'intesa programmando le seguenti azioni: "manutenzione integrata della rete stradale regionale e ampliamento del piano di manutenzione integrata della rete stradale regionale";

l'elenco dei disoccupati iscritti nella platea BROS, così come aggiornato dalla Direzione lavoro della Regione, è stato trasmesso all'ACAMIR (Agenzia campana mobilità, infrastrutture e reti) e da questa alle aziende aggiudicatrici degli appalti affinché potessero procedere alla selezione dei disoccupati ai fini della loro assunzione;

le procedure non hanno previsto la verifica del possesso dei requisiti per le assunzioni al lavoro e soprattutto, ad oggi, non sono stati resi pubblici i criteri utilizzati e adottati per la selezione e l'assunzione dei disoccupati, facendo venir meno la necessaria trasparenza;

a tutto ciò si aggiunge che la selezione dei lavoratori è stata affidata ad una società privata, l'Agenzia per il lavoro PSB S.r.l., individuata dalle stesse aziende aggiudicatrici delle gare, anziché affidare tale compito ad una società pubblica. A fronte di una forza disponibile di oltre 3.000 disoccupati, l'Agenzia per il lavoro ne ha selezionati 872, senza che vi sia stata alcuna selezione né verifica dei titoli in possesso dei soggetti poi avviati al lavoro;

la Regione, dopo aver adottato la delibera n. 257 del 26 maggio 2020 e, successivamente, in data 15 settembre 2020, sottoscritto un protocollo di intesa con Comune di Napoli e ANPAL Servizi, ha pubblicato la "procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione e cura delle aree a verde individuate sul programma 'Riqualificazione di aree verdi in Parchi urbani, aree naturali e giardini storici, finanziato a valere sulle risorse, POC 2014/2020', Intervento di 'Recupero/riqualificazione dei Parchi municipali della città di Napoli'";

in detta procedura era mantenuta la "clausola sociale", e era previsto, per l'espletamento delle procedure selettive dei lavoratori, il coinvolgimento dell'ANPAL, che garantisce competenza ed imparzialità;

ciononostante, all'ANPAL non è stato mai richiesto la prevista attività di collaborazione, di supporto e di sostegno tecnico soprattutto in relazione alla fissazione dei criteri di selezione ed alle procedure di selezione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga di doversi attivare presso la Regione Campania al rispetto di quanto stabilito con il protocollo d'intesa sottoscritto il 24 maggio 2017, con particolare riferimento all'art. 3 ed all'obbligo di "attivazione di procedure di evidenza pubblica" per ciò che attiene alla selezione

dei lavoratori tra quelli compresi nella platea precisata con la nota regionale n. 213184 del 22 marzo 2017;

se non ritenga, anche attraverso il coinvolgimento dell'ANPAL, di procedere ad una verifica del protocollo d'intesa rispetto alle azioni fin qui avviate e per una definitiva fissazione dei criteri di selezione dei disoccupati di lunga durata cui è rivolto il programma.

(4-06339)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

in data 3 novembre 2021 a Roccapiemonte (Salerno) sono stati esplosi colpi di pistola contro l'auto dell'avvocato nocerino Alfonso Esposito;

un episodio sul quale indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino;

il professionista, intorno alle ore 01.00 di notte del 3 novembre, aveva avvertito qualcosa, nonostante la pioggia, e anche la moglie aveva sentito degli strani rumori provenire dall'esterno ma, complice il cattivo tempo, l'avvocato si era tranquillizzato, addebitando gli strani rumori percepiti proprio al maltempo;

la mattina, però, è stata la coniuge di Esposito ad accorgersi di quanto fosse avvenuto qualche ora prima e avvicinatasi all'auto, parcheggiata davanti casa, ha notato che il parabrezza era stato danneggiato e ha subito allertato il marito;

l'auto, secondo quanto accertato dai militari, è stata colpita con un corpo contundente, probabilmente una pietra, ma la cosa ancor più inquietante è che il legale ha ritrovato ben 4 colpi di pistola, che poi i carabinieri hanno scoperto essere a salve;

il legale originario di Nocera Inferiore ha subito allertato i Carabinieri che sono giunti in via della Libertà per dare il via alle indagini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti esposti;

se ritenga che questo grave episodio meriti la massima attenzione in considerazione dell'impegno civile dell'avvocato Esposito che denuncia apertamente condotte politiche ed amministrative in un territorio che ha vissuto anni bui di storia criminale;

se intenda, a prescindere dal serio lavoro d'indagine delle forze dell'ordine e della magistratura, realizzare iniziative per garantire e tutelare la sicurezza dell'avvocato Esposito e della sua famiglia.

(4-06340)

IANNONE - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 settembre 2011, e successive modifiche, veniva promulgato il "codice antimafia", divenuto il punto di riferimento completo per semplificare l'attività dell'interprete e migliorare l'efficienza delle procedure di gestione, destinazione ed assegnazione dei beni confiscati; il testo raccoglie tutta la normativa vigente in tema di misure di prevenzione;

nel codice si delineano, tra l'altro, le norme per l'amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati;

nello specifico all'art. 48, comma 3, lettera c), vengono indicate delle prescrizioni per gli enti territoriali oggetto di trasferimento dei beni immobili confiscati;

viene stabilita la pubblicazione dell'elenco dei beni acquisiti al patrimonio indisponibile dell'ente ed il relativo utilizzo: "Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato con cadenza mensile. L'elenco, reso pubblico nel sito *internet* istituzionale dell'ente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33";

viene stabilita l'evidenza pubblica per l'affido dei beni: "Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento";

viene stabilito l'utilizzo pieno dei beni acquisiti al patrimonio: "Se entro due anni l'ente territoriale non ha provveduto all'assegnazione o all'utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";

è stabilito l'obbligo di relazionare annualmente gli utilizzi e le attività svolte sui beni confiscati: "Alla scadenza di un anno il sindaco invia al Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l'assegnazione e l'utilizzazione dei beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall'utilizzazione per finalità economiche, sono soggetti a pubblicità nei siti *internet* dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto";

tali prescrizioni vengono rinnovate alla lettera d): "[I beni] trasferiti prioritariamente al patrimonio indisponibile dell'ente locale o della regione ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309, qualora richiesti per le finalità di cui all'articolo 129 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica. Se entro due anni l'ente territoriale destinatario non ha provveduto alla destinazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi";

considerato che, per quanto risulta all'interrogante:

alla data odierna sul territorio del comune di Salerno risultano i seguenti beni destinati: 1) codice I-SA-190877; 2) codice I-SA-190882; 3) codice I-SA-2221; 4) codice I-SA-2203; 5) codice I-SA-2213; 6) codice I-SA-251812; 7) codice I-SA-159303; 8) codice I-SA-782; 9) codice I-SA-297633; 10) codice I-SA-297741; 11) codice I-SA-256717, per un totale di 11 beni;

i primi 10 sono stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno, mentre l'undicesimo identificato con codice I-SA-256717 è stato destinato alla vendita come da normativa vigente;

nel sito istituzionale del Comune di Salerno alla voce "amministrazione trasparente" risulta pubblicato l'elenco dei beni confiscati aggiornato al 31 dicembre 2020, non rispondente all'aggiornamento con cadenza mensile come richiesto dalla normativa;

esso risulta incompleto e mancante in varie parti delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 48, comma 1, lettera c);

il bene identificato con codice I-SA-297741, terreno agricolo, trasferito al patrimonio indisponibile del Comune di Salerno con decreto dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata avente protocollo n. 0042925 del 5 ottobre 2018, a seguito di manifestazione di interesse all'acquisizione per scopi sociali (orti sociali) espressa con delibera di Giunta n. 217 del 14 giugno 2018 dall'amministrazione comunale, non risulta neanche tra i beni presenti nell'elenco;

l'amministrazione comunale negli anni non ha provveduto all'affidamento con evidenza pubblica dei beni come richiesto dalla normativa vigente;

all'Agenzia non sono pervenute le relazioni annuali sulle procedure ai sensi delle citate lettere c) e d) da parte del sindaco;

in data 22 novembre 2021 si sarebbe svolta una conferenza di servizi tra l'Agenzia e gli enti territoriali per acquisire manifestazioni d'interesse al trasferimento di nuovi beni immobili confiscati al patrimonio indisponibile degli enti;

il Comune di Salerno è stato invitato a rispondere per 6 procedure, identificate con i codici: 1) codice I-SA-355653; 2) codice I-SA-322420; 3) codice I-SA-336190; 4) codice I-SA-336191; 5) codice I-SA-336182; 6) codice I-SA-336183;

a giudizio dell'interrogante l'incapacità di gestione palesata sinora dall'amministrazione comunale potrebbe solo aggravarsi con l'acquisizione di

nuovi beni, causando un deperimento del loro valore economico oltre alla valutazione dell'esistenza di reati per l'incauta gestione dei beni confiscati nell'identificazione dei reali fruitori dei beni stessi,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere affinché vengano identificati i reali fruitori dei beni attualmente nella disponibilità patrimoniale del Comune di Salerno e quali iniziative urgenti intenda attivare per il ripristino della legalità sul pieno riutilizzo dei beni immobili confiscati e l'applicazione della normativa, valutando la nomina di un commissario con poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 48, comma 3, lettera c).

(4-06341)

D'ANGELO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, PRESUTTO, LANNUTTI, COLTORTI - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

come già segnalato in precedenti interrogazioni, le autostrade del messinese (A20 e A18), ormai da qualche anno sono ripetutamente oggetto di cronaca, non solo territoriale, ma anche nazionale, per la grave situazione di *mala gestio* dell'ente concessionario Consorzio autostrade siciliane (CAS), che in più occasioni ha messo a serio rischio l'incolumità dei cittadini, a causa di un'inadeguata manutenzione ordinaria e straordinaria e di una grave carenza organizzativa nella gestione delle emergenze e nella messa in sicurezza dei tratti autostradali;

l'ennesima emergenza si è verificata il 31 agosto 2021, nella galleria Telegrafo, a seguito dell'incendio di un'auto che ha inevitabilmente riportato l'attenzione sulla sicurezza e sulle condizioni di quella tratta e dell'intera rete autostradale gestita dal CAS;

nonostante le verifiche effettuate dai tecnici incaricati dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le raccomandazioni sono state ignorate dal CAS, come dimostra proprio l'episodio della galleria Telegrafo, rimasta aperta al traffico, benché a marzo scorso ci fosse stata la segnalazione del Ministero che indicava la necessità di chiusura d'urgenza a causa di un grave ammaloramento strutturale e la totale mancanza di dotazioni antincendio;

alla luce di tale condotta, più volte e da più parti denunciata, è di tutta evidenza la gestione approssimativa del CAS a scapito della sicurezza degli utenti, che insinua ragionevoli dubbi sull'adeguatezza degli interventi di manutenzione gestiti dall'ente e tuttora in corso;

considerato che:

nei pressi di Letojanni, comune del messinese, è iniziata la costruzione di una galleria esattamente nel luogo in cui, tra il 4 e il 5 ottobre 2015, si verificò una frana a causa del cedimento di un'enorme quantità di terra, roccia

e arbusti che vennero giù dalla collina e ostruirono completamente l'autostrada A18 Messina-Catania dopo avere spaccato il muro di contenimento a protezione della carreggiata;

le operazioni di messa in sicurezza del costone sovrastante sono assai complesse, a parere degli interroganti sarebbe pertanto quanto mai opportuno verificare l'adeguatezza dei lavori in corso e le idoneità tecniche e dei materiali utilizzati sia sotto il profilo della resistenza che dell'affidabilità e della durevolezza nel tempo, anche in ragione dell'enorme esborso di denaro pubblico;

il consorzio è da tempo sottoposto a indagini penali e contabili per la mancanza di adeguati sistemi di sicurezza e di manutenzione nei tratti autostradali gestiti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se ritenga opportuno verificare l'adeguatezza del cantiere sulla A18, la conformità dell'intervento alle relative norme e l'adempimento da parte del CAS in ordine ai propri obblighi, affinché siano garantiti l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e il livello di sicurezza richiesti ai sensi di legge.

(4-06342)

BONINO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come emerso da visite ispettive, la casa circondariale di Rimini si configura come una struttura efficace nelle sinergie tra il personale, gli enti locali e le associazioni di volontariato;

una realtà apprezzabile, con una dimensione molto lontana da quella dei grandi centri di detenzione, al fine di promuovere un percorso personalizzato di rieducazione;

proprio al fine di sfruttare a pieno le potenzialità della casa circondariale di Rimini, con un piccolo ma efficace rinforzo positivo al miglioramento e alla buona condotta per tanti cittadini detenuti, nella logica rieducativa della pena, in relazione al disposto dell'articolo 27 della Costituzione, promuovendo misure che in pedagogia verrebbero definiti "rinforzi positivi",

si chiede di sapere:

se si intenda promuovere un intervento di edilizia carceraria al fine di conquistare una detenzione dignitosa anche nella sezione maggiormente in sofferenza;

al fine di promuovere l'estensione della sua riforma, dal processo fino all'esecuzione della pena, se si voglia adottare qualche misura volta a superare il blocco delle visite in presenza durante l'emergenza COVID, sfruttando e rafforzando la tecnologia da remoto con videochiamate in affiancamento alle visite stesse, garantendo a chi sconta la pena lontano dalle famiglie una maggiore continuità nei rapporti;

se si voglia potenziare l'ufficio del magistrato di sorveglianza, al fine di aggiornare in tempo reale la pena residua dei detenuti, decurtandola delle riduzioni per buona condotta.

(4-06343)

MORRA, DE BONIS, LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, MININNO, CRUCIOLI, DESSÌ, GRANATO, GIANNUZZI, DI MICCO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

il giorno 8 marzo 2021 è approdata nel porto di Bari la nave battente bandiera delle isole Marshall *bulk carrier* "Sagittarius", IMO 9550254, che trasportava circa 25.000 tonnellate di grano della qualità "desert durum" coltivato in Arizona per conto della società Fratelli De Cecco di Filippo S.p.A.. La nave, prima di arrivare al porto di Bari, aveva effettuato, in data 5 e 6 marzo 2021, una sosta a Malta;

la società in data 3 maggio 2021 sul proprio sito *internet* ha pubblicato il comunicato dal titolo: "Comunicato De Cecco nave Sagittarius" dove informava che "Alla luce di articoli riportanti notizie scorrette e tendenziose, con la presente, è nostra volontà riportare i fatti relativi alla nave Sagittarius in arrivo da Galvestone, Texas, ed approdata al porto di Bari lo scorso 8 marzo 2021 con un carico di circa 25.000 tonnellate di grano coltivato in Arizona della pregiata varietà 'desert durum'. Il grano in questione è arrivato in Italia provvisto di tutte le certificazioni necessarie rilasciate dall'autorità statunitense per l'ingresso in Europa ma all'atto delle ispezioni previste presso il punto di ingresso frontaliere, l'autorità fitosanitaria della Regione Puglia ha sollevato il sospetto di una possibile contaminazione di *Tilletia Indica*. Si tratta di un patogeno di nessun effetto sulla salute umana e animale ma minaccioso per la coltura agraria; le controanalisi realizzate presso il laboratorio autorizzato a livello nazionale hanno rilevato la presenza del patogeno, sia pure in livelli minimali. In ogni caso la partita di grano è stata ritenuta non suscettibile di importazione. I fatti riportati testimoniano la grande attenzione che viene posta ai temi di sicurezza alimentare e certifica il rigore degli iter analitici finalizzati all'individuazione dei patogeni che potrebbero diffondersi nell'areale di coltivazione europea. De Cecco ha preso atto delle determinazioni dell'Autorità competente, a tutela dell'habitat agronomico nazionale. La nave Sagittarius è ripartita domenica 2 maggio, lasciando il porto di Bari con l'intero carico",

si chiede di sapere:

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli per sincerarsi che la nave Sagittarius non abbia scaricato il carico di grano contaminato in altro porto italiano;

quali azioni siano state intraprese per verificare che la partita di grano contaminato non sia stata destinata al consumo umano o animale, al fine di

tutelare la salute dei consumatori e delle aree di coltivazione europea, evitando il diffondersi di questi pericolosi patogeni.

(4-06344)

MORRA, DE BONIS, LANNUTTI, LEZZI, ANGRISANI, CORRADO, MININNO, CRUCIOLI, GRANATO, GIANNUZZI, DI MICCO - *Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e della salute.* - Premesso che:

la nave battente bandiera portoghese *bulk carrier* "Sumatra", IMO 9753260, con a bordo un carico di 33.000 tonnellate di grano partiva dal Canada il 5 marzo 2021, dopo circa 45 giorni di navigazione è arrivata presso il porto algerino di Annaba e lì si è fermata sino al 24 maggio 2021 in attesa di controlli e verifiche sulla qualità del carico da parte delle autorità algerine;

all'esito dei controlli, la nave avrebbe subito un respingimento del carico presso lo stesso porto algerino per motivi sanitari, poiché al suo interno sarebbero stati rilevati numerosi insetti, un odore sgradevole, infiltrazioni d'acqua e muffe;

il 30 giugno, trascorso circa un mese, la nave ha ripreso a navigare e dopo un breve rifornimento presso il sito di Sarroch in Sardegna, si è diretta con il suo carico trasportato per conto dell'agente Spedra-Ravenna presso il porto di Ravenna, in cui è arrivata il 7 luglio;

considerato che:

da quanto si è appreso da notizia stampa diffusa dell'agenzia "Reuters" il 16 giugno 2021, sarebbero state respinte due navi dalle autorità algerine: la "Sumatra", contenente 33.000 tonnellate di frumento canadese, e un'altra nave contenente 27.000 tonnellate di frumento tenero francese, respinta perché conteneva due animali morti;

in data 30 luglio, su richiesta della società Casillo Commodities Italia S.p.A., il posto di controllo frontaliero (PCF) di Ravenna (del Ministero della salute) ha autorizzato lo sbarco della merce dalla Sumatra. La merce sbarcata è stata temporaneamente custodita presso i magazzini della Eurodocks Srl. In data 16 agosto 2021 la Capitaneria di porto di Ravenna ha disposto il sequestro conservativo della motonave, che è stata successivamente dissequestrata con provvedimento della Capitaneria di porto in data 19 agosto;

il 6 settembre la società Casillo Commodities Italia ha avanzato istanza in autotutela avverso il provvedimento adottato dal PCF di Ravenna, richiedendo in particolare il rilascio della certificazione sanitaria. A supporto della richiesta si argomentava di aver proceduto all'adozione di un "trattamento speciale" consistente nella separazione fisica della parte di merce, ritenuta contaminata da acqua marina, dal resto del carico, che sarebbe stato stoccato presso altro silos. In subordine l'importatore richiedeva l'acquisizione dei rapporti di ispezione ed analisi condotti privatamente sulla partita

dalla Inspectorate Italia S.r.l. o, alternativamente, l'effettuazione di un campionamento del lotto al fine di individuare il trattamento speciale più idoneo per consentire il consumo umano della merce;

il 9 settembre parte della merce, originariamente in temporanea custodia (A3), era dichiarata in deposito doganale (IM7) sempre all'interno dei magazzini Eurodocks Srl. Viceversa permanevano in temporanea custodia 112.100 chili di merce, che sarebbero corrispondenti alla parte di carico in stato avariato,

si chiede di sapere:

se il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale repressione frodi, abbia predisposto tutti i controlli sanitari previsti di propria competenza e quale sia l'esito degli stessi;

quali siano le misure attivate dai Ministeri competenti al fine di verificare che il grano introdotto in Italia non presenti rischi per la salute dei consumatori;

se siano stati disposti ulteriori approfondimenti al fine appurare come mai il PCF di Ravenna, dopo avere negato l'ammissione all'importazione, abbia autorizzato lo sbarco della merce della motonave "Sumatra" su richiesta della società Casillo Commodities Italia, nonché sulle ragioni per cui gli uffici sanitari abbiano autorizzato il passaggio di oltre 200.000 quintali al deposito doganale.

(4-06345)

CALANDRINI - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

Aprilia, città di 74.000 abitanti in provincia di Latina, soffre una gravissima carenza di medici di medicina generale: difatti, secondo i dati rilevati dal Tribunale dei diritti del malato, a fronte dei 48 medici necessari, ve ne sono solamente 40, cui consegue la necessità per circa 2.000 cittadini di spostarsi a Cisterna di Latina, costretti ad accettare di iscriversi presso un medico di medicina generale fuori comune, a circa 25 chilometri da Aprilia;

la crisi di Aprilia è stata ulteriormente acuita dalla sospensione di medici "no vax";

l'emergenza è stringente altresì per i pediatri, ne necessitano 13 e attivi ve ne sono solamente 11;

tale situazione non è nuova nella provincia di Latina: nei mesi scorsi si è vissuta un'emergenza analoga e tuttora non risolta nei comuni più piccoli ma non meno importanti di Cori e Rocca Massima, alle prese con la carenza di medici di medicina generale a causa di un pensionamento e di un decesso di dottori che prestavano servizio in quei territori, con i pazienti costretti anche in questo caso a spostarsi a Cisterna;

a parere dell'interrogante, l'emergenza che si attraversa nella provincia di Latina ha radici profonde quali la mancata programmazione in merito al

ricambio dei medici per raggiunta età pensionabile, trasferimenti eccetera; per normative, regolamenti e concorsi, che, ove fossero stati validi per il passato quando c'era una grande disponibilità di medici non lo sono più allo stato attuale; a causa del numero di accesso chiuso e insufficiente per le facoltà di medicina e chirurgia;

rileva, a tal uopo, istituire un piano di reclutamento innovativo finalizzato alla gestione di emergenze quali quella presente, oltre alla necessità, per le istituzioni competenti, di approfondire le motivazioni che sottendono alla scarsa capacità attrattiva del territorio di Latina per i nuovi, già di per sé scarsi, medici di medicina generale in graduatoria, che prediligono altre sedi;

risulta che, nella situazione descritta, undici dottori di medicina generale di Aprilia abbiano dato disponibilità ad accogliere 300 pazienti in più per sopperire al pensionamento di colleghi che hanno lasciato gli utenti sprovvisti di medico di famiglia;

al momento non è dato sapere quando e se tale estensione sarà ufficializzata. Ai medici resisi disponibili sarebbe stato comunicato che tale aumento del massimale avrebbe una durata massima di 6 mesi e comunque sino all'inserimento di un congruo numero di medici negli elenchi di medici di assistenza primaria con studio principale nel comune di Aprilia;

a parere dell'interrogante, il costante indebolimento dell'offerta sanitaria risulta ancora più grave nell'attuale contesto storico, in cui, al contrario, sarebbe necessario potenziare il numero dei medici e delle strutture sanitarie presenti sul territorio;

l'urgenza di invertire il progressivo impoverimento dell'offerta sanitaria pubblica nella provincia che determina ormai da troppo tempo condizioni di rischio per l'utente, nonostante il costante impegno profuso dagli operatori sanitari a fronte di mezzi, personale e strutture assolutamente insufficienti, appare ancora più necessaria nel contesto territoriale, tanto da meritare attenzione non solo degli organismi regionali competenti, ma anche di quelli nazionali;

non va infine sottaciuto quanto riportato in data 19 novembre 2021 dal quotidiano "La Stampa": in tutta Italia nei prossimi 7 anni usciranno dal lavoro oltre 27.000 medici, a fronte di solo 8.600 medici in entrata. Nel Lazio la tendenza indica 2.853 medici in uscita e soli 707 in entrata nei prossimi 7 anni, dati che dimostrano come l'emergenza vada ben oltre i confini locali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della grave situazione descritta e se nell'ambito delle proprie competenze, oltre all'immediata riposta, ma comunque da considerare temporanea, che consiste nell'aumentare il numero di assistiti per ogni medico di medicina generale passando dagli attuali 1.500 a 1.800, visto il progressivo indebolimento dell'offerta sanitaria pubblica nell'area di competenza del comune di Aprilia e di tutta la provincia di Latina, non intenda porre in essere tutti gli atti necessari al fine di invertire tale deriva e potenziare le strutture sanitarie pubbliche nel territorio.

(4-06346)

PRESUTTO, RUOTOLO, PELLEGRINI Marco, GALLICCHIO, CASTALDI, CAMPAGNA, PUGLIA, D'ANGELO, DONNO, VACCARO - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'Area est di Napoli è stata oggetto di diverse interrogazioni parlamentari da parte del primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo a causa dei numerosi episodi di violenza che hanno coinvolto la zona generando un clima di paura, incertezza e preoccupazione tra la popolazione residente;

da tempo, infatti, la zona è teatro di una sanguinosa guerra di camorra tra bande rivali: attentati, esplosioni, stese, regolamenti di conti, un'*escalation* che non sembra arrestarsi nonostante gli sforzi profusi dalle Forze dell'ordine;

l'ultimo episodio, in ordine di tempo, è avvenuto pochi giorni fa nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, dove un giovane di 30 anni è stato gambizzato in pieno giorno;

una guerra senza fine, che coinvolge soprattutto i giovani del quartiere, che delinquono anche per la difficoltà nel trovare alternative valide per il proprio futuro;

un fenomeno questo, che riguarda non solo l'area est, ma buona parte della città, fino a divenire, purtroppo, endemico in un tessuto economico e sociale minato dalle fondamenta;

la difficile crisi economica che imperversa nel nostro Paese è sentita ancora più forte nelle aree lontane dal centro cittadino, che offrono alle nuove generazioni un panorama socio economico privo di prospettive. Quartieri dove l'assenza di funzioni direzionali e di insediamenti qualificati, la carenza di servizi sociali, l'assenza di spazi verdi e parchi ricreativi e il deperimento degli spazi pubblici hanno prodotto gravi forme di esclusione sociale;

il procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, intervenuto di recente al convegno "La città e la camorra - Napoli e la questione criminalità", tenutosi presso l'Università Federico II, ha sottolineato come spesso di fenomeni criminali di grande rilievo e complessità, come la camorra, "sia fornita una rappresentazione banalizzante e fuorviante. Una banalizzazione che riduce la questione criminale a una questione di ordine e sicurezza pubblica relegandola negli angusti confini della repressione, deresponsabilizzando il complesso delle politiche pubbliche che invece sono chiamate a fare da argine";

la verità, secondo Melillo, è che la dicitura "infiltrazione mafiosa" appare "fuorviante, perché fornisce alla questione un carattere puramente emergenziale quando, al contrario, il fenomeno ha ormai assunto connotazioni strutturali economiche e sociali nella città di Napoli, in tutta la regione Campania ma anche in gran parte del territorio nazionale";

la camorra, infatti, riveste ormai il pericoloso ruolo di mediatore dell'ordine sociale ed economico di Napoli e non solo, strutturandosi a tutti i livelli della società civile. Un gigante del malaffare che ha spesso agito in

modo indisturbato mentre, da più parti, ci si è occupati di promuovere un'immagine diversa della città;

Don Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, è più volte intervenuto sulla questione, proponendo un "patto educativo" per la città di Napoli, ferita dalla "questione criminale" che coerentemente descrive come questione educativa, comunitaria, sociale, che riguarda tutti e rispetto alla quale nessuno può voltarsi dall'altra parte;

una questione che deve "partire dal territorio", dalla necessità di avviare una reale rigenerazione urbana da un punto di vista economico, infrastrutturale, culturale, sociale, ambientale e residenziale per un concreto rilancio di Napoli, classificata penultima nel recente rapporto sulla Qualità della Vita in Italia 2021, e non solo;

appare evidente che un efficace intervento, in grado di contrastare la criminalità endemica, debba avvenire contemporaneamente a livello locale e a livello governativo, attraverso una interazione funzionale tra Governo centrale e Comune, che dovrà riprendersi quel ruolo di primo presidio di legalità dell'intero territorio cittadino, facendo leva innanzitutto sulle nuove generazioni e il loro diritto allo studio;

un'azione efficace non può prescindere da uno stanziamento adeguato di risorse: nella regione Campania, al momento, saranno nove i progetti ammessi ai finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dei quali solo due destinati al Comune di Napoli;

risorse attualmente non sufficienti che dovranno necessariamente essere integrate per fungere da volano per una reale ripartenza di tutto il tessuto urbano,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

come intenda intervenire per garantire un concreto ed efficace rilancio di Napoli, condizione imprescindibile affinché si compia una reale rigenerazione urbana e si gettino le fondamenta per una nuova concezione del rapporto con il territorio, affinché lo stesso non continui ad essere presidiato dalla criminalità organizzata.

(4-06347)

SALVINI Matteo - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

pochi giorni fa, il programma di approfondimento del telegiornale RAI "Tg2 Post" ha trasmesso un contributo video sull'imminente apertura a Milano, prevista per la prossima primavera, della moschea dell'associazione "Milli Gorus", atenzionata in Europa e inserita in Germania nella lista nera dell'estremismo islamico;

il sindaco di Milano, intervistato a margine del servizio, ha commentato dicendo che i milanesi non sono né interessati, né preoccupati della cosa,

e che l'argomento su cui in città si discute ed è aperto un dibattito è invece lo stadio, sminuendo che cosa rappresenta l'apertura di una nuova moschea, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio e della sicurezza internazionale connessa anche al ritorno al potere dei talebani in Afghanistan, considerato che per la cultura islamica non si tratta solo di un luogo di culto, ma del centro dell'attività commerciale e politica della comunità, un punto di aggregazione che può facilmente diventare centro di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico;

a parere dell'interrogante, le parole del primo cittadino milanese, riportate integralmente dagli organi di stampa, appaiono quanto mai superficiali e al limite dell'offensivo nei confronti di tutti i cittadini che partecipano alla vita della città, e che prenderebbero parte in modo ancora più attivo se l'amministrazione comunale li mettesse al corrente delle politiche che si intendono portare avanti, come la scelta di realizzare, spesso attraverso finanziamenti provenienti da Paesi islamici come Qatar, Arabia Saudita e Turchia, moschee che spesso si sottraggono a qualsiasi doveroso e lecito controllo e in cui vengono ignorati i principi fondamentali della nostra Costituzione;

le evidenze investigative e giudiziarie, oltre ai fatti di cronaca, individuano nelle moschee il luogo in cui vengono reclutati ed addestrati i terroristi islamici che colpiscono in tutta Europa. Solo pochi giorni fa è stata arrestata a Milano una diciannovenne terrorista kosovara sostenitrice dell'Isis, sposata con un miliziano legato all'autore della strage di Vienna;

la Lombardia è fra le regioni più a rischio per la presenza di strutture e centri islamici, spesso abusivi con sede in appartamenti, *garage*, magazzini che non potrebbero essere utilizzati come moschee, senza regole e con rischi di infiltrazioni di estremisti. Il sindaco Sala, più che concentrare i propri sforzi per controllare e monitorare i centri islamici e le moschee abusive attualmente presenti a Milano, per evitare che qualcuno possa lì radicalizzarsi e, potenzialmente, compiere atti terroristici nel nostro Paese o nel resto dell'Europa, sceglie di accogliere la moschea collegata ad un'associazione che presenta un alto profilo di rischio, i cui lavori erano già stati bloccati per la costruzione di un minareto abusivo;

per garantire la sicurezza nazionale e contribuire alla lotta internazionale al terrorismo,

si chiede di sapere:

se siano stati svolti o siano in corso controlli circa la tracciabilità dei finanziamenti impiegati per la realizzazione della moschea, per scongiurare il rischio che provengano da Paesi e associazioni che abbiano quale ultimo fine quello di sovvenzionare il terrorismo di matrice islamica;

quali azioni siano state messe in atto nel corso degli ultimi due anni nella città di Milano per arginare il fenomeno delle moschee abusive, che agiscono senza regole e che, troppo spesso, nascondono infiltrazioni di estremisti.

(4-06348)

MONTEVECCHI, AIROLA, CASTELLONE, CAMPAGNA, CASTALDI, CIOFFI, CORBETTA, DE LUCIA, DI GIROLAMO, GIROTTO, LEONE, MAIORINO, NATURALE, PAVANELLI, QUARTO, ROMAGNOLI, RUSSO, VANIN, PRESUTTO, DONNO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

il Senato della Repubblica ha approvato il 14 aprile 2021, a larga maggioranza, un ordine del giorno impegnando con esso il Governo ad adottare una serie di azioni finalizzate a promuovere la liberazione del giovane Patrick George Zaki, ricercatore egiziano in "Gender studies" dell'Egyptian initiative for personal rights (EIPR) e studente dell'università di Bologna, arrestato il 7 febbraio 2020 dall'autorità egiziana all'aeroporto internazionale de Il Cairo;

tra gli impegni di cui all'ordine del giorno vi rientra quello che chiede di valutare l'impiego degli strumenti previsti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (CAT), anche in virtù del fatto che in sede di audizioni parlamentari sui fatti verificatisi in Egitto negli ultimi anni sono emersi dubbi circa il rispetto delle Convenzioni sui diritti umani da parte dello Stato egiziano;

considerato che:

se sulla concessione della cittadinanza italiana il Governo si era espresso con cautela sin dalle sue prime dichiarazioni in sede di approvazione dell'ordine del giorno, pur riconoscendo in questa richiesta la portata ideale e simbolica, in merito all'attivazione della procedura di cui all'articolo 30 della CAT il Governo avrebbe invece svolto un'approfondita valutazione;

la procedura di cui all'articolo 30 della CAT prevede, al sorgere di una controversia internazionale sull'interpretazione o applicazione della convenzione, tre possibili fasi utili alla ricomposizione della controversia: il negoziato tra gli Stati coinvolti; l'arbitrato e l'eventuale ricorso alla Corte internazionale di giustizia (CIG);

la giurisdizione della Corte può fondarsi sulle dichiarazioni rese dagli Stati ai sensi dell'articolo 36, par. 2, dello statuto della stessa CIG oppure, ai sensi dell'articolo 36, par. 1, sulle clausole compromissorie contenute in trattati a cui gli Stati hanno aderito e rispetto alle quali non hanno apposto riserve: in tal senso, Italia ed Egitto non hanno apposto delle riserve all'operatività dell'articolo 30 della CAT;

il Governo italiano ha dichiarato in sede di approvazione dell'ordine del giorno che porterà "avanti ogni possibile iniziativa di sensibilizzazione sul piano bilaterale nell'ambito del coordinamento europeo e a livello multilaterale, per raggiungere l'obiettivo cui tutti lavoriamo: la liberazione di Patrick";

a seguito di due interrogazioni parlamentari presentate dalla prima firmataria il 17 giugno 2021 (4-05668 e 4-05669) che chiedevano conto al Governo dell'esito delle valutazioni fatte in merito alla CAT, il Sottosegretario

di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale ha risposto il 3 agosto 2021 esponendo una prima analisi delle valutazioni che nell'opinione degli interroganti e di alcuni studiosi di diritto internazionale appaiono parzialmente esaustive perché attinenti alle sole tempistiche;

nella risposta si riconosceva comunque la priorità del Governo di "porre fine al più presto alla detenzione dello studente egiziano, le cui condizioni di restrizione in carcere sono incompatibili con le norme del diritto internazionale" prevedendo la valutazione di ulteriori azioni possibili;

considerato inoltre che, anche sulla scorta delle convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, l'impegno del Governo in materia di politica estera italiana è quello di promuovere fattualmente il rispetto dei diritti umani, in linea con l'azione di affermazione dello Stato di diritto;

valutato che uno strumento ulteriore che il Governo può valutare di promuovere è quello di cui alla procedura speciale del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria, organismo dell'ONU che investiga sui casi di arresti e detenzioni arbitrari che potrebbero essere in violazione dei diritti umani,

si chiede di sapere:

se, nelle more di un'ulteriore valutazione circa la convenienza a dare avvio alla procedura di cui all'articolo 30 della Convenzione ONU contro la tortura, non si ritenga opportuno promuovere l'attivazione del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria nelle sedi opportune;

quali ulteriori azioni siano state intraprese dal Governo italiano in merito al caso del giovane studente bolognese, anche al fine di garantire il rispetto degli *standard* internazionali in tema di diritto ad un giusto ed equo processo.

(4-06349)

LANNUTTI, BOTTO, ANGRISANI, DI MICCO, ABATE, PRESUTTO - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica*. - Premesso che:

il 23 novembre 2021 il decreto "Caro bollette" (decreto-legge n. 130 del 2021, recante "Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale") è diventato legge, dando il via libera al blocco dei rincari in bolletta fino a fine 2021. Il prezzo dell'energia si sbloccherà nuovamente nel primo trimestre 2022 (gennaio-marzo);

lo scopo del provvedimento è di contenere gli effetti dell'aumento delle bollette elettriche, cominciato nel mese di ottobre 2021, anche mediante l'abbattimento degli oneri di sistema. La spesa oneri di sistema è un costo della bolletta luce e gas rappresentata dalla parte fissa, che viene stabilita dall'ARERA (Autorità Energia Elettrica e Gas), ed è uguale per ciascun fornitore di energia elettrica, a cui poi si aggiunge la parte variabile in base ai

consumi. Tale costo serve a sostenere tutte le energie rinnovabili, le agevolazioni per il settore ferroviario, la sicurezza delle centrali nucleari (in dismissione in Italia), la ricerca per migliorare e ottimizzare il "sistema", la copertura del *bonus* elettrico (agevolazioni dedicate a famiglie bisognose);

gli oneri di sistema rappresentano circa il 30 per cento dei costi in bolletta, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 chilowatt, ma che sono presenti con una incidenza minore anche nelle bollette del gas;

considerato che:

il caro-spesa costerà, in media, 1.500 euro per ciascuna famiglia, pertanto, il fondo stanziato per mitigare i rincari delle bollette di luce e gas è insufficiente;

il Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, intervenendo il 30 novembre 2021 all'evento "Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile", ha ricordato che per limitare i rincari nel breve periodo e aiutare in particolare le famiglie più povere, sono stati stanziati 1,2 miliardi di euro a giugno 2021 e oltre 3 miliardi a settembre 2021. Lo stesso Draghi ha fatto intendere che il fondo stanziato è insufficiente. Infatti, ha poi proseguito il suo intervento annunciando che il Governo interverrà nuovamente in Legge di Bilancio promuovendo iniziative "con particolare attenzione per le fasce più deboli";

da quanto emerso nel discorso di Draghi, l'Esecutivo avrebbe chiesto alla Commissione europea "di studiare soluzioni di medio periodo, ad esempio sul tema dello stoccaggio, per limitare le fluttuazioni di prezzo e i rischi per imprese e cittadini";

inoltre, la riduzione di aliquota prevista per ridurre il caro bolletta si applica soltanto in via temporanea, limitatamente alle somministrazioni contabilizzate nelle fatture emesse per suddetti consumi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021, per poi applicarsi nel primo trimestre 2022,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non reputino necessario prorogare la riduzione di aliquota delle utenze domestiche e quelle non domestiche in bassa tensione come piccole e medie imprese, oltre il periodo annunciato;

se ritengano di dover adottare iniziative di contenimento del costo finale dei prodotti e prevedere quindi un incremento del fondo stanziato sufficiente questa volta per contrastare totalmente i rincari delle bollette, al fine di evitare nuovi aggravii economici per i nuclei familiari e le imprese italiane, già gravemente colpite dalla pandemia.

(4-06350)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02972 del senatore Turco, sul progetto denominato "Acquario green" di Taranto;

4ª Commissione permanente (Difesa):

3-02969 della senatrice Rauti, sulla cessione del ramo sistemi di difesa di Leonardo S.p.A.;

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02970 del senatore Verducci ed altri, sulla salvaguardia dell'esperienza del "Metropoliz" e del museo MAAM a Roma.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 383ª seduta pubblica del 30 novembre 2021, a pagina 22, sotto il titolo "Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti", alla quarta riga del primo capoverso, sostituire le parole "della Fondazione La Triennale di Milano", con le seguenti: "dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale".

A N N E S S I

Emendamento 1.9000

1. 9000

DISEGNO DI LEGGE A.S. 2426

Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili

EMENDAMENTO DEL GOVERNO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*».



ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146:

<i>L'articolo 1 è sostituito dal seguente:</i>	
<p>“Articolo 1 (Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)</p> <p>1. All’articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020 e 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16 -bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018, entro il 9 dicembre 2021.»”.</p>	<p>1.1000</p> <p>1.1 testo 2 1.7 testo 2 1.9 testo 2 1.13 testo 2 1.14 testo 2 1.24 testo 2 1.27 testo 2 1.31 testo 2 1.32 testo 2</p>
<i>Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:</i>	
<p>«Articolo 1-bis (IRAP - proroga versamento)</p> <p>1. All'articolo 42-bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: "30 novembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2022".».</p> <p>2. All’articolo 38 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: “5-bis. Limitatamente all'anno 2021, il versamento dell'imposta è effettuato entro il 16 dicembre 2021 allo Stato che provvederà all'attribuzione del gettito di spettanza comunale sulla base del decreto di cui al comma 4. A tale fine, le somme di spettanza dei comuni per l'anno 2021 sono riassegnate ad apposito capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze comunica al Ministero dell'interno l'importo del gettito acquisito nell'esercizio finanziario 2021 di spettanza dei comuni”.</p>	<p>1.0.14 testo 2</p>
<i>All'articolo 2:</i>	
<i>al comma 1, sostituire le parole “centocinquanta giorni” con le seguenti: “centottanta giorni”.</i>	<p>2.7 2.8 2.10 2.11 T2</p>
<i>dopo il comma 1 inserire il seguente:</i> «1-bis. Il termine di cui al comma 1 è altresì fissato per le entrate tributarie e non tributarie e per gli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”.	<p>2.14</p>
<i>Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:</i>	
<p>Articolo 3-bis (Non impugnabilità dell’estratto di ruolo e limiti alla impugnabilità del ruolo)</p> <p>1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:</p>	<p>3.0.1000 con drafting</p>



<p>«5. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o, infine, per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.»</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3-ter</i></p> <p><i>(Rimessione in termini del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni da effettuarsi a norma dell'art. 144 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)</i></p> <p>1. I versamenti delle somme dovute ai sensi degli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020 e non eseguiti, a norma dell'articolo 144 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, entro il 16 settembre 2020 ovvero, nel caso di pagamento rateale, entro il 16 dicembre 2020, possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>	3.0.2000 T2
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 3-quater</i></p> <p><i>(Misure urgenti per il parziale ristoro delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche)</i></p> <p>1. Al fine di far fronte alla significativa riduzione dei ricavi determinatasi in ragione della emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle successive misure di contenimento e gestione, a favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni e delle società sportive professionistiche e dilettantistiche residenti nel territorio dello Stato è disposto il rinvio dei termini dei versamenti in scadenza dal 1 dicembre 2021 al 31 dicembre 2021 relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.</p> <p>2. I versamenti sospesi di cui al comma 1 devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e di interessi, in 9 rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Non si dà luogo a rimborso di quanto già versato.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno in euro 16 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	3.0.5000 3.0.2 – T2 6.0.31 – T2 6.0.32 T2
<p><i>All'articolo 5:</i> <i>dopo il comma 2, inserire i seguenti:</i></p>	5.2 testo 2



<p>«2-bis. La tassa sui rifiuti di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non è dovuta per gli immobili indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929.</p> <p>2-ter. La disposizione di cui al comma 2-bis si applica per i periodi d'imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.»</p>	
<p>dopo il comma 3 inserire il seguente:</p> <p>«3-bis. All'articolo 199 comma 3 lettera b) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 le parole "12 mesi" sono sostituite con le seguenti: "24 mesi".</p>	5.6 testo base
<p>dopo il comma 6 inserire il seguente:</p> <p>"6-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 4-bis le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022».</p> <p>b) dopo il comma 4-bis, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«4-ter. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto anche le società di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.</p> <p>4-quater. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di operazioni sul mercato primario tramite partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, come disciplinati dal decreto di cui al comma 5, anche le società che presentano un risultato operativo positivo in due dei tre anni precedenti alla data di richiesta di intervento, così come riportato dal bilancio consolidato o, se non disponibile, dal bilancio d'esercizio, approvato e assoggettato a revisione legale, non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta di intervento, senza che, in tal caso, rilevi l'utile riportato nel bilancio della società.»"</p>	5.2000 5.19 T2 5.20 T2 5.22 T2
<p>dopo il comma 12 inserire i seguenti:</p> <p>«12-bis. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».</p>	5.36 testo base
<p>12-ter. All'articolo 2, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modifiche, le parole: «1° luglio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».</p>	5.37 testo base
<p>12-quater. All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole: «Per i periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti «Per i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022».</p>	5.38 testo base
<p>Sopprimere il comma 14.</p>	5.56 testo base
<p>dopo il comma 14 inserire i seguenti:</p> <p>«14-bis. L'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;">"Art. 15-bis</p> <p>(Disposizioni speciali sul pagamento in modo virtuale per determinati soggetti)</p>	5.3000 5.63 T2 5.122 T2 5.123 T2



<p>1. I soggetti indicati al comma 3, entro il 16 aprile di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi dell'articolo 15. Per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto.</p> <p>2. I medesimi soggetti presentano la dichiarazione di cui all'articolo 15, quinto comma, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la stessa si riferisce. Per tali soggetti, il termine per il versamento della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno del mese di aprile. La liquidazione di cui al sesto comma dell'articolo 15 viene eseguita imputando la differenza a debito o a credito della prima rata bimestrale, scadente ad aprile o, occorrendo, in quella successiva.</p> <p>3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai seguenti soggetti:</p> <p>a) Poste Italiane S.p.a.;</p> <p>b) le banche;</p> <p>c) le società di gestione del risparmio;</p> <p>d) le società capogruppo dei gruppi bancari di cui all'art. 61 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e ss.mm.ii.;</p> <p>e) le società di intermediazione mobiliare;</p> <p>f) i soggetti di cui ai titoli V, V-bis e V-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico;</p> <p>g) le imprese di assicurazioni.»</p>	
<p>«14-ter. All'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato dall'articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2022".»</p>	5.82 testo base
<p>«14-quater. All'articolo 1, comma 1 del D.P.R. 9 dicembre 1996, n.695, le parole » superiori rispettivamente a dieci miliardi e a due miliardi di lire« sono sostituite dalle seguenti: "superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milione di euro."»</p>	5.85 T2
<p>14-quinquies. L'articolo 1, comma 831, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si interpreta nel senso che:</p> <p>a) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate nei settori in cui è prevista una separazione, in ragione di assetti normativi, regolamentari o contrattuali tra i soggetti titolari delle infrastrutture ed i soggetti titolari del contratto di vendita del bene distribuito alla clientela finale, non configurandosi alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture da parte della società di vendita, il canone è dovuto esclusivamente dal soggetto titolare dell'atto di concessione delle infrastrutture, in base alle utenze delle predette società di vendita;</p> <p>b) per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.</p>	Em. 5.92(t2) 5.98 (t2) 5.132 (t2) 5.0.72 (t2)
<p>dopo il comma 15 inserire i seguenti:</p>	
<p>15-bis. Ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2021/1159 del Consiglio del 13 luglio 2021 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia di COVID-19, all'articolo 72, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) le cessioni di beni effettuate nei confronti della Commissione europea o di un'agenzia</p>	5.118 testo 2



<p>o di un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione europea , qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione europea al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo. Qualora vengano meno le condizioni previste dal periodo precedente, la Commissione, l'agenzia interessata o l'organismo interessato informa l'amministrazione finanziaria e la cessione di tali beni è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento;"</p> <p>15-ter. Il regime di non imponibilità previsto dalla lettera c-bis), inserita nell'articolo 72, comma 1, e il conseguente regime di cui all'articolo 68, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica alle operazioni compiute a partire dal 1° gennaio 2021. Per rendere non imponibili le operazioni assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, effettuate prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono emesse note di variazione in diminuzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p>	
<p>15-quater. Al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 4:</p> <p>1) al quarto comma, le parole da "ad esclusione di quelle" a "organizzazioni nazionali" sono soppresse;</p> <p>2) al quinto comma, le parole ", escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati" nonché le parole "le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dai partiti politici rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali" sono soppresse;</p> <p>3) i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati;</p> <p>b) all'articolo 10, dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti: "L'esenzione dall'imposta si applica inoltre alle seguenti operazioni, a condizione di non provocare distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali soggette all'IVA:</p> <p>1) le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse strettamente connesse effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari fissati in conformità dello statuto, in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;</p> <p>2) le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport o dell'educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;</p>	<p>5.121 testo base</p>



3) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche dagli enti e dagli organismi di cui al numero 1 del presente comma, organizzate a loro esclusivo profitto;

4) la somministrazione di alimenti e bevande nei confronti di indigenti dalle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, sempreché tale attività di somministrazione sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività.

Le disposizioni di cui al quarto comma si applicano a condizione che le associazioni interessate abbiano il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, e si conformino alle seguenti clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, ovvero alle corrispondenti clausole previste dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

b) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

c) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

d) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

e) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Le disposizioni di cui alle lettere b) e d) del quarto comma non si applicano alle associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché alle associazioni politiche, sindacali e di categoria."

15-quinquies. In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime speciale di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

15-sexies. Le disposizioni di cui ai commi *15-quater* e *15-quinquies* rilevano ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto.



<p>15-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022, al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 27:</p> <p>1) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis. Ai fini del presente testo unico per alcole completamente denaturato si intende l'alcole etilico al quale sono aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste <i>dalla formula di denaturazione</i> notificata dallo Stato e oggetto di riconoscimento reciproco, di cui all'allegato al Regolamento (CE) n. 3199/93 della Commissione, del 22 novembre 1993 e successive modificazioni.”;</p> <p>2) al comma 3:</p> <p>2.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) completamente denaturati e destinati alla vendita come alcole etilico;”;</p> <p>2.2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) impiegati in prodotti non destinati al consumo umano, realizzati con alcole etilico previamente denaturato con formule di denaturazione approvate dall'Amministrazione finanziaria diverse da quelle di cui al comma 2-bis;”;</p> <p>2.3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: “b-bis) utilizzato, previa denaturazione con le formule di denaturazione di cui alla lettera b), per la manutenzione e la pulizia delle attrezzature produttive impiegate per la realizzazione dei prodotti di cui alla medesima lettera b);”;</p> <p>2.4) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) impiegati per la produzione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recepita con il decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219;”.</p> <p>3) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), trova applicazione anche per l'alcole etilico <i>trasferito nel territorio nazionale con la scorta del documento di cui all'articolo 10, immesso in consumo in un altro Stato membro al quale, nel medesimo Stato, sono state aggiunte, nelle misure stabilite, le sostanze previste dalla relativa formula di denaturazione di cui al Regolamento (CE) n. 3199/93, notificata dal medesimo Stato membro e oggetto di riconoscimento reciproco.</i>”;</p> <p>b) all'articolo 29, comma 2, le parole: “alcole denaturato con denaturante generale”, sono sostituite dalle seguenti: “alcole completamente denaturato”;</p> <p>c) all'articolo 30:</p> <p>1) al comma 1, le parole: “denaturati con denaturante generale”, sono sostituite dalle seguenti: “completamente denaturati”;</p> <p>2) al comma 2, lettera d), le parole: “l'alcole denaturato con denaturante generale”, sono sostituite dalle seguenti: “l'alcole completamente denaturato”;</p> <p>d) dopo l'articolo 30, è inserito il seguente:”</p> <p>Art. 30-bis (<i>Circolazione dell'alcole e delle bevande alcoliche non completamente denaturati</i>)</p> <p>1. L'alcole e le bevande alcoliche denaturati con modalità diverse da quelle di cui all'articolo 27, comma 2-bis, circolano secondo le disposizioni di cui all'articolo 6.”;</p> <p>e) dopo l'articolo 33, è inserito il seguente:</p> <p>“Art. 33-bis (<i>Piccole distillerie indipendenti</i>)</p>	<p>5.125 testo 2</p>
---	--------------------------



<p>1. Per le ditte esercenti le distillerie di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), punto 1), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di alcole etilico realizzato nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 10 ettolitri, e che la stessa distilleria è legalmente ed economicamente indipendente da altre distillerie, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.</p> <p>f) all'articolo 35:</p> <p>1) al comma 1, il periodo da: "Per grado Plato" a: "quelle superiori.", è sostituito dal seguente: "Per grado Plato, fino al 31 dicembre 2030, si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta. A decorrere dal 1° gennaio 2031, per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, alla quale è sommato anche il quantitativo di tutti gli ingredienti della birra eventualmente aggiunti dopo il completamento della fermentazione della birra prodotta. La ricchezza saccarometrica determinata ai sensi del presente comma viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo di grado quelle superiori.";</p> <p>2) dopo il comma 3-ter, è aggiunto il seguente: "3-ter.1 Per le fabbriche di birra di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di birra realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 200.000 ettolitri e che la stessa fabbrica è legalmente ed economicamente indipendente da altre fabbriche, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.";</p> <p>g) all'articolo 36, comma 2, lettera b), le parole: "'vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 e 2205, che:", sono sostituite dalle seguenti: "'vino spumante" tutti i prodotti di cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 che:";</p> <p>h) dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:</p> <p>"Art. 37-bis (Piccolo produttore indipendente di vino)</p> <p>1. L'Amministrazione finanziaria, su richiesta del produttore di vino di cui all'articolo 37, comma 1 e sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, certifica, ricorrendone le condizioni e sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo di vino realizzato nella fabbrica nell'anno precedente, che non può risultare superiore a 1.000 ettolitri e che lo stesso produttore è legalmente ed economicamente indipendente da altri produttori di vino, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso produttore di vino non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."</p> <p>i) all'articolo 38, nel comma 2, lettera b), le parole da: "nonché tutti i prodotti", a: "le seguenti condizioni:", sono sostituite dalle seguenti: "nonché tutti i prodotti di</p>	
---	--



<p>cui ai codici NC 2204 10, 2204 21 06, 2204 21 07, 2204 21 08, 2204 21 09, 2204 29 10 e 2205 non previsti all'articolo 36, che soddisfino le seguenti condizioni:";</p> <p>l) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:</p> <p><i>"Art. 38-bis</i> <i>(Piccolo produttore indipendente di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra)</i></p> <p>1. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera d), che producono bevande di cui all'articolo 38, ottenute esclusivamente dalla fermentazione di frutta, bacche, ortaggi o succo fresco o concentrato ricavato da tali prodotti ovvero dalla fermentazione di una soluzione di miele in acqua, senza l'aggiunta di alcole etilico o bevande alcoliche, l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e degli elementi forniti dalla competente Direzione generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il quantitativo di bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra prodotte nell'anno precedente, che non può essere superiore a 15.000 ettolitri e che l'impianto produttivo è legalmente ed economicamente indipendente da altri impianti, che utilizza strutture fisicamente distinte da quelle di qualsiasi altra azienda e che lo stesso impianto non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."</p> <p>m) all'articolo 39, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per le ditte esercenti gli stabilimenti di produzione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), l'Amministrazione finanziaria, su richiesta del depositario e ricorrendone le condizioni, certifica, sulla base di una dichiarazione resa dal medesimo depositario ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quantitativo dei prodotti di cui al comma 1, realizzati nello stabilimento nell'anno precedente, che non può essere superiore a 250 ettolitri e che lo stesso stabilimento è legalmente ed economicamente indipendente da altri stabilimenti, che utilizza impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altra azienda e che lo stesso stabilimento non opera sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui."</p>	
<p><i>Dopo l'articolo 5 inserire i seguenti:</i></p> <p style="text-align: center;"><i>«Articolo 5-bis</i> <i>(Rideterminazione della base imponibile del trattamento economico dei dipendenti pubblici in servizio all'estero)</i></p> <p>1. All'articolo 51, comma 8, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole "due volte l'indennità base" sono sostituite dalle seguenti "ottantasette quarantesimi dell'indennità base o, limitatamente alle indennità di cui all'articolo 1808, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, due volte l'indennità base".</p> <p>2. All'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole da: "un contributo fisso onnicomprensivo" a: "richiamato in Italia" sono sostituite dalle seguenti: "una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2";</p> <p>b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detta maggiorazione non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità</p>	<p>5.0.12 T4</p>



<p>di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.";</p> <p>c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti."»</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5-ter</i></p> <p><i>(Modifiche all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, in materia di controllo formale delle dichiarazioni precompilate)</i></p> <p>All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, 175, dopo le parole «non operano le esclusioni dal controllo di cui al comma 1, lettera a),» sono aggiunte le seguenti parole: «ad eccezione dei dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento agli oneri forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti che hanno determinato la modifica».</p>	5.0.15 testo base
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5- quater</i></p> <p><i>(modifiche al comma 3-bis dell'art. 49 del D. Lgs n. 231/2007)</i></p> <p>All'articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al secondo periodo, dopo le parole "A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto", le seguenti parole: "e la predetta soglia sono riferiti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1 è riferito".</p>	5.0.47 testo 2
<p style="text-align: center;"><i>Articolo. 5-quinquies.</i></p> <p><i>(Interpretazione autentica del comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)</i></p> <p>1. Il comma 3 dell'articolo 180 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020.</p>	5.0.55 testo base
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5-sexsies.</i></p> <p><i>(Misure a sostegno delle attività di Bed and Breakfast a gestione familiare).</i></p> <p>1. All'art. 7-bis, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	5.0.63. testo 3



<p>a) le parole: "strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale" sono sostituite dalle seguenti: "Bed and Breakfast a gestione familiare";</p> <p>b) dopo le parole: "dell'attività ricettiva di Bed and Breakfast", sono aggiunte le seguenti: "a gestione familiare".».</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 5-septies</p> <p>1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il secondo comma, è inserito il seguente: "Le prestazioni di cui al primo comma, n. 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni, dal prestatore dei servizi di cui al numero 4 del medesimo primo comma."</p> <p>2. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 2022. Sono fatti salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 giugno 2017, causa C-288/16."</p>	5.0.65 testo 2
<p style="text-align: center;">Articolo 5-octies.</p> <p>(Modalità di pagamento delle spese di giudizio da parte dell'Agente della riscossione.)</p> <p>1. L'Agente della riscossione provvede al pagamento delle somme dovute a titolo di spese e onorari di giudizio liquidati con la pronuncia di condanna, nonché di ogni accessorio di legge, esclusivamente attraverso l'accredito delle medesime sul conto corrente della controparte ovvero del suo difensore distrattario. A tal fine, le somme di cui al primo periodo sono richieste in pagamento alla competente struttura territoriale dell'Agente della riscossione, indicata sul relativo sito internet istituzionale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di posta elettronica certificata. Il soggetto legittimato è tenuto a fornire, all'atto della richiesta, gli estremi del proprio conto corrente bancario e non può procedere alla notificazione del titolo esecutivo ed alla promozione di azioni esecutive per il recupero delle predette somme, se non decorsi centoventi giorni dalla data di ricezione della stessa richiesta.</p> <p>2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle pronunce di condanna emesse a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.».</p>	5.0.81 testo base
<p style="text-align: center;">Articolo 5-novies.</p> <p style="text-align: center;">(Integrazione tra strumenti di pagamento elettronico e strumenti per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi fiscali)</p> <p>1. All'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori di cui al primo periodo del presente comma trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, anche tramite PagoPA S.p.a., i dati identificativi degli strumenti di pagamento elettronico di cui al comma 1-ter messi a disposizione degli esercenti, nonché l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti."</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»</p>	5.0.93 testo base
<p style="text-align: center;">Articolo 5-decies</p> <p>All'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "situati nel territorio comunale" sono aggiunte le seguenti "o in comuni diversi" e in fine ", scelto dai componenti il nucleo familiare."</p>	5.0.100 testo 2



<i>All'articolo 6:</i>	
<i>al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «dai soggetti indicati al comma 1» con le seguenti: «dai soggetti di cui ai commi 1 e 2»</i>	6.1001
<i>Conseguentemente al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: «I soggetti di cui al comma 1» con le seguenti: «I soggetti di cui ai commi 1 e 2».</i>	6.1001
<i>All'articolo 7:</i>	
<i>alla rubrica, sostituire le parole: «Fondo automotive» con le seguenti: «del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni».</i>	7.1001
<i>al comma 2, dopo le parole: «pari a 100 milioni di euro» inserire le seguenti: «per l'anno 2021».</i>	7.1001
<i>dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:</i> «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili provvede alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 74-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. A tal fine, le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 12 milioni di euro per l'anno 2021, autorizzate dall'articolo 74-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge, sono trasferite su apposito capitolo del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.	7.5 testo 2
<i>Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:</i>	
<p style="text-align: center;">«Articolo 7-bis</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni urgenti in materia di trasporti in condizioni di eccezionalità)</p> <p>1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma nel rispetto dell'articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà essere superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad otto assi. Nel caso di trasporto eccezionale per massa complessiva fino a 108 tonnellate ed effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi con il decreto di cui al comma 10 – bis sono stabilite le specifiche tecniche e le</p>	7.0.44 t4



modalità indispensabili per il rilascio della relativa autorizzazione. Fermo quanto previsto dal comma 10 – bis, i richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile.”;

b) al comma 10, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “All’ autorizzazione di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell’ articolo 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241”;

c) dopo il comma 10, è inserito il seguente: “10–bis. Fermo quanto previsto dal comma 9- bis, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro il 30 aprile 2022, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate apposite linee guida finalizzate ad assicurare l’ omogeneità della classificazione e gestione del rischio, nonché della valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione. In particolare, le linee guida di cui al primo periodo definiscono:

a) le modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione, in coerenza con quanto previsto dalle linee guida di cui all’ articolo 14 del decreto–legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

b) le modalità di rilascio dell’ autorizzazione per il trasporto in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuato mediante complessi di veicoli ad otto assi di cui al comma 2, lettera b), nonché per i trasporti in condizioni di eccezionalità di un unico pezzo indivisibile eccedenti i limiti di massa previsti dalla predetta lettera b), ivi comprese:

1) le specifiche attività di verifica preventiva delle condizioni delle sovrastrutture stradali e della stabilità dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, che l’ ente e le regioni cui al comma 6 sono tenuti ad effettuare, anche in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità, prima del rilascio dell’ autorizzazione;

2) le specifiche modalità di verifica della compatibilità del trasporto in condizioni di eccezionalità con la conservazione delle sovrastrutture stradali e con la stabilità dei manufatti;

3) le specifiche modalità di monitoraggio e controllo delle sovrastrutture stradali e dei manufatti, interessati dal trasporto in condizioni di eccezionalità, differenziate in considerazione del numero e della frequenza dei trasporti in condizioni di eccezionalità;

4) le specifiche modalità di transito del trasporto eccezionale.”.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’ articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, e comunque non oltre il 30 aprile 2022, continua ad applicarsi ai trasporti in condizioni di eccezionalità per massa complessiva fino a 108 tonnellate effettuati mediante complessi di veicoli ad otto assi, la disciplina di cui al citato articolo 10 vigente al 9 novembre 2021. Conservano, altresì, efficacia fino alla loro scadenza le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate alla data di entrata in vigore del decreto di cui al citato articolo 10, comma 10-bis, e comunque non oltre il 30 aprile 2022.



3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come inserito dal presente articolo, l'autorizzazione al trasporto in condizioni di eccezionalità, fermo restando quanto previsto dal citato articolo 10, comma 2, lettera b), quarto periodo, come sostituito dal presente articolo, può essere rilasciata esclusivamente entro i limiti di massa complessiva di 38 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a tre assi, di 48 tonnellate se effettuato mediante autoveicolo isolato a quattro assi e di 86 tonnellate se effettuato mediante complessi di veicoli a sei assi.	
<i>All'articolo 8:</i>	
<i>al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis:</i> <i>al terzo periodo, sostituire le parole: «apposita domanda telematica»</i> <i>con le seguenti: «apposita domanda in via telematica»;</i> <i>all'ultimo periodo, sostituire le parole: «monitoraggio dei limiti» con le</i> <i>seguinti: «monitoraggio del rispetto dei limiti» e le parole: «delle domande ricevute</i> <i>dai datori di lavoro e, qualora» con le seguenti: «delle domande ricevute; qualora».</i>	8.1001
<i>All'articolo 9:</i>	
<i>al comma 7, terzo periodo, dopo le parole: «l'INPS provvede al monitoraggio»</i> <i>inserire le seguenti: «del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.».</i>	9.1001
<i>Conseguentemente, al medesimo comma 7 sopprimere il quarto periodo.</i>	9.1001
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 9-bis</i></p> <p>L'articolo 12 bis del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito, con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 è sostituito dal seguente:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12-bis</i></p> <p>(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di erogazione dell'assegno di mantenimento)</p> <p>1. Al fine di garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all'incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall' 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2021.</p> <p>2. Con le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, a favore del genitore in stato di bisogno di cui al comma 1 fino ad un massimo di mensilità stabilite con il decreto di cui al comma 3.</p> <p>3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sono definiti i criteri e le modalità per la verifica dei presupposti di cui al comma 1 e l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente articolo.</p>	9.0.8 (già 14.0.2)



4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.	
<i>All'articolo 11:</i>	
<i>al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «decreto-legge n. 41 del 2021,» fino a «le risorse dell'articolo» con le seguenti: «del decreto-legge n. 41 del 2021, a valere sulle quali è garantita anche l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, sono rideterminate in 844 milioni di euro e le risorse di cui all'articolo».</i>	11.1001
<i>al comma 8, al terzo periodo, sostituire le parole: «dal divieto» con le seguenti: «dall'applicazione delle sospensioni e preclusioni di cui al comma 7» e, al quarto periodo, sostituire le parole: «sono esclusi dal divieto» con le seguenti: «sono esclusi dalla predetta applicazione».</i>	11.1001
<i>al comma 9, sostituire le parole: «di cui all'articolo 50-bis, comma 2» con le seguenti: «di cui all'articolo 50-bis, commi 2 e 6».</i>	11.1001
<i>dopo il comma 9 aggiungere il seguente:</i>	
<i>9-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 50-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è ulteriormente incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»</i>	11.16 testo 2
<i>Sostituire il comma 15 con il seguente:</i> «15. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "La disposizione di cui al periodo precedente ha efficacia fino al 30 settembre 2022."»	11.28 (testo 2)
<i>Dopo l'articolo 11 inserire i seguenti:</i>	
<p style="text-align: center;">Articolo 11-bis (Misure in materia di conguaglio e termini dei trattamenti di integrazione salariale emergenziale)</p> <p>1. I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 scaduti tra il 31 gennaio ed il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non accolte, sono considerate validamente presentate. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite di spesa.</p> <p>2. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 al fine di garantire il rispetto del limite di spesa.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2021 dell'autorizzazione di spesa relativa ai trattamenti CISOA di cui all'articolo 8, comma 13 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.</p>	11.10 testo 3
<p>Articolo 11-ter (Fondo nuove competenze)</p>	11.0.3 testo 3



<p>1. Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere altresì destinate a favore dell'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per le finalità di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.</p> <p>2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti: i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione; le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale; le caratteristiche dei progetti formativi. Il secondo e terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi e i relativi interventi inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3 bis del decreto legge 20 luglio 2021 n. 103 convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n.125 sono attuati nell'ambito del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui all'intervento MSC1 "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.</p>	
<p><i>All'articolo 12:</i></p>	
<p><i>dopo il comma 1, inserire il seguente:</i></p> <p>1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5- bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999.</p>	<p>12.2 testo 2</p>
<p><i>Dopo l'articolo 12 inserire i seguenti:</i></p>	
<p style="text-align: center;">«Articolo 12-bis <i>(Disposizioni in materia di formazione specialistica del personale medico)</i></p> <p>1.All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) al primo periodo dopo le parole "Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale," sono inserite le seguenti "nonché le strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa";</p> <p>b) Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Per le strutture private accreditate di cui al primo periodo, la facoltà assunzionale è limitata agli specializzandi che svolgono l'attività formativa presso le medesime strutture.";</p> <p>c) al quarto periodo dopo le parole "alle attività assistenziali svolte si applicano" sono inserite le seguenti "per quanto riguarda le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale," e in fine, dopo le parole "del Servizio sanitario nazionale" sono aggiunte le seguenti "e per quanto riguarda le strutture sanitarie private accreditate le disposizioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza".</p>	<p>12.0.9 T2 12.0.10 T2</p>



<p style="text-align: center;">Articolo 12-ter</p> <p>(requisiti ai fini dell'assegno ex art. 13 della legge 30/03/1971, n. 118)</p> <p>1. Il requisito della inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga una attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 febbraio 1980, n. 33.</p>	<p>12.0.16 testo 2</p> <p>già</p> <p>8.0.7 testo 2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12-quater.</p> <p>1. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza volte a garantire la continuità e lo sviluppo delle attività istituzionali in relazione agli effettivi fabbisogni, l'Accademia Nazionale dei Lincei è autorizzata, per il biennio 2022-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale pari a n. 5 unità, di cui n. 3 di area C, posizione economica C1 e n. 2 di-area B posizione economica B1. Per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata una spesa pari ad euro 58.000 a cui si provvede nei limiti delle risorse disponibili presenti nel bilancio dell'Accademia Nazionale dei Lincei.</p> <p>2. Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 124.274 per l'anno 2022 e ad euro 248.548 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.</p>	<p>12.0.4 T2</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 12-quinquies</p> <p><i>(Disposizioni a favore dei lavoratori con disturbo dello spettro autistico in imprese sociali)</i></p> <p>1. Le imprese - residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi - che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico di cui alla legge 18 agosto 2015, n. 134, sono qualificate <i>start-up</i> a vocazione sociale ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>2. La retribuzione dei lavoratori assunti da una <i>start-up</i> sociale è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La retribuzione percepita dal lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto dalla <i>start-up</i> ai sensi del comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi. Per il periodo di lavoro per il quale viene percepita la suddetta retribuzione è riconosciuto, ai fini previdenziali, l'accredito della contribuzione figurativa, come determinato ai sensi dell'articolo 40, della legge 4 novembre 2010, n. 183. L'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti dal lavoratore, soggetti ai limiti di reddito di cui al decreto annuale del Ministro dell'economia e delle finanze, è sospesa per il periodo di assunzione nella <i>start-up</i> a vocazione sociale; il lavoratore comunica tempestivamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la variazione della propria situazione reddituale, per attivare la procedura di</p>	<p>12.0.52 testo 4</p>



<p>sospensione, pena la perdita del beneficio di cui al presente comma e il versamento contestuale delle somme indebitamente percepite. L'INPS, accertata, su comunicazione dell'interessato, la sussistenza dei requisiti reddituali per percepire l'assegno o la pensione di invalidità, al termine del periodo di assunzione, ridefinisce il beneficio e lo eroga a partire dal mese successivo al termine del contratto di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, emanato di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente comma.</p> <p>3. Gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della <i>start-up</i> a vocazione sociale non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività.</p> <p>4. L'efficacia delle misure di cui ai commi 2, secondo periodo, e 3 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.</p> <p>5. Nel rispetto dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro è concesso a domanda un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L'incentivo è corrisposto al datore di lavoro mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono adottate le modalità di attuazione del presente comma.</p> <p>6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 5,22 milioni di euro per l'anno 2022, 6,69 milioni di euro per l'anno 2023, 8,37 milioni di euro per l'anno 2024, 8,42 milioni di euro per l'anno 2025, 10,85 milioni di euro per l'anno 2026, 11,95 milioni di euro per l'anno 2027, 14,06 milioni di euro per l'anno 2028, 14,16 milioni di euro per l'anno 2029, 14,25 milioni di euro per l'anno 2030 e 14,33 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68.</p>	
<i>All'articolo 13:</i>	
<i>al comma 1, lettera c), numero 4.1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: "ammette" è sostituita dalla seguente: "ammettono"».</i>	13.1001
<i>al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, al primo periodo:</i>	13.1001
<i>sostituire le parole: «pericolo per la tutela della salute» con le seguenti: «pericolo per la salute».</i>	13.1001
<i>al primo periodo dopo le parole “senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro” inserire le seguenti parole "ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa,";</i>	13.25 testo 3
<i>dopo il primo periodo, inserire il seguente:</i> "Con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo	13.25 testo 2



<p>occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124</p> <p><i>al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:</i></p> <p>“2. Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti così come definite dal Codice dei contratti pubblici secondo il Dlgs 18 aprile 2016, n. 50”.</p>	13.34. testo 2
<p><i>al comma 1, lettera d), capoverso “Art. 14”, comma 14, sostituire le parole: «il ricorso si intende accolto» con le seguenti: «il provvedimento di sospensione perde efficacia».”</i></p>	13.56 testo 2
<p><i>al comma 1, dopo la lettera d) inserire le seguenti:</i></p> <p><i>d-bis)</i> all'articolo 18, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.»</p> <p><i>d-ter)</i> all'articolo 19, comma 1 la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.»</p> <p><i>d-quater)</i> all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f)-bis: in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.»</p> <p><i>d-quinquies)</i> all'articolo 26 dopo il comma 8, è aggiunto il seguente: «8-bis: Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.»</p> <p><i>d-sexies)</i> all'articolo 37: 1) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «L'addestramento consiste nella prova pratica, nel caso dell'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nella esercitazione applicata nel caso delle procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati dovranno essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.»</p> <p>2) dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente: «7-ter: per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere</p>	13.57 t2



<p>ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.»</p> <p><i>d-septies) all'articolo 55, comma 5:</i></p> <p>1) alla lettera c) dopo le parole: «commi 1, 7» è inserito il seguente: «7-ter)»</p> <p>2) la lettera d) è sostituita dalla seguente:</p> <p>»d) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2,3, primo periodo ed 8-bis).«</p> <p><i>d-octies) all'articolo 56, comma 1, lettera a) sono aggiunte infine le seguenti:</i></p> <p>»ed f-bis.«</p>	
<p><i>d-novies) all'articolo 37:</i></p> <p>1) al comma 2 è inserito il seguente capoverso:</p> <p>"Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:</p> <p>a) L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;</p> <p>b) L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa."</p> <p>2) il comma 7 è sostituito dal seguente:</p> <p>"Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, secondo quanto previsto dall'Accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo capoverso."</p>	13.58 testo base
<p><i>al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole «criteri identificativi,» inserire le seguenti «, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza,».</i></p>	13.60
<p><i>al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, sostituire le parole: «entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».</i></p>	13.1001
<p><i>al comma 1, lettera e), numero 2), apportare le seguenti modificazioni:</i></p> <p>al capoverso "8-bis", dopo le parole: "comunicano", inserire le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR UE/2016/679»;</p>	13.66 testo base
<p>al capoverso "8-ter", aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per la definizione dei criteri su richiamati si terrà conto del fatto che le imprese facenti parte degli Organismi Paritetici aderiscono ad un sistema paritetico volontario che ha come obiettivo primario la prevenzione sul luogo di lavoro.»</p>	13.66 testo base
<p><i>al comma 1, dopo la lettera e), inserire le seguenti:</i></p> <p>«e-bis) all'articolo 52, comma 3, le parole «entro il 31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 giugno 2022»;</p>	13.71 testo base
<p>«e-ter) all'articolo 79, comma 2-bis, dopo le parole: "1° giugno 2001", sono inserite, in fine, le seguenti: «aggiornato con le edizioni delle norme UNI più recenti».</p>	13.74 testo base
	13.75



	testo base
"e- <i>quater</i>) all'articolo 99, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1.1. I soggetti destinatari della notifica preliminare di cui al comma 1 la trasmettono alla cassa edile territorialmente competente.""	13.84. testo 2
<i>dopo il comma 1 inserire il seguente:</i> «1- <i>bis</i> . All'articolo 14, comma 1, lettera <i>d</i>), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 4, lettera <i>c</i>), e comma 5, lettera <i>b</i>)" sono sostituite dalle seguenti: "somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere <i>d</i>) ed <i>e</i>)"».	13.1001
<i>al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo:</i> «Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.»	13.108 testo base
<i>Dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:</i> Articolo 13- <i>bis</i> (Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) All'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 3.1 I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle Istituzioni Scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle Istituzioni Scolastiche restano a carico dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Qualora i Dirigenti, sulla base della valutazione svolta, con la diligenza del buon padre di famiglia, rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale. 3.2. Per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal datore di lavoro congiuntamente all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilisce le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici."	13.0.24 testo 2
<i>All'articolo 15:</i>	
<i>alla rubrica, dopo la parola: «Proroga» inserire le seguenti: «dell'incremento di personale per l'operazione».</i>	15.1001



<i>al comma 5, dopo le parole: «la spesa di euro 1.659.477» aggiungere le seguenti: «per l'anno 2021».</i>	15.1001
<i>Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:</i> Articolo 15-bis <i>(Misure urgenti in favore degli Enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)</i> 1. Gli enti di previdenza obbligatoria, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 con delibera degli organi competenti corredata da una nota che specifichi e garantisca l'equilibrio tecnico finanziario dell'ente mediante compensazione con corrispondente riduzione di altre voci di spesa relative ad interventi assistenziali e previo parere positivo dei ministeri vigilanti da rendersi entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, possono adottare, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti.	15.0.7 testo 5
<i>All'articolo 16:</i> <i>dopo il comma 3 inserire il seguente:</i> 3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente.	16.10 T3
<i>al comma 7, le parole: “a ciascuna provincia autonoma con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 50 milioni di euro da erogare nell’anno 2021”, sono sostituite dalle seguenti: “alle province autonome di Trento e Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all’anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell’anno 2021”.</i>	16.1000
<i>dopo il comma 8 inserire i seguenti:</i> 8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione Siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021. 8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità di parte corrente e le Entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 1: a) 10% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento; b) 20% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;	16.1000



<p>c) 65% alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;</p> <p>d) 5% alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'art. 243 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c);</p> <p>e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'art. 52 del decreto legge n. 73/2021 e di cui all'art. 38 del decreto legge n. 34/2019.</p> <p><i>8-quater.</i> Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.</p> <p><i>8-quinquies.</i> Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo procapite risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di pre-consuntivo, superiore a euro 700, è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e dell'articolo 38, comma 1-septies del decreto legge 34 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro 5 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.</p> <p><i>8-sexies.</i> Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies. È iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.</p> <p><i>8-septies.</i> Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e province autonome in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente secondo una</p>	
--	--



<p>ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottarsi entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle Regioni e alle Province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle Regioni e Province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo del presente comma concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.</p> <p>8-<i>octies</i>. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.</p>	
<p>«8-<i>novies</i>. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 23 dicembre 2021 trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni ivi contenute con le attività assistenziali previste dalla citata normativa, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa sopra riportata per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento. Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.»</p>	16.1000/1 Testo 2
<p>dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-<i>bis</i>. Le somme dovute ai Comuni di Frontiera, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 386 del 26 luglio 1975, per gli anni 2020 e 2021 a titolo di compensazione</p>	16.22 testo 2



finanziaria, possono essere impiegati, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello Stato di Emergenza, dai Comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità.»	
<i>il comma 11 è sostituito dal seguente:</i> "11. Agli oneri derivanti dai commi 1,2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per il 2021, 9 e 10, si provvede ai sensi dell'articolo 17."	16.1000
<i>dopo il comma 11 inserire il seguente:</i> "11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede: a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4 del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1 del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	16.1000
<i>Dopo l'articolo 16 inserire i seguenti:</i> Articolo 16-bis <i>(Misure di semplificazione ed accelerazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche delle amministrazioni statali)</i> 1. Al fine di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato di cui all'art. 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in	16.0.3 testo 2



coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'Agenzia del demanio convoca la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nella medesima conferenza di servizi, da intendersi indetta anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, è acquisito il parere, da rendersi ai sensi dell'art. 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel termine di venti giorni, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero del comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche competente cui il progetto di fattibilità tecnica ed economica è trasmesso a cura dell'Agenzia.

2. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui al comma 1, predisposto in conformità a quanto previsto dall'articolo 48, comma 7, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 è trasmesso, altresì, a cura dell'Agenzia, all'autorità competente ai fini dell'espressione del provvedimento di valutazione ambientale di cui alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 13, comma 3 e 22, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'autorità preposta alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano i termini di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Gli esiti delle valutazioni ambientale e archeologica sono trasmessi e comunicati dalle autorità competenti alle altre amministrazioni che partecipano alla conferenza di servizi di cui al comma 1. Qualora si sia svolto il dibattito pubblico, è escluso il ricorso all'inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto legislativo n. 152 del 2006.

3. La determinazione conclusiva della conferenza approva il progetto di fattibilità tecnica ed economica e tiene luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. La determinazione conclusiva della conferenza perfeziona, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa tra Stato e regione o provincia autonoma, in ordine alla localizzazione dell'opera, ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e comprende il parere reso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici ovvero dal comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il provvedimento di valutazione ambientale e i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto, recandone l'indicazione esplicita. La variante urbanistica, conseguente alla determinazione conclusiva della conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e le comunicazioni agli interessati di cui all'articolo 14, comma 5, della legge n. 241 del 1990 tengono luogo della fase partecipativa di cui all'articolo 11 del medesimo decreto n. 327 del 2001. Gli enti locali provvedono alle necessarie misure di salvaguardia delle aree interessate e delle relative fasce di rispetto e non possono autorizzare interventi edilizi incompatibili con la localizzazione dell'opera.

4. In deroga all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo condotta ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del predetto decreto accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle



<p>eventualmente impartite all'esito della procedura di cui all'art. 14-<i>quinquies</i> della legge 7 agosto 1990, n. 241.</p> <p>5. Fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto esecutivo.</p> <p>6. L'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori. Laddove si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.</p> <p>7. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria, gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze sw sono incrementati in misura pari al cinquanta per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.</p> <p>8. All'articolo 38, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, dopo le parole "Difesa servizi S.p.A.," sono inserite le seguenti: "l'Agenzia del Demanio,".</p> <p>9. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale, inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio, la predetta Agenzia opera anche utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 16-<i>ter</i>. <i>(Modifiche al regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710)</i></p> <p>1. All'articolo 14-<i>quater</i> del regio decreto-legge 24 luglio 1931, n. 1223, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1710, il primo comma è sostituito dal seguente: "I proventi delle ritenute di cui all'articolo 14-<i>bis</i>, per la parte eccedente i bisogni normali per il pagamento delle indennità, sono impiegati in acquisti e</p>	<p>16.0.23 testo base</p>



<p>investimenti secondo le modalità di cui all'articolo 26, primo comma, del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 568".».</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16-quater.</i> <i>(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68)</i></p> <p>1. All'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In deroga ai limiti temporali previsti dall'articolo 168, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, al medesimo personale possono essere conferiti più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni. Al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero, gli esperti sono reimpiegati nel territorio nazionale, con possibilità di ulteriore destinazione all'estero presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni."; b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi di cui al comma 2 è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore." 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano fino al 31 dicembre 2030.</p>	<p>16.0.24 T2</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16-quinquies</i></p> <p>1. È istituita presso l'INAIL l'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, con le risorse disponibili sul proprio bilancio, nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello Sviluppo Economico, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di attuazione della predetta anagrafe. 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2022 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».</p>	<p>16.0.25 Testo 2</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16-sexies</i></p> <p style="text-align: center;">(Disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni Statali entro il 31.12.2023 e contenimento della spesa per società pubbliche)</p> <p>1. In considerazione delle modalità organizzative del lavoro delle pubbliche amministrazioni e avuto riguardo agli obiettivi di digitalizzazione e di transizione ecologica perseguiti dal Piano nazionale di Ripresa e resilienza, le amministrazioni centrali come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e gli enti nazionali di previdenza e assistenza, per i contratti di locazione passiva stipulati dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, non applicano le riduzioni del canone di mercato previste dai commi 4, 6 e 10, dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, in presenza di una delle seguenti condizioni:</p>	<p>16.0.27 (testo 3)</p>



<p>i) classe di efficienza energetica dell'immobile oggetto di locazione non inferiore a B ovvero non inferiore a D per gli immobili sottoposti ai vincoli di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;</p> <p>ii) rispetto da parte delle amministrazioni statali di cui all'articolo 2, comma 222, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, di un parametro non superiore a 15 mq/addetto ovvero non superiore a 20 mq/addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;</p> <p>iii) il nuovo canone di locazione deve essere inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 222 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 per le amministrazioni statali.</p> <p>2. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, e ferma restando l'autonomia finanziaria e operativa della società, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le disposizioni di cui all'art. 1, comma 533 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, commi 859, 861, 862, 863, 864, 867, 868, 869, 870, 871 e 872 della l. 30 dicembre 2018, n.145 e al d.lgs. 31 maggio 2011, n. 91. La società rispetta l'obbligo di informazione preventiva al competente Ministero, in relazione alle operazioni finanziarie che comportano la variazione dell'esposizione debitoria della società. Avuto riguardo agli effetti sull'economia e sui risultati economici delle società derivanti dall'epidemia da covid-19, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sospesa per gli anni 2021 e 2022. I risultati conseguiti negli esercizi 2020, 2021 e 2022 non vengono comunque considerati nel computo delle annualità in perdita. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 734, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 non si applicano alle società a partecipazione pubblica quotate così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera p) del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché alle società da queste controllate.”</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 16-septies</i></p> <p>Misure di rafforzamento di Agenas e del Servizio sanitario della Regione Calabria</p> <p>1. Al comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Al fine di consentire all'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali di supportare le attività dei Commissari ad acta per l'attuazione dei Piani di rientro dai disavanzi sanitari regionali, per l'anno 2022, l'Agenas è autorizzata a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, secondo le modalità semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, e conseguentemente ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vigente dotazione organica. Agli oneri pari a euro 1.790.000 a decorrere dall'anno 2022 si provvede a valere sulle risorse di cui al primo periodo.”</p> <p>2. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 168 del 24 giugno 2021 e al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nonché al fine</p>	<p>16.0.2 testo 4</p> <p>già</p> <p>16.0.52 testo 2</p>



di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del Piano di rientro della Regione Calabria:

a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, come modificato dal comma 1 del presente articolo, a supporto del Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale, sulla base dei fabbisogni stimati dal Commissario *ad acta*, può operare anche presso il Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e gli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione che assicurano le risorse strumentali necessarie;

b) ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse, comunque denominate, deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso, previa circolarizzazione obbligatoria dei fornitori sul debito iscritto fino al 31/12/2020, è autorizzato a reclutare, sulla base dei fabbisogni di personale valutati e approvati dal Commissario *ad acta*, fino a 5 unità di personale non dirigenziale, categoria D, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi esperte nelle predette procedure e dotate dei previsti requisiti formativi, nel limite di spesa di euro 207.740 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Le predette unità sono reclutate tramite procedura selettiva pubblica direttamente dagli enti ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.869.660 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 a cui si provvede per gli anni 2022 e 2023 a valere sulle risorse di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito in legge 30 dicembre 2020, n. 181 e per l'anno 2024 a valere sulle risorse di cui alla lettera f) del presente articolo. Resta fermo che, qualora i fornitori non diano risposta entro il 31/12/2022 alla prevista circolarizzazione obbligatoria il corrispondente debito si intende non dovuto.

c) dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024, la Guardia di finanza, nell'ambito delle proprie funzioni collabora con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso disponendo l'impiego di un contingente di 5 ispettori per ciascuno degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del Servizio sanitario della Regione Calabria. Le modalità operative della collaborazione sono definite nell'ambito del protocollo di intesa previsto dall'articolo 5, del decreto legge 10 novembre 2020, n. 150. A tal fine la Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'assunzione dal 1° gennaio 2022 di 45 unità di personale del ruolo ispettori della Guardia di finanza quale anticipazione delle facoltà assunzionali del 2025. Agli oneri di cui alla presente lettera pari ad euro 1.517.491 per il 2022, ad euro 2.075.280 per il 2023 e 2.507.757 per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



<p>d) al fine di garantire la piena operatività delle attività proprie della Gestione sanitaria accentrata (GSA) del Servizio sanitario della Regione Calabria operante ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere sulle risorse del proprio bilancio è autorizzata, per la predetta gestione della GSA, al reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, di una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica operata, d'intesa con il Commissario ad acta ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il menzionato contingente di personale può essere integrato, a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria, da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo triennio 2022-2024 la regione Calabria è autorizzata a conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.</p> <p>e) sull'anno 2022 non si dà luogo alla compensazione del saldo di mobilità extraregionale definita per la Regione Calabria nella matrice della mobilità extraregionale approvata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed inserita nell'atto formale di individuazione del fabbisogno sanitario regionale standard e delle relative fonti di finanziamento dell'anno 2022. Le relative somme sono recuperate dalle regioni e province autonome in un arco quinquennale a partire dall'anno 2026. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a tal fine. Si applicano conseguentemente le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;</p> <p>f) è autorizzato nell'ambito del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;</p> <p>g) al fine di coadiuvare le attività previste dal presente comma, assicurando al Servizio sanitario della regione Calabria la liquidità necessaria allo svolgimento delle predette attività finalizzate anche al tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla Regione Calabria agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della presente legge non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni della presente lettera comma si applicano fino al 31 dicembre 2025.</p> <p>3. Il comma 2 trova applicazione nei confronti della Regione Calabria anche ove, in considerazione dei risultati raggiunti, cessa la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. In tali termini ogni riferimento al Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro si intende riferito alla Regione Calabria.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 16-<i>octies</i> (Semplificazione e accelerazione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate "Capitale della cultura Italiana" per il 2023)</p>	<p style="text-align: center;">16.031</p>



<p>1. In considerazione della designazione delle città di Bergamo e Brescia quali "Capitali della cultura italiana" per l'anno 2023, disposta dall'articolo 183, comma 8-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, come convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei predetti territori, ricompresi nel sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, previo accordo con le strutture territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi può essere gestita dall'Agenzia del demanio, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al primo periodo l'Agenzia del demanio è autorizzata ad utilizzare, nel limite complessivo di 6 milioni di euro, le risorse stanziata a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lett. a), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.</p>	
<p><i>All'articolo 17:</i></p>	
<p><i>al comma 3, alinea, dopo le parole: «articoli 2, 4,» inserire la seguente: «5,».</i></p>	17.1001
<p><i>All'Allegato I, dopo il punto 12 inserire il seguente:</i> «12-bis Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto»;</p>	13.97



Coord. 1

I Relatori

Art. 3

Al comma 1, sostituire le parole: «dopo le parole "rateazione» con le seguenti: «dopo la parola: "rateazione»

Art. 5

Al comma 3:

sostituire le parole: «L'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è così sostituito: "Per l'esercizio» con le seguenti: «All'articolo 141 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 1-ter è sostituito dal seguente: "Iter. Per l'esercizio»;

sostituire le parole: «il dipartimento delle finanze, dal Dipartimento Dell'amministrazione» con le seguenti: «il Dipartimento delle finanze, dal Dipartimento dell'amministrazione»

Al comma 4, sostituire le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2021» con le seguenti: «Con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021».

Al comma 8, ultimo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 31 e seguenti» con le seguenti: «agli articoli 31 e seguenti».

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «sono definite» con le seguenti: «sono definiti».

Al comma 13, lettera b), sostituire le parole: «Conferenza Stato - città» con le seguenti: «Conferenza Stato-Città».

Al comma 14, sostituire le parole: «decreto del Presidente della Repubblica» con le seguenti: «regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica».

Al comma 15, sostituire la parola: «valutati» con la seguente: «valutate».

Art. 6

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con il decreto» con le seguenti: «di cui al decreto»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «in idonea documentazione» con le seguenti: «mediante idonea documentazione»;

Alla rubrica, sostituire le parole: «disciplina del patent box» con le seguenti: «disciplina del cosiddetto "patent box"»

Art. 8

Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis, quarto periodo, sostituire le parole: «articolo 71 del decreto» con le seguenti: «articolo 71 del testo unico di cui al decreto».

Art. 9

Al comma 3, sostituire le parole: «di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, di durata» con le seguenti: «o di durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, o di durata»

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «e nel limite di spesa» con le seguenti: «, nel limite di spesa».

Art. 10

Al comma 1, sostituire le parole: «di Alitalia Sai e Alitalia Cityliner» con le seguenti: «di Alitalia - Società aerea italiana Spa e di Alitalia Cityliner Spa».

Al comma 2, dopo le parole: «del 7 aprile 2016,» inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016,».

Art. 11

Al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».

Al comma 11, sostituire le parole: «e a 108 milioni» con le seguenti: «e in 108 milioni».



Al comma 12, alinea, dopo le parole: «per l'anno 2021» e dopo le parole: «per l'anno 2023» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Art. 13

Al comma 1, lettera b), numero 1.1, sostituire le parole: «e locale» con le seguenti: «e locale,».

Al comma 1, lettera b), numero 2.2, dopo le parole: «Ministero dell'interno» e dopo le parole: «per la trasformazione digitale» inserire il seguente segno d'interpunzione: «,».

Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso 3, dopo le parole: «regolamento (UE) 2016/679» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,» e sostituire le parole: «dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» con le seguenti: «dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: «data di entrata in vigore» con le seguenti: «data dell'entrata in vigore».

Al comma 1, lettera b), numero 5), capoverso 4-bis:

dopo le parole: «decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «da adottare» e sopprimere le parole: «da dottarsi»; sostituire le parole: «articolo 5 del decreto» con le seguenti: «articolo 5 del regolamento di cui al decreto».

Al comma 1, lettera c), numero 3), capoverso 4, sostituire le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007.» con le seguenti: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008».

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14:

al comma 1, dopo le parole: «dagli articoli 20 e 21» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».

al comma 2, sostituire le parole: «Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero» con le seguenti: «Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero»;

al comma 5, sostituire le parole: «Ai provvedimenti del presente articolo» con le seguenti: «Ai provvedimenti di cui al presente articolo»;

al comma 7, sostituire le parole: «prevista dall'articolo 46, trovano applicazione» con le seguenti: «prevista dall'articolo 46 del presente decreto, si applicano»;

al comma 9, lettera d), sostituire le parole: «fino a cinque lavoratori» con le seguenti: «qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori»;

al comma 10, dopo le parole: «lettere d) ed e)» inserire le seguenti: «del comma 9»;

Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-bis, dopo le parole: «Il Ministero del lavoro» inserire le seguenti: «e delle politiche sociali».

Al comma 2, sostituire le parole: «del CCNL comparto Funzioni Centrali» con le seguenti: «del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali».

Al comma 6, sostituire le parole: «ai sensi dell'art. 17» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 17».

Art. 14

Al comma 3, sostituire le parole: «pari a euro» con le seguenti: «pari a» e le parole: «e per 1.839.431 euro» con le seguenti: «e a 1.839.431 euro».

Al comma 5, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «lett. a).» con le seguenti: «lettera a)».

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «9-quinquies» con le seguenti: «, nonché 9-quinquies».

Art. 15

Al comma 5, dopo le parole: «attraverso l'impiego» sopprimere il seguente segno d'interpunzione: «,».



Art. 16

Al comma 6, sostituire le parole: «la regione Sicilia» con le seguenti: «la Regione siciliana».

Al comma 7, sostituire le parole: «Trentino Alto Adige» con le seguenti: «Trentino-Alto Adige» e le parole: «di Trento e Bolzano» con le seguenti: «di Trento e di Bolzano».

Al comma 9, sostituire le parole: «del decreto legislativo» con le seguenti: «del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo» e le parole: «relativi cronoprogramma» con le seguenti: «relativi cronoprogrammi».

Art. 17

Al comma 1, sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 339» con le seguenti: «, di cui all'articolo 1, comma 339» e le parole: «di cui al dell'articolo» con le seguenti: «di cui all'articolo».

Al comma 2, dopo le parole: «di 187 milioni» inserire le seguenti: «di euro».

Al comma 3:

all'alinnea, sostituire le parole: «saldo netto da finanziare di cassa in» con le seguenti: «saldo netto da finanziare di cassa, a»;

alla lettera a), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo» con le seguenti: «Fondo di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;

alla lettera b), sostituire le parole: «fondo di cui all'articolo 26, comma 10 del decreto-legge del 19 maggio 2020» con le seguenti: «Fondo

al comma 4, dopo le parole “di bilancio” inserire le seguenti parole: “anche in conto residui”.

di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020»;

alla lettera i), sostituire le parole: «legge n. 21 maggio 2021, n. 69 relativi» con le seguenti: «legge 21 maggio 2021, n. 69, relativa»;

alla lettera m), sostituire le parole: «, 165 milioni» con le seguenti: «e a 165 milioni di euro» e le parole: «gestione della tesoreria, azione IInteressi» con le seguenti: «gestione della tesoreria”, azione "Interessi» e dopo le parole: «tutela della finanza» inserire la seguente: «pubblica»;

alla lettera o), sostituire le parole: «, euro 34.304.000» con le seguenti: «e a euro 34.304.000»;

alla lettera r), sostituire le parole: «e 173,7 milioni» con le seguenti: «, 173,7 milioni» e le parole: «e 298,369 milioni» con le seguenti: «, 298,369 milioni».

All'allegato I:

al numero 11, sostituire le parole: «Mancanza protezione» con le seguenti: «Mancanza di protezione».

Alla Tabella 1:

sostituire le parole: «Casale sul sile» con le seguenti: «Casale sul Sile», le parole: «Castelfranco veneto» con le seguenti: «Castelfranco Veneto», le parole: «Castello di Godeco» con le seguenti: «Castello di Godego», le parole: «Codogné» con le seguenti: «Codognè», le parole: «Godega sant'urbano» con le seguenti: «Godega di Sant'Urbano», le parole: «Maserada sul Pive» con le seguenti: «Maserada sul Piave», le parole: «Refronteolo» con le seguenti: «Refrontolo» e le parole: «Riese PIO X» con le seguenti: «Riese Pio X».

IL GOVERNO

